

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2546 e 2547-A

## RELAZIONE GENERALE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI AZZARÀ E DELL'OSSO)

*concernente anche gli stati di previsione dell'Entrata (Tab. 1) (Relatore DELL'OSSO), dei Ministeri del Bilancio e della Programmazione economica (Tab. 4) (Relatore CORTESE) e delle Partecipazioni statali (Tab. 18) (Relatore CORTESE)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 2546 (v. stampato nn. 2546 e 2547-A Allegato 1); relazioni di minoranza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Relatore POLLICE) (v. stampato nn. 2546 e 2547-A-bis); (Relatore CORLEONE) (v. stampato nn. 2546 e 2547-A-ter); (Relatore LIBERTINI) (v. stampato nn. 2546 e 2547-A-quater); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 2546 e 2547-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 2546 e 2547-A Allegato 2, e 2546 e 2547-A Allegato 3)*

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1990

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) (n. 2546)

presentato dal Ministro del Tesoro  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 1990*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991  
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 (n. 2547)

**presentato dal Ministro del Tesoro  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 1990*

---

## INDICE

### RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i> Disegno di legge di bilancio (relatore Dell'Osso) . . . . .	<i>Pag.</i>	V
<i>Parte II:</i> Disegno di legge finanziaria (relatore Azzarà) . . . . .	»	XVIII
Sez. I - Stato di previsione dell'entrata (relatore Dell'Osso) . . .	»	XLIV
Sez. II - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Cortese) . . . . .	»	XLVII
Sez. III - Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Cortese) . . . . .	»	L
 <b>PARERI:</b>		
- Giunta per gli affari delle Comunità europee . . . . .	»	LV
- Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . .	»	LVIII

### DISEGNO DI LEGGE N. 2547

Testo degli articoli . . . . .	»	1
 Tabelle:		
- A (capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto) . . . . .	»	41
- B (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative) . . . . .	»	42
- C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizio- ni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni) . . . . .	»	43
 Quadri generali riassuntivi:		
- A (bilancio di competenza) . . . . .	»	47
- B (bilancio di cassa) . . . . .	»	55
- C (bilancio triennale 1991-1993, a legislazione vigente) . . . . .	»	63
- D (bilancio triennale 1991-1993 delle Aziende autonome) . . . . .	»	87
- E (bilancio pluriennale programmatico 1991-1993) . . . . .	»	101

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI  
SINGOLI MINISTERI*Testo proposto dalla Commissione:*

- Tabella 12 (Difesa) .....	Pag.	107
-----------------------------	------	-----

## DISEGNO DI LEGGE N. 2546

Testo degli articoli .....	»	111
----------------------------	---	-----

*Tabelle - Testo proposto dalla Commissione:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) .....	»	131
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) .....	»	145
- C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) .....	»	157
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificata tra le spese in conto capitale) .....	»	173
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte) .....	»	177
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) ..	»	181
Tabella 1 .....	»	201
Tabella 2 .....	»	203

PARTE PRIMA  
(Disegno di legge di bilancio)

ONOREVOLI SENATORI. - 1. In via di premessa è opportuno chiarire sinteticamente quali sono i passaggi attraverso i quali si perviene al quadro generale riassuntivo, per competenza e per cassa, del progetto di bilancio di previsione 1991, quale presentato nel disegno di legge n. 2547.

Il quadro riassuntivo incorpora già tutti gli effetti delle modifiche introdotte con la prima Nota di variazioni, con gli emendamenti al bilancio approvati in prima lettura (con i quali sono stati registrati gli effetti dei provvedimenti collegati) e con la seconda Nota di variazioni, con la quale si è infine provveduto a trasferire al bilancio le conseguenze contabili del disegno di legge finanziaria, nel testo approvato dalla Camera.

La Tavola n. 1 presenta i valori associati alle diverse fasi dell'esame in prima lettura del progetto di bilancio. La Tavola n. 1.1 scompone il quadro delle modifiche al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, introdotte presso la Camera.

Dalla Tavola n. 1.1, con riferimento all'anno 1991, si evidenzia con una certa chiarezza il valore complessivo, per competenza, della manovra, così come approvata in prima lettura.

Rispetto al progetto di bilancio a legislazione vigente, sul lato delle entrate finali, vi è un incremento di 32.966 miliardi, dei quali 25.511 miliardi sono da attribuire alle entrate tributarie; 12.601 miliardi rappresentano effetti di entrata associati al provvedimento collegato di entrata (S. 2514); sul lato delle spese finali si registra una riduzione di 8.537 miliardi, che risulta da un incremento di 11.504 miliardi delle spese correnti (al lordo degli interessi) e da una riduzione di 19.641 miliardi delle spese in conto capitale.

Complessivamente gli effetti contabili della manovra corrispondono in buona sostanza alla iniziale impostazione del Governo, fatta eccezione per i riflessi collegati alla decisione di far slittare temporalmente l'entrata in vigore della autonomia impositiva degli enti locali, nonché ad alcuni aggiustamenti di carattere marginale.

È noto che in prima lettura, proprio sulla base della decisione di far slittare l'operatività delle misure in materia di autonomia impositiva degli enti locali, è stato deliberato l'aumento dell'accantonamento per la copertura dei trasferimenti agli enti locali, per un valore di 2.731 miliardi; inoltre sono stati previsti aumenti di spesa corrente per ulteriori circa 1.100 miliardi. La copertura di queste maggiori spese correnti, pari a circa 3.600 miliardi, è stata reperita in buona sostanza attraverso l'incremento immediato (25 per cento) delle rendite catastali ai fini delle imposte dirette ed indirette e l'aumento delle imposte sulla benzina e sul gas metano.

Complessivamente le misure al nostro esame, considerando sia la legge finanziaria che i provvedimenti collegati, dovrebbero consentire di conseguire per il 1991 un fabbisogno del settore statale pari a 132.000 miliardi, mantenendo così fermi gli obiettivi enunciati con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Risulta quindi confermata una manovra che riflette immediatamente nei valori contabili del bilancio oltre 41.000 miliardi: 32.966 miliardi sul lato delle entrate e 8.537 miliardi su quello delle spese finali.

Anche dal punto di vista degli obiettivi da conseguire nel triennio, si può rilevare come le misure impostate dovrebbero garantire già nel 1991 la realizzazione di un valore positivo per quanto riguarda il fabbisogno primario (al netto cioè degli interessi).

La manovra dovrebbe consentire, per il 1991, di ridurre il risparmio pubblico negativo di ben 16.262 miliardi (da 70.234 miliardi del progetto di bilancio a legislazione vigente a 53.972 miliardi del progetto di bilancio integrato con la seconda Nota di variazioni); il saldo netto da finanziare risulta ridotto di 41.503 miliardi, passando da 159.889 miliardi del progetto di bilancio a legislazione vigente a 118.386 miliardi del progetto integrato con la seconda Nota di variazioni; al netto degli interessi il saldo netto passa da un valore negativo di 23.481 miliardi ad un valore positivo di 19.114 miliardi.

Questi dati contabili confermano l'ampiezza e la profondità delle misure adottate.

Tuttavia ciò non può impedire di mettere in evidenza i margini di incertezza che, soprattutto sul lato delle entrate, si proiettano negli anni a venire. In particolare l'insieme di misure in materia di rivalutazione dei beni di impresa e di emersione fiscale dei fondi in sospensione di imposta presentano elementi di incertezza che tuttavia, a nostro avviso, non dovrebbero essere eccessivamente enfatizzati.

In questo senso anche le entrate aggiuntive collegate a più incisive misure nel campo della lotta all'evasione, misure delineate con il provvedimento collegato S. 2514, dovrebbero potersi realizzare, sia pure con qualche margine di incertezza.

Più complesso e diversificato si presenta il quadro previsionale se collegato all'evoluzione economica internazionale ed interna. I segni di un rallentamento dell'economia internazionale sembrano farsi più chiari e tutto ciò probabilmente avrà effetti sul bilancio pubblico, soprattutto in termini di maggior ricorso agli strumenti di sostegno dei settori in difficoltà (cassa integrazione; prepensionamento).

2. L'esame dei documenti di bilancio relativi al 1991 ed al triennio 1991-1993, si è arricchito di un ulteriore elemento costituito dalla presentazione del bilancio sperimentale da parte del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (*Doc. C.*, n. 1). È noto che lo scopo di questo cosiddetto «bilancio parallelo» è quello di aggregare le unità elementari della gestione contabile (capitoli) onde fornire un quadro di riferimento strategico ai fini della decisione politica.

È forse opportuno ricordare che la riflessione sul bilancio sperimentale ha avuto proprio in Senato un impulso significativo: in questo senso sembra opportuno sviluppare il lavoro fin qui svolto, in particolare arricchendo le unità omogenee di elementi conoscitivi che

non si limitino ai soli parametri finanziari, ma tengano anche conto delle risorse fisiche complessivamente utilizzate e dei risultati ottenuti e che si intendono ottenere. Inoltre – come è stato osservato – lo sviluppo ulteriore del lavoro di sperimentazione dovrebbe essere indirizzato verso l'esatta individuazione, all'interno di ciascuna unità omogenea, delle spese di natura obbligatoria, nonché delle diverse quantificazioni rimesse a sedi normative esterne al bilancio, della individuazione di tutte le spese a pagamento differito. In sostanza la definizione di unità omogenee che rappresentino le effettive scelte strategiche di ciascun Ministero costituisce l'elemento che consente di spostare verso un livello più aggregato il potere emendativo del Parlamento.

Del resto, un approccio più puntuale alla struttura giuridica delle poste di bilancio dovrebbe fin da ora condurre alla esclusione di proposte emendative riferite a capitoli di natura obbligatoria: emendamenti diretti a capitoli che presentano una tale natura dovrebbero essere motivati con l'assunzione di errori nella costruzione del capitolo (per esempio una valutazione materialmente errata nel calcolo delle unità di personale di ruolo e non da considerare nella costruzione del capitolo; una valutazione errata del personale in pensione; ecc.).

In questo senso va sottolineato come sia risultato in qualche misura utile affrontare globalmente l'esame della struttura del bilancio attraverso la nuova riaggregazione per unità omogenee.

Come è noto, attraverso l'esame dei più rilevanti scostamenti percentuali tra assestamento 1990 e progetto di bilancio 1991 (integrato con la seconda Nota di variazioni), è stato possibile organizzare in Commissione un approfondito e analitico confronto con la Ragioneria generale dello Stato.

In quella sede sono state date risposte puntuali a molte delle questioni emerse attraverso l'esame del bilancio parallelo.

In particolare è emerso come, in un contesto di una generale lievitazione dei costi del personale, da collegarsi essenzialmente alla applicazione dei rinnovi contrattuali, esprimano ancora effetti di crescita della spesa i provvedimenti di reinquadramento nei profili professionali, adottati sulla base della legge n. 312 del 1980 sulle nuove qualifiche funzionali.

Più in generale tutta la vicenda dei rinnovi contrattuali, di recente avviata a conclusione, merita una specifica riflessione, sia in termini quantitativi, sia soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza del quadro istituzionale.

Probabilmente sono gli stessi meccanismi della legge-quadro del 1983, n. 93, che devono essere accuratamente riesaminati allo scopo di valutare se le forme e i modi della contrattazione disciplinati da tale legge siano ancora coerenti con le esigenze di una democrazia industriale, anche alla luce dei comportamenti che caratterizzano i nostri *partners* comunitari in questo settore.

3. Utilizzando il bilancio «parallelo», nella tavola n. 2 sono riportate le variazioni in termini percentuali degli stanziamenti di competenza mettendo a confronto il progetto 1991 (comprensivo della seconda Nota) e l'assestamento del 1990 (o legge di bilancio 1990 nei casi in cui l'assestamento presentava un maggior scarto per i singoli ministeri e le

quote di fondo speciale) riferite a ciascuno stato di previsione della spesa.

Pur con tutte le cautele e le approssimazioni possibili, la Tavola n. 2 consente di percepire, a grandi linee, alcune delle priorità implicite nella manovra di bilancio 1991.

In particolare emerge con chiarezza come la priorità di fondo sia costituita dall'«emergenza giustizia». Per questo dicastero l'incremento si registra sia tra l'assestamento 1990 e il progetto di bilancio 1991 (con la seconda Nota), sia tra i fondi speciali del triennio 1990-92 e quelli del triennio 1991-93: sommando le due componenti di crescita, una volta approvate le leggi che trovano copertura nei fondi speciali, la spesa complessiva del Ministero, in ragione soprattutto della nuova figura del giudice di pace, registrerà un incremento nominale di oltre il 50 per cento.

Gli altri tre Dicasteri per i quali si segnalano variazioni positive di un certo rilievo, sia sulla linea del progetto di bilancio a legislazione vigente sia su quella dei fondi di copertura, sono quelli dell'interno, della marina mercantile e dei beni culturali ed ambientali.

In particolare, per quanto riguarda la Marina mercantile ci troviamo di fronte ad uno dei settori nei quali l'intervento pubblico di sostegno ha assunto dimensioni veramente rilevanti. La spesa complessiva assomma a quasi 2.500 miliardi; la spesa in conto capitale, considerando sempre anche i fondi di copertura, assomma ad oltre 1.700 miliardi. Si tratta di risorse largamente più consistenti di quelle che si immagina di convogliare verso l'insieme delle Partecipazioni statali; in conto capitale per quest'ultimo settore si immagina di stanziare risorse, inclusi i fondi di copertura per nuove leggi, pari a 530 miliardi.

Per quanto riguarda più in particolare le variazioni in termini percentuali analizzate a livello di singole unità omogenee (vedi Tavola n. 3) è forse interessante sottolineare che proprio la tecnica del bilancio riclassificato ha consentito di dedicare uno specifico esame di carattere tecnico a queste problematiche, attraverso un'audizione del Ragioniere generale dello Stato e di suoi collaboratori. Questa audizione ha consentito di spiegare, attraverso una serie di valutazioni di ordine tecnico-contabile, le ragioni degli incrementi, attribuendole ai fattori di variazione legislativa ovvero a indirizzi complessivi nella impostazione del bilancio; in tutti i casi comunque è risultato possibile, nell'ottica del bilancio statale, chiarire le ragioni delle variazioni.

Si tratta di un approccio certamente più concreto e puntuale alle problematiche di bilancio, che dovrebbe essere ulteriormente approfondito e articolato, a misura che si sviluppa la tecnica del bilancio parallelo.

4. La sessione di bilancio in corso ha riproposto tutta la tematica della metodologia di costruzione del progetto di bilancio a legislazione vigente. La questione ha formato oggetto di specifico approfondimento nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio, alla quale pertanto si fa rinvio. In particolare comunque per quanto riguarda la costruzione dei fondi speciali a legislazione vigente dovrebbe risultare consolidata una tecnica in base alla quale il fondo speciale del progetto



del bilancio a legislazione vigente deve risultare pari al fondo della precedente legge finanziaria (secondo e terzo anno) diminuito degli accantonamenti positivi utilizzati ed incrementato degli accantonamenti negativi corrispondenti a provvedimenti approvati.

Più in generale si ribadisce l'opportunità che le convenzioni relative alla materia del progetto di bilancio a legislazione vigente si stabilizzino in modo definitivo: si tratta di una questione non indifferente, anche ai fini del calcolo della copertura della stessa legge finanziaria.

5. È opportuno infine richiamare l'attenzione sulle modifiche più significative introdotte in prima lettura al progetto di bilancio.

La modifica più importante per quanto riguarda il Tesoro si riferisce alla istituzione del capitolo 6878, recante il fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF; altra importante modifica ha riguardato il Ministero dei lavori pubblici, dove sono stati incrementati di 120 miliardi gli stanziamenti del capitolo 7501 (costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc.) e di 70 miliardi gli stanziamenti di cui al capitolo 8405 (spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione di edifici pubblici); complessivamente gli stanziamenti in conto capitale del Ministero dei lavori pubblici sono stati incrementati di 225 miliardi.

Viceversa numerosissime modifiche hanno riguardato il Ministero della difesa, con una riduzione complessiva degli stanziamenti per 41 miliardi circa, nonché una riduzione di 150 miliardi per il Ministero dell'agricoltura, relativamente al capitolo 7295 (fondo destinato a favore dei produttori agricoli, dell'orticoltura, della florivivaistica, ecc.).

Complessivamente gli emendamenti al progetto di bilancio hanno comportato un aumento delle spese correnti pari a 149 miliardi circa ed ad una diminuzione delle spese in conto capitale per 9,5 miliardi; le spese finali risultano quindi incrementate per 139 miliardi circa. Va comunque rilevato che queste modifiche sono state introdotte nel rispetto sostanziale degli obiettivi posti con il Documento di programmazione economico finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare per il 1991.

6. Il quadro delineato in precedenza intende fornire un primo punto di riferimento per l'avvio della discussione dei documenti di bilancio.

Questa seconda lettura sembra dover ruotare essenzialmente intorno a due tematiche: un incremento dei fondi da destinare alla ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia e della Basilicata; un possibile incremento dei fondi da destinare all'«emergenza giustizia».

Si tratta di due questioni di grande rilievo che vanno affrontate con sensibilità politica e spirito costruttivo.

Le soluzioni possono certamente essere trovate: tuttavia proprio le incertezze che caratterizzano il quadro economico internazionale e le persistenti difficoltà che segnano la finanza pubblica italiana devono convincere tutte le forze politiche che ogni soluzione può essere utilmente ricercata solo nel rigoroso rispetto dei vincoli e dei criteri che hanno caratterizzato l'impostazione della manovra di bilancio per il triennio 1991-1993.

Allentamenti di questi vincoli segnerebbero un arretramento destinato a lanciare un messaggio molto contraddittorio sia al mercato interno che ai nostri *partners* europei.

Come di recente ci è stato ricordato anche dal Fondo Monetario Internazionale, il nodo dell'è finanza pubblica rimane la questione cruciale del sistema economico italiano: l'integrazione finanziaria e monetaria dei mercati europei deve realizzarsi inderogabilmente in un quadro interno di equilibrio e di controllo strutturale dei conti pubblici.

7. Il dibattito svoltosi in Commissione sul bilancio ha toccato numerosi argomenti, come d'altra parte è logico avvenga, dato che nella sede della decisione di bilancio viene alla luce l'aspetto finanziario di tutto l'intervento dello Stato. Naturalmente, non è possibile rispondere a tutte le questioni che sono state poste, tuttavia il clima di ragionevolezza che ha improntato la discussione induce a rendere esplicite, sia pure sinteticamente, le riflessioni che gli argomenti utilizzati hanno provocato.

Per quanto riguarda le entrate, è stata sollevata la questione che un'evoluzione economica peggiore di quella prevista dal Governo renderebbe inattendibili le previsioni stesse. Il semplice fatto che le previsioni del Governo sull'evoluzione economica siano più ottimistiche di quelle effettuate da altre organizzazioni non dovrebbe stupire, è un fatto naturale, dato che il Governo sconta gli effetti di una manovra, espressione di una precisa volontà politica: manovra nella quale evidentemente crede chi sostiene il Governo. Un'altra questione nasce in relazione all'ipotesi se una situazione di grande incertezza sull'evoluzione economica internazionale (come è quella attuale) rende possibile un andamento dell'economia diverso da quello previsto. In questo caso, piuttosto che mettere in discussione le stime del Governo, è necessario sapere che a fronte del verificarsi di determinate situazioni occorrerà intervenire con strumenti adeguati.

Sempre relativamente alle entrate, è stata sollevata la questione dell'equità del prelievo fiscale nel nostro Paese. È certo che esistono problemi in questo senso, ma sono proprio questi problemi che il Governo sta affrontando, da ultimo con la revisione del trattamento tributario delle famiglie e con la revisione delle agevolazioni fiscali, cioè con le due deleghe contenute nel disegno di legge di accompagnamento in materia di entrate (Atto Senato n. 2514). Con la prima delega si tende proprio a ridurre il carico fiscale sulle famiglie, proporzionandolo meglio alla effettiva capacità contributiva; con la seconda delega si tende a concentrare le spese fiscali sui settori che effettivamente necessitano di un sostegno pubblico.

Per quanto riguarda le privatizzazioni, sulle quali sono state sollevate molte critiche, ci si può limitare a rilevare che il senso di quanto si sta facendo sta non tanto nella scelta di limitare l'area dell'intervento pubblico, quanto piuttosto nel mobilitare tutte le risorse a disposizione dello Stato, da indirizzare verso i settori di intervento via via prioritari, senza lasciarle immobilizzate nei settori nei quali sono state collocate dalle vicende storiche. Naturalmente, per realizzare il gettito previsto nel 1991 è necessario un forte impegno del Parlamento e del Governo.

8. In materia di spesa sono state sollevate questioni relativamente alle pensioni, ma un disegno di legge governativo in corso di esame da parte del Senato utilizza gli stanziamenti disponibili per la perequazione e rappresenta certamente un passo (non sufficiente, ma comunque positivo) in direzione della soluzione del problema.

Si è anche sollevata la questione se le leggi di spesa successive al bilancio, ed in particolare le cosiddette leggi speciali, contenenti procedure di carattere essenziale per l'esecuzione di interventi in materia di opere pubbliche, non finiscano col vanificare le decisioni complessive. Ma così non è se la legislazione di spesa si mantiene entro i limiti e le risorse definite nei documenti di bilancio; d'altra parte, la Commissione bilancio ha come compito specifico proprio il monitoraggio della coerenza tra legislazione di spesa e legge di bilancio.

Per quanto riguarda infine le questioni sollevate in tema di procedura, relativamente al rapporto tra provvedimenti collegati, legge finanziaria e bilancio, il relatore al bilancio, non può in questa sede che confermare l'orientamento emerso in Commissione in sede di emissione del parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria, orientamento che in sostanza riconosceva piena legittimità alle proposte del Governo ed alla procedura seguita presso la Camera dei deputati.

9. A conclusione del dibattito, il Ministro delle finanze ha avuto modo di svolgere importanti considerazioni in tema di politica fiscale e di operatività dell'Amministrazione, nell'ambito delle quali è emersa l'improcrastinabile esigenza di potenziare la macchina amministrativa del Ministero delle finanze. Le prossime scadenze europee, rese più cogenti anche grazie al particolare impegno profuso nel corso dell'attuale semestre di Presidenza italiana, impongono una sorta di «riconversione» degli apparati amministrativi, che, ove non siano portati ad un livello di efficienza paragonabile a quello esistente nei nostri *partners* comunitari, costituiranno il motivo del concentrarsi nel nostro Paese di una crescente pressione di carattere evasivo ed elusivo dei tributi. Anche per fare il punto su questa situazione, il Ministro si è impegnato a svolgere una approfondita disamina delle principali questioni di politica tributaria nel corso del prossimo mese di gennaio, affinché, senza i limiti imposti dai tempi ristretti della sessione del bilancio, il Governo possa più ponderatamente valutare, in confronto con il Parlamento, i temi di maggiore rilievo.

10. Per quanto concerne l'esame degli emendamenti, si deve ricordare che la Commissione ha accolto solo una proposta di modifica, peraltro trasmessa dalla Commissione difesa, tendente ad ottenere un modico innalzamento del numero degli ufficiali piloti trattenibili in servizio, di cui all'articolo 13 del disegno di legge. Relativamente agli altri due emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, occorre far presente che la Commissione ha respinto l'emendamento 13.Tab.12.2, concernente variazioni compensative nell'ambito della Tabella del Ministero della difesa. È stato ugualmente respinto l'emendamento 21.Tab.20.1, in materia di incremento delle spese per la propaganda turistica, di competenza del Ministero del turismo, e approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

È infine da notare che, ove l'Assemblea confermasse l'emendamento approvato, potrebbe essere opportuno apportare una modifica di carattere formale, all'articolo 2, comma 6, onde fare più correttamente riferimento all'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anzichè alla precedente legislazione in materia di disciplina degli stupefacenti.

Per quanto concerne gli ordini del giorno sul bilancio, il Governo ha accettato quello n. 0/2547/1/5, a firma Andreatta, in tema di ripartizione in maggior numero di capitoli delle spese relative ai servizi segreti; quello n. 0/2547/2/5, a firma Sposetti, in tema di edilizia scolastica è risultato respinto; ugualmente respinto è stato quello n. 0/2547/4/5, a firma Rastrelli, in tema di criteri di scelta dei giovani per la chiamata alle armi; l'ordine del giorno n. 0/2547/3/5, a firma Vesentini e Callari Galli, in materia di strutture interuniversitarie, è stato invece accolto dal Governo.

Con queste osservazioni, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di bilancio per il 1991 e del bilancio pluriennale 1991-1993.

DELL'OSSO, *relatore generale*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

## DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1991-1993: PROPOSTA INIZIALE, PRIMA E SECONDA NOTA DI VARIAZIONI

(miliardi di lire)

	1991			1992			1993		
	DDL di bilancio originario	DDL di bilancio + prima nota di variazioni	DDL di bilancio + effetti fin. e coll. + seconda nota	DDL di bilancio originario	DDL di bilancio + prima nota di variazioni	DDL di bilancio + effetti fin. e coll. + seconda nota	DDL di bilancio originario	DDL di bilancio + prima nota di variazioni	DDL di bilancio + effetti fin. e coll. + seconda nota
<b>ENTRATE</b>									
1. Tributarie .....	362.600	363.105	388.111	389.200	390.105	412.417	414.020	415.225	431.755
2. Extra-tributarie .....	65.670	67.640	67.525	70.207	74.159	71.912	75.122	79.331	76.827
3. Alienazioni ed ammortamenti .....	636	637	6.236	663	663	6.663	688	688	6.288
4. Entrate finali .....	428.906	431.382	461.872	460.070	464.927	490.992	489.830	495.244	514.870
<b>SPESE</b>									
5. Spese correnti nette interessi .....	362.097	358.840	372.109	283.599	381.745	394.340	395.858	386.940	394.009
6. Interessi .....	136.408	137.500	137.500	130.852	131.991	139.991	128.547	129.734	139.734
7. Spese correnti .....	498.505	496.340	509.609	414.451	513.736	534.331	524.405	516.674	533.743
8. Spese in conto capitale .....	90.291	90.291	70.650	96.482	96.482	94.709	100.502	100.503	102.608
9. Spese finali .....	588.796	586.631	580.259	510.933	610.218	629.040	624.907	617.177	636.351
<b>SALDI</b>									
Risparmio pubbl. neg. ....	70.234	65.595	53.972	55.044	49.472	50.003	28.241	22.118	25.161
SNF netto interessi .....	23.481	17.749	-19.114	20.017	13.300	-1.943	-492	-7.801	-18.253
SNF .....	159.889	155.249	118.386	150.869	145.291	138.048	128.055	121.933	121.481

TAVOLA 1.1

MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 1991-93 APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
(miliardi di lire)

	1991	1992	1993
<b>ENTRATE</b>			
1. tributarie .....	25.511	23.217	17.735
2. extra-tributarie .....	1.855	1.705	1.705
3. alienazioni ed ammortamenti .....	5.600	6.000	5.600
4. entrate finali .....	32.966	30.922	25.040
<b>SPESE</b>			
5. spese correnti nette interessi .....	10.012	110.741	- 1.849
6. interessi .....	1.092	9.139	11.187
7. spese correnti .....	11.104	119.880	9.338
8. spese in conto capitale .....	- 19.641	- 1.773	2.106
9. spese finali .....	- 8.537	118.107	11.444
<b>SALDI</b>			
Risparmio pubbl. neg. ....	- 16.262	- 5.041	- 3.080
Saldo netto da finanziare netto interessi .....	- 42.595	- 21.960	- 17.761
Saldo netto da finanziare .....	- 41.503	- 12.821	- 6.574

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TAVOLA 2

VARIAZIONI IN TERMINI PERCENTUALI DEI MINISTERI TRA ASS 1990 (O LB 90) E PBLV 91 (1)  
(seconda Nota)

Min.	Var mn.	Var fondi	Note
1	- 1,14	- 24,55	LB 1990
2	7,65	6,74	LB 1990
3	6,01	16,09	
4	- 20,85	- 33,33	
5	13,19	97,68	
6	- 1,64	146,47	LB 1990
7	7,69	- 53,04	
8	14,80	9,79	LB 1990
9	- 4,51	- 13,64	
10	- 1,35	7,58	LB 1990
11	0,00	0,00	
12	3,01	- 53,33	
13	- 0,81	2944,21	LB 1990
14	- 21,92	- 7,55	
15	- 3,58	- 43,36	LB 1990
16	24,93	- 53,00	
17	3,30	55,85	
18	- 91,52		
19	14,38	- 90,91	
20	- 18,83	- 58,33	
21	6,37	18,75	
22	- 42,77	- 57,38	
23	0,63	11,22	

(1) ASS = assestamento  
 LB = legge di bilancio  
 PBLV = progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente

Fonte Servizio del Bilancio-Senato

## TAVOLA 3

UNITÀ CHE HANNO REGISTRATO UN ELEVATO INCREMENTO PERCENTUALE  
TRA ASS 1990 E PBLV 1991 (seconda Nota)

Min	Unità	Descrizione	Incremento	Note	
1	2	Servizi generali - Servizi per la sicurezza .....	18,00	LB 1990	
	8	Magistrature amm. e contabile - Altre .....	36,00		
	9	Avv. Stato - Personale .....	17,00		
	10	Avv. stato - Altre .....	60,00		
	13	Imprese editoriali .....	>100		
	14	RAI .....	30,00		
	22	Imprese editoriali - Investimenti .....	>100		
2	11	Fondo sanitario nazionale .....	18,00	LB 1990	
	18	Azienda di stato servizi telefonici .....	67,00		
	29	Consob .....	13,50		
	36	Risorse proprie comunità europee .....	13,29		
	39	Interventi diversi .....	>100		
	41	Fondo rinnovi contrattuali .....	14,23		
	42	Fondi di riserva .....	13,32		
	57	Cooperazione allo sviluppo .....	18,90		LB 1990
	67	Ente Ferrovie dello Stato .....	19,00		
	74	Fondo rotazione politiche comunitarie .....	35,00		
83	SACE .....	>100			
3	10	Personale GdF .....	39,00		
	14	Potenziamento strutture GdF .....	29,00		
	18	Altre catasto .....	>100		
	19	Tasse e imposte indirette .....	36,00		
	30	Personale dogane .....	62,00		
	36	Servizi informatici anagrafe tributaria .....	30,00		
4	3	Istituti di ricerca .....	16,60		
5	4	Spese di giustizia .....	>100		
	6	Personale ist. pena .....	17,00		
6	1	Personale .....	25,90		
	5	Servizio cifra .....	46,00		



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TAVOLA 3

Min.	Unità	Descrizione	Incremento	Note
7	2	Formazione personale .....	32,00	
	3	Servizi informatici .....	41,00	
	5	Personale oneri ind. scuola .....	12,10	
	11	Personale istr. elementare .....	11,80	
	14	Personale primo grado .....	10,11	
	17	Personale classica scient. ....	16,10	
8	1	Personale .....	13,73	
	5	Personale P.S. ....	24,20	
	9	Personale prot. civile .....	12,60	
	14	Prot. e assistenza sociale .....	>100	
9	1	Personale .....	17,00	
	7	Opere mar. e portuali .....	86,00	
	18	Opere igieniche .....	30,90	
10	1	Personale .....	30,00	
	3	Personale motorizzazione civile .....	21,00	
	22	Opere infr. e ferrovie minori .....	>100	
12	1	Personale .....	16,50	
	5	Personale FFAA .....	19,50	
	19	Personale CC .....	18,60	
	20	Formazione ed addestramento .....	50,00	
	23	Potenziamento strutture .....	95,00	
	26	Altre .....	14,40	
13	3	Personale Corpo forestale .....	27,80	
	4	Mantenimento, equipaggiamento .....	50,00	
14	14	Miniere .....	>100	
15	1	Personale .....	17,00	
17	14	Imprese navalmeccaniche .....	67,00	
	18	Opere marittime e portuali .....	>100	
19	9	Fondo int. asili nido .....	29,00	LB 1990
23	4	Funzionamento amministrativo e didattico .....	13,20	

Fonte Servizio del Bilancio

**PARTE SECONDA**  
*(Disegno di legge finanziaria)*

1. *Profili di metodo*

ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge finanziaria per il 1991 presenta una impostazione di metodo, per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria ed in particolare le modalità con le quali si realizza il collegamento con i provvedimenti di accompagnamento, sensibilmente diversa da quella adottata per la finanziaria 1990.

Questa diversità è da collegarsi, innanzitutto, alla deludente esperienza dell'esame parlamentare dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1990. Questa esperienza - come ha osservato la 5<sup>a</sup> Commissione permanente nel parere reso al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126, comma 4, del Regolamento - ha indotto il Governo ad abbandonare, per il 1991, la tecnica dei fondi speciali negativi.

In buona sostanza gli effetti finanziari, di maggiore entrata ovvero di riduzione di spesa, associati ai provvedimenti collegati, non risultano completamente riflessi negli equilibri contabili espressi dalla sola «finanziaria»: è noto che attraverso i fondi speciali negativi risulta possibile dimensionare la parte positiva degli accantonamenti da iscrivere nel capitolo destinato a finanziare i provvedimenti *in itinere*, riducendola di una quota corrispondente all'effetto dei provvedimenti collegati.

Nella legge finanziaria 1991 l'effetto di copertura delle maggiori spese correnti viene ottenuto attraverso la previa acquisizione delle risorse liberate dai provvedimenti collegati: questa scelta - sostanzialmente condivisa dall'altro ramo del Parlamento - crea un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra provvedimenti collegati e legge finanziaria. In altri termini il disegno di legge finanziaria può considerarsi coperto ai sensi del comma 5 dell'art. 11 (copertura degli oneri correnti) della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, «solo a condizione che siano state preventivamente deliberate le disposizioni che generano parte delle risorse necessarie alla copertura dei predetti maggiori oneri correnti», disposizioni collocate nei provvedimenti collegati.

Questa vicenda ha formato oggetto di specifica riflessione presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della procedura preliminare, di carattere consultivo, di cui al citato art. 126, comma 4, del Regolamento.

Le conclusioni della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sono state poi utilizzate dal Presidente del Senato ai fini delle comunicazioni all'Assemblea riguardanti lo schema di copertura della finanziaria.

Al riguardo è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la copertura degli oneri correnti, gli elementi informativi presentati dal Ministero delle finanze presso la 6<sup>a</sup> Commissione permanente del

Senato - con riferimento agli effetti da associare al disegno di legge collegato in materia di entrate (S. 2514), hanno portato a rilevare una copertura per l'anno 1992, pari a 197 miliardi. Tuttavia, nel corso dell'*iter* del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati, attraverso un più accurato riesame delle stime associate al provvedimento collegato di entrata il problema è stato risolto. In ogni caso, per opportuna conoscenza si allega lo schema di copertura degli oneri correnti utilizzato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini dell'emissione del richiamato parere al Presidente del Senato.

Sempre sul piano metodologico, anche allo scopo di mettere bene a fuoco i conseguenti profili procedurali in materia di inammissibilità delle proposte emendative, è utile ricordare che il Senato, approvando la risoluzione con la quale si è deliberato il Documento di programmazione 1991-1993, ha stabilito di assumere ai fini della valutazione di conformità del testo della legge finanziaria alle regole di cui al comma 6 dell'art. 11 della legge n. 468 il valore del saldo netto da finanziare, indicato nel Documento di programmazione.

Ricordo che nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione si è confermato il valore di vincolo, per il solo 1991, del saldo netto da finanziare, così come indicato nella Nota di aggiornamento che il Governo ha presentato con riferimento al Documento di programmazione 1991-1993: i valori di tale Nota di aggiornamento sono riportati nella seconda Nota di variazioni al bilancio dello Stato.

Pertanto con la sessione di bilancio in corso si può ragionevolmente affermare che il complesso sistema di vincoli e di regole fissato dalla legge n. 468, come modificata dalla legge n. 362, comincia ad andare a regime.

Nella precedente sessione di bilancio si sono cercati di stabilizzare i criteri applicativi delle regole di copertura degli oneri correnti (comma 5 dell'art. 11); in questa sessione si è applicato per la prima volta con effetto di vincolo anche il comma 6 (regole di adeguamento delle entrate e delle spese), riferendolo tuttavia al solo anno 1991; per gli anni 1992 e 1993 queste regole hanno un significato di tipo programmatico.

È significativo che, pur tra persistenti incertezze, che riguardano soprattutto i criteri di impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente, nei concreti comportamenti dei soggetti politici che danno corpo, nelle procedure parlamentari, alle scelte di bilancio (Governo, maggioranza ed opposizioni) vi sia convergenza sull'esigenza di considerare queste regole e questi vincoli come un profilo autolimitativo ormai giuridicamente acquisito al nuovo processo di bilancio.

È interesse comune di tutti questi soggetti politici, a cominciare dal Governo, valorizzare questi profili ed applicarli con cura e rigore, sin dalla fase di formazione dei documenti di bilancio.

Da questo punto di vista si può forse osservare che la sessione di bilancio 1991-1993 conferma che la riforma del 1988, pur obiettivamente complessa in molti suoi profili applicativi, intendeva comunque imprimere una forte valenza di manovra sull'entrata alla legge finanziaria (intesa come strumento che acquisisce direttamente le risorse aggiuntive operando sulle parti mobili del sistema del prelievo obbligatorio), creando le condizioni per la contestuale approvazione,

nella sessione di bilancio, di quelle limitate misure, necessarie a dare concretezza alle correzioni sui flussi di entrata e di spesa, *già a partire dal primo anno*.

In questa ottica, i due suggerimenti di ordine metodologico avanzati nel parere al Presidente del Senato, reso dalla Commissione bilancio, agli effetti dell'accertamento della copertura del disegno di legge finanziaria, dovrebbero poter costituire un ulteriore obiettivo da raggiungere e consolidare nella prossima sessione di bilancio.

Mi riferisco, in primo luogo, al criterio secondo il quale i fondi negativi, agli effetti della copertura degli oneri correnti, devono essere rigorosamente collegati ad iniziative legislative già depositate presso le Camere; in secondo luogo, all'idea di normativizzare lo schema di copertura, facendone oggetto di formale deliberazione, attraverso una specifica disposizione approvativa che fa rinvio a tale schema.

Al riguardo è opportuno sottolineare che tutta la problematica della copertura della legge finanziaria, al di là dei tecnicismi contabili, sottende una questione di carattere sostanziale, che è poi all'origine delle disposizioni che regolano la materia. Si tratta del criterio in base al quale le nuove o maggiori decisioni di spesa corrente, non fronteggiabili nell'ambito di una fisiologica crescita delle entrate dei primi due titoli, devono trovare rispettivi mezzi di copertura attraverso modifiche del quadro normativo (maggiori entrate o riduzioni nette di spesa corrente) idonee a ricostituire un'equilibrata struttura nella parte corrente del bilancio.

In questo senso le convenzioni che sono alla base della costruzione del bilancio a legislazione vigente assumono un significato cruciale ai fini della stessa esatta quantificazione degli oneri correnti da coprire con la legge finanziaria; come un significato cruciale assume una coerente distribuzione dei materiali normativi tra legge di bilancio e legge finanziaria, non sulla base di criteri erratici, ma su un discrimine fondato proprio sulla necessità di coprire tutti gli incrementi correnti collocati nell'area della finanziaria.

## *2. La manovra di finanza pubblica e l'evoluzione del quadro macroeconomico*

Con il Documento di programmazione economico-finanziaria 1991-1993, presentato alle Camere nello scorso mese di maggio, il Governo ha posto un obiettivo importante alla manovra di finanza pubblica per il 1991: ottenere nel 1991 un avanzo al netto degli interessi nel conto di cassa del settore statale. L'obiettivo, accolto nelle risoluzioni parlamentari conseguenti al Documento citato, è stato sostanzialmente mantenuto in sede di predisposizione della manovra, anche se il mutamento della situazione economica internazionale e gli stessi andamenti tendenziali della finanza pubblica hanno condotto a modificare (con apposita Nota di aggiornamento, presentata contestualmente ai documenti di bilancio alla fine di settembre) il quadro programmatico di competenza del bilancio dello Stato che, comunque (in coerenza con l'obiettivo di avanzo primario del settore statale), continua ad evidenziare già dal 1991 un saldo al netto degli interessi positivo.

Secondo le stime della Relazione previsionale e programmatica, alla fine dell'anno in corso il conto del settore statale chiuderà con un fabbisogno complessivo nell'ordine di 140.000 miliardi, contro i 135.600 stimati nel Documento di programmazione economica e finanziaria di maggio.

Per il 1991 le stime tendenziali effettuate dal Governo a settembre chiudevano con un fabbisogno complessivo nell'ordine dei 180.000 miliardi (contro i 173.100 miliardi del Documento di programmazione economica e finanziaria di maggio). Nonostante il peggioramento delle previsioni tendenziali tra maggio e settembre, il Governo, opportunamente, manteneva gli obiettivi definiti nel Documento di programmazione economica e finanziaria. Per conseguire l'obiettivo di fabbisogno 1991 pari a 132.000 miliardi (quasi coincidenti con i 130.900 miliardi indicati a maggio) era dunque necessaria una manovra correttiva nell'ordine dei 48.000 miliardi.

Come risulta dal prospetto n. 2, allegato (tratto dal *Bollettino economico* della Banca d'Italia dell'ottobre 1990) la correzione risultava da maggiori entrate per 28.400 miliardi minori spese al netto degli interessi per 19.600 miliardi, ed una riduzione di 3.500 miliardi della spesa per interessi, conseguente al miglioramento del fabbisogno.

Per quanto riguarda le entrate, una parte significativa della manovra (oltre 13.000 miliardi per le entrate tributarie e contributive, e 5.600 miliardi per alienazioni di quote del patrimonio dello Stato) era affidata ai provvedimenti collegati alla legge finanziaria. Per il resto si trattava di misure di entrata recate direttamente dal disegno di legge finanziaria (principalmente anticipo dei versamenti IVA, revisione degli estimi catastali e aumento della imposta di bollo); il disegno di legge finanziaria peraltro conteneva altre misure di entrata (aliquote degli acconti IRPEF, IRPEG ed ILOR, acconto ed aliquota dell'imposta sostitutiva sugli interessi, copertura della eliminazione automatica del *fiscal drag*) che costituivano un mero mantenimento di misure già in vigore nel 1990.

Per quanto riguarda le uscite, le riduzioni riguardavano soprattutto il finanziamento della spesa sanitaria (oltre 5.000 miliardi rispetto all'andamento tendenziale), ed il contenimento delle prestazioni pensionistiche e delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SCHEMA COPERTURA ONERI CORRENTI

Testo approvato dalla Camera dei deputati  
(miliardi di lire)

	1991	1992	1993
<b>1. Disponibilità di copertura</b>			
Nuove o maggiori entrate tributarie			
Disegno di legge finanziaria (articolato) .....	15.660	13.497	11.995
Programmate con provvedimenti collegati .....	12.601	15.720	19.140
	<u>28.261</u>	<u>29.217</u>	<u>31.135</u>
Nuove o maggiori entrate extra-tributarie			
Disegno di legge finanziaria (Tabella C) .....	5	5	5
Programmate con provvedimenti collegati .....	1.700	1.700	1.700
	<u>1.705</u>	<u>1.705</u>	<u>1.705</u>
Minori spese correnti			
Disegno di legge finanziaria (art. 13, comma 2 - eliminazione contributo art. 17, legge n. 160 del 1975) .	160	160	160
Disegno di legge finanziaria (Tabella E) .....	200		
	<u>360</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
<b>1. TOTALE MEZZI DI COPERTURA .....</b>	<b>30.326</b>	<b>31.082</b>	<b>33.000</b>
<b>2. Oneri correnti da coprire</b>			
Tabella A disegno di legge finanziaria - differenza rispetto alla legislazione vigente .....	6.907	5.824	10.877
Nuove o maggiori spese correnti			
Disegno di legge finanziaria (art. 11 - Ente ferrovie, Fondo nazionale trasporti) .....	2.989	3.009	2.966
Disegno di legge finanziaria (Tabella C) .....	8.109	12.524	19.479
	<u>11.098</u>	<u>15.533</u>	<u>22.445</u>
Minori entrate tributarie			
Disegno di legge finanziaria - art. 3 ( <i>fiscal-drag</i> ) e art. 5, comma 2 (aumento detrazioni carichi familiari) .....	3.250	4.900	5.100
Programmate con provvedimenti collegati (IRPEF- quoziente familiare: soppressione ILOR artigiani, piccole imprese) .....	0	2.000	9.500
	<u>3.250</u>	<u>6.900</u>	<u>14.600</u>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

	1991	1992	1993
<b>Minori entrate extra-tributarie</b>			
Disegno di legge finanziaria - art. 13, comma 5 (entrata in vigore dal 1° luglio 1991 della quota di fiscalizzazione dei contributi sanitari non coperta, di cui al decreto legge n. 129 del 1990, come convertito dalla legge n. 210 del 1990) .....	1.820	3.952	4.209
<b>2. TOTALE ONERI CORRENTI DA COPRIRE .....</b>	<b>23.075</b>	<b>32.209</b>	<b>52.131</b>
<b>3. = 1-2 DISPONIBILITÀ RESIDUA DI COPERTURA (+) O COPERTURA DA REPERIRE (-) .....</b>	<b>7.251</b>	<b>- 1.127</b>	<b>- 19.131</b>
<b>4. ACCANTONAMENTI NEGATIVI TABELLA A .....</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>19.150</b>
<b>5. = 3+4 SALDO COMPLESSIVO COPERTURA (+ : disponibilità residua; - : copertura da reperire) .....</b>	<b>7.251</b>	<b>423</b>	<b>19</b>
<b>6. Modifiche della valutazione degli effetti sulle entrate tributarie del provvedimento collegato S. 2514, conseguenti agli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, secondo la relazione tecnica integrativa del Ministero delle finanze</b>			
Rivalutazione beni di impresa .....	0	- 620	545
Aumento deduzioni ai fini ILOR .....	0	0	- 430
<b>6. TOTALE MODIFICHE .....</b>	<b>0</b>	<b>- 62</b>	<b>- 115</b>
<b>7. = 5+6 SALDO COMPLESSIVO COPERTURA comprensivo aggiornamento effetti (atto Senato n. 2514) (+ : disponibilità residua; - : copertura da reperire) .....</b>	<b>7.251</b>	<b>- 197</b>	<b>134</b>

*Raccordo con lo schema copertura Camera*

<b>7. SALDO COMPLESSIVO COPERTURA .....</b>	<b>7.251</b>	<b>- 197</b>	<b>134</b>
<b>Ulteriori partite considerate nello schema di copertura Camera</b>			
8. <i>Maggiori entrate tributarie (emendamento al PBLV) ....</i>	20	20	20
9. <i>Minori spese correnti (emendamenti al PBLV) .....</i>	75	131	152
10. <i>Maggiori spese correnti (emendamenti al PBLV) .....</i>	150	170	190
<b>11. = 7+8+9-10 Saldo complessivo .....</b>	<b>7.196</b>	<b>- 216</b>	<b>116</b>

PROSPETTO 1

## FABBISOGNO DI CASSA DEL SETTORE STATALE

*(in miliardi di lire)*

	1990		1991			
	Programm DPEF	Preconsunt Rel. Prev e Programm	Tendenz DPEF	Tendenz. Rel Prev e Programm.	Programm. DPEF	Programm Rel Prev e Programm.
	Magg. 1990	Sett. 1990	Magg. 1990	Sett 1990	Magg 1990	Sett 1990
Fabbisogno primario .....	10.450	15.650	31.200	36.400	- 6.600	- 8.100
Interessi (netti retroattivi) .....	125.150	124.350	141.900	143.600	137.500	140.100
Fabbisogno complessivo .....	135.600	140.000	173.100	180.000	130.900	132.000



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO 2

## EFFETTI DELLA MANOVRA SUI FLUSSI DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO (\*)

	Miliardi di lire
Maggiori entrate .....	28.400
Disegno di legge finanziaria 1991 .....	6.130
Revisioni estimi catastali .....	700
Aumento detrazione carichi familiari .....	- 450
Anticipo versamento IVA .....	5.800
Aumento imposta di bollo .....	1.500
Aumento concessioni governative .....	80
Ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali .....	- 1.500
Decreto-legge 28 settembre 1990, n. 267 .....	500
Tassazione dei <i>capital gains</i> .....	500
Disegni di legge collegati .....	18.650
Rivalutazione beni d'impresa .....	4.400
Emersione fondi in sospensione d'imposta .....	4.000
Ravvedimento operoso .....	50
Contributi C.I.G. straordinaria .....	700
Alienazione beni patrimoniali .....	5.600
Contributi sanitari .....	1.200
Diritti Camere di commercio .....	200
Autonomia impositiva enti locali .....	2.500
Provvedimenti da adottare .....	3.120
Revisione coefficienti presuntivi .....	2.500
Adeguamento accise .....	620
Minori spese .....	19.600
Disegno di legge finanziaria 1991 .....	3.050
Ammortamento mutui partecipazioni statale e altri interventi .....	3.050
Disegni di legge .....	8.050
Sanità .....	5.150
Contratti formazione e assunzione lavoratori in C.I.G. .....	800
Blocco del <i>turn-over</i> .....	500
Invalidità civile .....	500
Posticipazione età pensionabile .....	100
Trasferimenti a regioni .....	1.000
Decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269 .....	4.000
Riduzione mutui Cassa depositi e prestiti .....	4.000
Rideterminazione stanziamenti di bilancio .....	1.000
Risparmio interessi .....	3.500
TOTALE ...	48.000

(\*) Gli importi sono il risultato di mere riclassificazioni delle valutazioni ufficiali, relative al settore statale

N.B. Le cifre riportate possono differire da quelle dei prospetti successivi che sono riferiti al bilancio dello Stato di competenza; inoltre nel Prospetto 2 non si tiene conto delle misure di entrata che costituiscono mero mantenimento delle misure già in vigore nel 1990.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 3

ENTRATE TRIBUTARIE  
(miliardi di lire)

	1991	1992	1993
<i>Effetti disegno di legge finanziaria come immessi in bilancio con II Nota di variazioni</i>			
Maggiori entrate			
Acconti, IRPEF, IRPEG e ILOR .....	2.200	230	250
Aliquota ed acconto imposta sostitutiva .....	1.500	3.820	2.200
Revisione estimi catastali			
<i>testo originario</i> .....	700	1.400	5.600
<i>modifiche Camera</i> .....	2.300	1.750	- 1.000
Revisione estimi testo Camera .....	3.000	3.150	4.600
Imposta fabbricazione benzina .....	1.035	1.080	1.130
Imposta metano .....	168	180	195
Indeducibilità mutui seconda casa .....	-	75	150
Indeducibilità ILOR .....	-	3.000	1.500
Anticipo versamento IVA .....	5.800	-	-
Indeducibilità IVA autovetture .....	300	300	300
Imposta bollo .....	1.500	1.500	1.500
Concessioni governative .....	80	80	80
Imposta spettacolo .....	77	82	90
1. Totale maggiori entrate .....	15.660	13.497	11.995
Minori entrate			
<i>Fiscal drag</i> .....	2.800	4.300	4.500
Detrazioni carichi di famiglia .....	450	600	600
2. Totale minori entrate .....	3.250	4.900	5.100
3. = 1.-2. TOTALE DDL FINANZIARIA (maggiori entrate nette)	12.410	8.597	6.895

*Effetti disegno di legge collegato (A.S. 2514), come immessi in bilancio con emendamento governativo al progetto di bilancio, accolto dalla V Commissione della Camera dei deputati (cfr. Bollettino Commissioni, 31-10-1990, pag. 36)*

Maggiori entrate			
Rivalutazione beni e smobilizzi .....	8.400	7.730	-
Suppressione agevolazioni .....	-	1.000	9.000
Ravvedimento operoso e trib. sop. ....	50	100	150
Entrate programmate .....	4.151	6.890	9.990
5. Totale maggiori entrate .....	12.601	15.720	19.140

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: PROSPETTO 3

	1991	1992	1993
<b>Minori entrate</b>			
Esenzione ILOR artigiani .....	-	2.000	2.500
Trattamento trib. redditi familiari .....	-	-	7.000
<b>6. Totale minori entrate .....</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>
<b>7. = 5.-6. TOTALE DDL COLLEGATO (maggiori entrate nette) .</b>	<b>12.601</b>	<b>13.720</b>	<b>9.640</b>
<i>7-bis. Modifiche della valutazione degli effetti sulle entrate tributarie del provvedimento collegato (atto Senato 2514), conseguenti agli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, secondo la relazione tecnica integrativa del Ministero delle finanze</i>			
Rivalutazione beni di impresa .....	-	- 620	545
Aumento deduzioni ai fini ILOR .....	-	-	- 430
<b>7-bis. TOTALE COLLEGATO COMPRENSIVO EFFETTI MODIFICHE . . . .</b>	<b>12.601</b>	<b>13.100</b>	<b>9.755</b>
<i>Effetti del decreto-legge n. 267 del 1990 (capital gains) immessi in bilancio con I Nota di variazioni (settembre)</i>			
<b>8. TOTALE DECRETO-LEGGE (maggiori entrate nette) .....</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>
<i>Effetti emendamenti governativi al progetto di bilancio, accolti dalla V Commissione e dall'Assemblea Camera</i>			
<b>Aumenti delle previsioni di entrata</b>			
IRPEF .....	500	500	500
Tassa concessioni governative .....	20	20	20
<b>9. Totale aumenti entrata .....</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<b>Riduzioni delle previsioni di entrata</b>			
IRPEG .....	500	500	500
Imposte fabbricazioni oli minerali .....	25	25	25
<b>10. Totale riduzioni entrata .....</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>11. = 9.-10. TOTALE EMENDAMENTI (maggiori entrate nette)</b>	<b>- 5</b>	<b>- 5</b>	<b>- 5</b>

PROSPETTO 4

**ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**  
(miliardi di lire)

	1991	1992	1993
<i>Disegno di legge finanziaria</i>			
<b>Maggiori entrate</b>			
1. Tabella C .....	5	5	5
<b>Minori entrate</b>			
2. Entrata in vigore dal 1° luglio 1990 della quota di fiscalizzazione non coperta, di cui al decreto-legge n. 129 del 1990, convertito dalla legge n. 210 del 1990 .....	1.820	3.952	4.209
3. = 1.-2. TOTALE DDL FINANZIARIA (maggiori entrate nette)	-1.815	-3.947	-4.204
<i>Provvedimenti collegati</i>			
<b>Maggiori entrate</b>			
<b>Atto Senato n. 2514</b>			
Inserimento dei dati sui contributi di malattia nelle dichiarazioni dei redditi .....	500	500	500
<b>Atto Senato n. 2509</b>			
Contributi sanitari - minimo imponibile per gli autonomi ed i liberi professionisti .....	900	900	900
Istituzione contributo sanitario su pensioni di importo superiore ai 18 milioni di lire .....	300	300	300
4. TOTALE COLLEGATI (maggiori entrate nette).....	1.700	1.700	1.700

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 5

LEGGE FINANZIARIA 1991 (effetti rispetto alla legislazione vigente)  
(in miliardi di lire)

SPESA CORRENTE	1991	1992	1993
----------------	------	------	------

## TABELLA A

## TABELLA A (accantonamenti positivi)

<i>Testo iniziale senza tenere conto degli accantonamenti negativi della legge finanziaria 1990 non attivati</i> .....	(- 1.245)	(- 1.011)	(- 472)
Testo iniziale .....	3.294,0	6.174,0	6.713,0
Emendamenti Commissione Camera .....	3.427,0	- 2.195,7	2.313,3
Emendamenti Aula Camera .....	186,2	1.846,3	1.851,2
Emendamenti Commissione Senato .....			
Emendamenti Aula Senato .....			
<b>TOTALE TABELLA A (acc. positivi ed effetti acc. negativi legge finanziaria 1990 non attivati)</b> .....	<b>6.907,2</b>	<b>5.824,6</b>	<b>10.877,5</b>

## TABELLA A (accantonamenti negativi)

Testo iniziale .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	17.500,0
Emendamenti Aula Camera .....	-	1.550,0	1.650,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA A (acc. negativi)</b> .....	<b>-</b>	<b>1.550,0</b>	<b>19.150,0</b>

## TABELLA A (saldo)

Testo iniziale .....	3.294,0	6.174,0	6.713,0
Emendamenti Commissione Camera .....	3.427,0	- 2.195,7	- 15.186,7
Emendamenti Aula Camera .....	186,2	296,3	201,2
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA A (saldo) (*)</b> .....	<b>6.907,2</b>	<b>4.274,6</b>	<b>- 8.272,5</b>

N B - Gli effetti differenziati rispetto alla legislazione vigente sono calcolati tenendo conto degli accantonamenti per maggiori entrate o riduzioni di spesa della legge finanziaria 1990 non attivati, per comodità di confronto con i documenti governativi sono comunque riportati (in corsivo) gli effetti del testo iniziale calcolati senza tenere conto di tali accantonamenti.

(\*) Nello schema di copertura gli accantonamenti negativi sono presentati separatamente da quelli positivi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 5

	1991	1992	1993
<b>TABELLA C (corrente)</b>			
Testo iniziale .....	7.690,0	12.106,0	19.106,0
Emendamenti Commissione Camera .....	419,0	383,0	343,0
Emendamenti Aula Camera .....	-	35,0	30,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA C (corrente) .....</b>	<b>8.109,0</b>	<b>12.524,0</b>	<b>19.479,0</b>
<b>TABELLA E (corrente)</b>			
Testo iniziale .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Camera .....	- 200,0	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA E (corrente) .....</b>	<b>- 200,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TABELLA F (corrente)</b>			
Testo iniziale .....	- 41,6	-	-
Emendamenti Commissione Camera .....	41,6	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA F (corrente) .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ARTICOLATO (corrente)</b>			
Testo iniziale .....	2.828,8	2.849,3	2.806,0
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>ARTICOLATO (corrente) .....</b>	<b>2.828,8</b>	<b>2.849,3</b>	<b>2.806,0</b>
<b>SPESA CORRENTE NETTA FONDO GLOBALE</b>			
Testo iniziale .....	10.477,2	14.955,3	21.912,0
Emendamenti Commissione Camera .....	260,6	383,0	343,0
Emendamenti Aula Camera .....	-	35,0	30,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE SPESA CORRENTE NETTA F G (*) .....</b>	<b>10.737,8</b>	<b>15.373,3</b>	<b>22.285,0</b>

(\*) Coincide con il saldo tra le minori spese correnti e le maggiori spese correnti dello schema di copertura.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 5

	1991	1992	1993
<b>SPESA CORRENTE</b>			
<i>Testo iniziale senza tenere conto degli accantonamenti negativi della legge finanziaria 1990 non attivati</i> .....	(9.232)	(13.944)	(21.440)
Testo iniziale .....	13.771,2	21.129,3	28.625,0
Emendamenti Commissione Camera .....	3.687,6	- 1.812,7	- 14.843,7
Emendamenti Aula Camera .....	186,2	331,3	231,2
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> .....	<b>17.645,0</b>	<b>19.647,9</b>	<b>14.012,5</b>
<b>TABELLA B</b>			
Testo iniziale .....	- 7.518,1	- 6.406,9	- 6.176,2
Emendamenti Commissione Camera .....	843,6	3.204,7	3.913,0
Emendamenti Aula Camera .....	58,0	- 36,3	237,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA B</b> .....	<b>- 6.616,5</b>	<b>- 3.238,5</b>	<b>- 2.026,2</b>
<b>TABELLA C (capitale)</b>			
Testo iniziale .....	- 1.115,0	- 227,0	- 26,8
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA C (capitale)</b> .....	<b>- 1.115,0</b>	<b>- 227,0</b>	<b>- 26,8</b>
<b>TABELLA D (capitale)</b>			
Testo iniziale .....	1.841,0	-	-
Emendamenti Commissione Camera .....	468,0	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	31,0	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA D (capitale)</b> .....	<b>2.340,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TABELLA E (capitale)</b>			
Testo iniziale .....	- 2.516,6	-	-
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	- 41,0	- 140,0	- 140,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA E (capitale)</b> .....	<b>- 2.557,6</b>	<b>- 140,0</b>	<b>- 140,0</b>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 5

	1991	1992	1993
<b>TABELLA F (capitale)</b>			
Testo iniziale .....	- 11.881,0	350,0	3.465,0
Emendamenti Commissione Camera .....	- 1.356,0	- 400,0	- 1.122,0
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE TABELLA F (capitale) .....</b>	<b>- 13.237,0</b>	<b>- 50,0</b>	<b>2.343,0</b>
<b>ARTICOLATO (capitale)</b>			
Testo iniziale .....	1.568,0	2.137,0	2.210,0
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE ARTICOLATO .....</b>	<b>1.568,0</b>	<b>2.137,0</b>	<b>2.210,0</b>
<b>SPESA CONTO CAPITALE NETTA FONDO GLOBALE</b>			
Testo iniziale .....	- 12.103,6	2.260,0	5.648,2
Emendamenti Commissione Camera .....	- 888,0	- 400,0	- 1.122,0
Emendamenti Aula Camera .....	- 10,0	- 140,0	- 140,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE NETTA F G .....</b>	<b>- 13.001,6</b>	<b>1.720,0</b>	<b>4.386,2</b>
<b>SPESA CONTO CAPITALE</b>			
Testo iniziale .....	- 19.621,7	- 4.146,9	- 528,0
Emendamenti Commissione Camera .....	- 44,4	2.804,7	2.791,0
Emendamenti Aula Camera .....	48,0	- 176,3	97,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE SPESA CONTO CAPITALE .....</b>	<b>- 19.618,1</b>	<b>- 1.518,5</b>	<b>2.360,0</b>
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
Testo iniziale .....	8.830,0	5.505,0	6.480,0
Emendamenti Commissione Camera .....	3.503,0	3.010,0	325,0
Emendamenti Aula Camera .....	77,0	82,0	90,0
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE .....</b>	<b>12.410,0</b>	<b>8.597,0</b>	<b>6.895,0</b>



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 5

	1991	1992	1993
<b>ENTRATE EXTRA-TRIButarIE</b>			
Testo iniziale .....	- 1.815,0	- 3.947,0	- 4.204,0
Emendamenti Commissione Camera .....	-	-	-
Emendamenti Aula Camera .....	-	-	-
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE .....</b>	<b>- 1.815,0</b>	<b>- 3.947,0</b>	<b>- 4.204,0</b>
<b>RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO</b>			
<i>Testo iniziale senza tenere conto degli accantonamenti negativi della legge finanziaria 1990 non attivati .....</i>	<i>(2.217)</i>	<i>(12.386)</i>	<i>(19.164)</i>
Testo iniziale .....	6.756,2	19.571,3	26.349,0
Emendamenti Commissione Camera .....	184,6	- 4.822,7	- 15.168,7
Emendamenti Aula Camera .....	109,2	249,3	141,2
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO .....</b>	<b>7.050,0</b>	<b>14.997,9</b>	<b>11.321,5</b>
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>			
<i>Testo iniziale senza tenere conto degli accantonamenti negativi della legge finanziaria 1990 non attivati .....</i>	<i>(- 17.405)</i>	<i>(8.239)</i>	<i>(18.636)</i>
Testo iniziale .....	- 12.865,5	15.424,4	25.821,0
Emendamenti Commissione Camera .....	140,2	- 2.018,0	- 12.377,7
Emendamenti Aula Camera .....	157,2	73,0	238,2
Emendamenti Commissione Senato .....	-	-	-
Emendamenti Aula Senato .....	-	-	-
<b>TOTALE SALDO NETTO DA FINANZIARE .....</b>	<b>- 12.568,1</b>	<b>13.479,4</b>	<b>13.681,5</b>

Le erogazioni di conto capitale si riducevano di circa 4000 miliardi, per effetto soprattutto della decisione di lasciare a carico dell'IRI, dell'ENI e dell'ENEL le rate di ammortamento dei mutui assunti da tali enti, ma poste a carico del bilancio dello Stato dalle leggi autorizzative. Altri 4.000 miliardi riguardavano il contenimento dei pagamenti per operazioni finanziarie (sostanzialmente si tratta dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali per finanziare spese in conto capitale).

Va chiarito che le cifre sopra riportate tengono conto dell'entrata in vigore del provvedimento relativo all'autonomia impositiva degli enti locali (atto Senato 1895), che avrebbe comportato, secondo le stime del Governo, una riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio per circa 2.500 miliardi, compensati da un aumento delle entrate tributarie dirette dei comuni. In sede di esame del disegno di legge finanziaria presso la Camera dei deputati si è reso necessario tenere conto dello slittamento della operatività di tale provvedimento; l'accantonamento per la copertura dei trasferimenti agli enti locali è stato quindi aumentato di 2.731 miliardi. Il riconoscimento della opportunità di aumentare gli stanziamenti per altri interventi ha portato ad un ulteriore incremento netto della spesa corrente per circa 1.100 miliardi. Si è reso dunque necessario introdurre misure aggiuntive di incremento delle entrate tributarie per circa 3.600 miliardi, in modo da compensare le maggiori spese correnti. Le maggiori entrate conseguono, essenzialmente, dall'incremento immediato (25 per cento) delle rendite catastali ai fini delle imposte dirette ed indirette e dall'aumento delle imposte sulla benzina e sul gas metano.

Anche tenendo conto delle modifiche apportate ai provvedimenti collegati appare evidente che la manovra per il 1991 è stata marginalmente modificata dalla Camera, salvo che per il riflesso dello slittamento della autonomia impositiva degli enti locali e gli altri minori aggiustamenti ai quali si è fatto cenno. Il Senato si trova dunque ad esaminare una proposta per il 1991 che è sostanzialmente quella originariamente presentata dal Governo.

Gli obiettivi perseguiti vanno certamente condivisi, giacchè il raggiungimento di un disavanzo primario positivo è il passaggio indispensabile per ottenere un assetto più equilibrato della finanza pubblica, ponendo il nostro Paese in una condizione più omogenea con quella dei *partners* comunitari.

Non possono tuttavia essere sottaciute le debolezze della manovra al nostro esame. Negli stessi documenti governativi si rilevano i margini di incertezza della previsione del fabbisogno 1991, in particolare in relazione alla valutazione del gettito di alcune misure tributarie (rivalutazione dei cespiti di impresa ed affrancamento dei fondi in sospensione di imposta), e per la possibilità (sul lato della spesa) che i destinatari dei trasferimenti dal bilancio compensino il contenimento delle erogazioni con un maggior prelievo sulle disponibilità detenute presso la Tesoreria.

A queste preoccupazioni altre devono aggiungersi, sia relativamente alla immediata efficacia degli interventi correttivi già dal 1991, sia relativamente ai rischi dell'evoluzione della situazione economica. Per quanto riguarda il primo aspetto, si deve qui far riferimento alle

maggiori entrate tributarie derivanti dal rafforzamento della lotta all'evasione, al contenimento per oltre 5.000 miliardi della spesa sanitaria, al rispetto del «tetto» allo sbilancio INPS fissato nella legge finanziaria. Inoltre, va sottolineato che gli equilibri di finanza pubblica iscritti nei documenti di bilancio richiedono che la politica di dismissioni dia risultati rilevanti già nel 1991; ma senza un deciso impegno del Parlamento e soprattutto del Governo sembra improbabile ottenere 5.600 miliardi di entrate patrimoniali già nel prossimo anno.

Per quanto riguarda il secondo aspetto non si può trascurare l'incertezza che caratterizza l'evoluzione economica internazionale e, di conseguenza, interna. Sembra ormai probabile che il temuto rallentamento dell'economia internazionale manifesterà pienamente i suoi effetti nel prossimo anno. Ma l'incertezza è fortemente accresciuta dal persistere di una gravissima situazione di tensione nell'area del Golfo; appare evidente che le previsioni governative sull'andamento dell'economia nel 1991 sono fondate sull'attesa di un riassorbimento non traumatico degli effetti della crisi del Golfo. Il tasso di crescita del PIL in termini reali rallenta, nella previsione del Governo, dal 2,9 per cento del 1990 al 2,7 per cento del 1991 a causa del rallentamento della domanda interna (soprattutto i consumi delle famiglie, che crescerebbero del 2,7 per cento, contro il 3,2 per cento del 1990), parzialmente compensato dalle esportazioni, in crescita nel 1991 del 5,9 per cento, contro il 5,5 per cento del 1990. Per quanto attiene l'inflazione, il Governo pone come previsione-obiettivo per il 1991 un tasso di crescita dei prezzi al consumo del 5 per cento (contro il 6 per cento del 1990); evidentemente per raggiungere tale obiettivo sarà necessario che eventuali impulsi inflazionistici provenienti dall'estero siano controbilanciati dai fattori interni.

In generale, la possibilità di realizzare senza effetti traumatici una manovra di sostanziale riduzione del fabbisogno primario del settore statale è fortemente condizionata dall'andamento dell'economia. Un rallentamento accentuato del tasso di crescita avrebbe effetti di riduzione delle entrate pubbliche rispetto ai livelli sperati; in particolare le entrate connesse al provvedimento sulla rivalutazione dei beni delle imprese e sui fondi in sospensione di imposta risentirebbero negativamente di un deterioramento delle condizioni di redditività delle imprese.

Inoltre, una situazione economica che evolvesse in modo sostanzialmente peggiore del previsto spingerebbe ad aumenti di spesa per il sostegno dei settori in difficoltà (sia in termini di mantenimento dei redditi dei lavoratori, sia in termini di sostegno diretto alle imprese).

Più in generale, un rallentamento accentuato del tasso di crescita renderebbe evidenti gli effetti negativi di una situazione della finanza pubblica strutturalmente non equilibrata; soprattutto in termini di riduzione dei margini di elasticità nell'impiego di tutti gli strumenti di politica economica, che dovrebbero essere finalizzati con assoluta priorità al controllo della finanza pubblica. Il rischio è che ne risultino penalizzate le politiche tendenti a superare gli squilibri strutturali del sistema economico, a partire da quello territoriale.

### 3. Il disegno di legge finanziaria

Nell'ambito della complessiva manovra di cui si è detto al punto precedente, il disegno di legge finanziaria inizialmente presentato dal Governo assicurava, rispetto alla legislazione vigente (e senza tenere conto degli accantonamenti negativi del fondo globale corrente della legge finanziaria 1990 non attivati), una riduzione del fabbisogno netto da finanziare di competenza 1991 di circa 17.500 miliardi. Il miglioramento era dovuto per 7.000 miliardi agli aumenti di entrata e per 10.000 miliardi alle riduzioni di spesa. Queste ultime dipendevano essenzialmente dalle rimodulazioni delle spese pluriennali che, nell'impostazione originaria del Governo, spostavano quasi 12.000 miliardi agli anni successivi.

Per quanto riguarda le entrate, il disegno di legge finanziaria registrava gli effetti riduttivi del recupero del *fiscal drag* per l'anno 1991 (2.800 miliardi) e delle minori entrate contributive per la fiscalizzazione ex legge n. 210 del 1990 (1.820 miliardi), la cui copertura è rinviata alla finanziaria. A fronte di tali riduzioni di entrata si avevano aumenti per oltre 12.000 miliardi, derivanti in parte dal mantenimento del quadro normativo in vigore nel 1990 (acconti ILOR, IRPEF ed IRPEG; acconto ed aliquota di imposta sostitutiva sugli interessi; indetraibilità IVA per le spese di manutenzione delle autovetture), ed in parte da nuove misure (anticipo versamenti IVA; aumento imposta di bollo e concessioni governative, revisione degli estimi catastali). Altre norme (indeducibilità degli interessi sui mutui seconda casa, parziale indeducibilità dell'ILOR ai fini delle imposte sui redditi), avevano un effetto di aumento dell'entrata a partire dal 1992. Nell'ambito della manovra tributaria predisposta con il disegno di legge finanziaria veniva anche concesso un aumento delle detrazioni di imposta per i figli a carico ai fini dell'imposta sul reddito, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo trattamento tributario delle famiglie, previsto da uno dei disegni di legge collegati.

Per quanto attiene la spesa corrente, si aveva un incremento netto di circa 9.000 miliardi dovuto soprattutto al Fondo sanitario nazionale, che, a causa dello sfondamento di spesa che si va registrando nell'anno in corso, passa dai 64.400 miliardi previsti a legislazione vigente a 72.791 miliardi (che già scontano l'effetto riduttivo per oltre 5.000 miliardi del provvedimento collegato, ed andranno poi incrementati di 5.959 miliardi di contributo statale per il nuovo contratto del personale del comparto sanità). Circa 3.000 miliardi di maggiori spese correnti nascevano dall'art. 8 del testo originario, relativo all'Ente ferrovie ed al Fondo nazionale trasporti. Infine, il fondo globale di parte corrente (accantonamenti positivi) diminuiva di oltre 1.200 miliardi, sempre rispetto alla legislazione vigente (tenendo conto dei fondi negativi della legge finanziaria 1990 non attivati si aveva invece un aumento di circa 3.300 miliardi), soprattutto per effetto della riduzione dell'accantonamento per la copertura dei trasferimenti agli enti locali, conseguente al provvedimento sull'autonomia impositiva.

In materia di previdenza, il disegno di legge finanziaria stabiliva un tetto dei versamenti complessivi dello Stato all'INPS di 58.500 miliardi

per il 1991 (contro un preconsuntivo 1990 di 50.000). La quota dovuta a trasferimenti statali non era sostanzialmente incrementata rispetto al 1990 e quindi, secondo le previsioni del Governo, il finanziamento dell'INPS graverà nel 1991 sulla Tesoreria per 16.100 miliardi contro i 7.200 del 1990.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il disegno di legge finanziaria comportava una riduzione di quasi 20.000 miliardi rispetto alla legislazione vigente. Gli accantonamenti di fondo globale si riducevano di circa 7.500 miliardi, altre riduzioni conseguivano dalla tabella C (circa 1.100 miliardi) e dalla tabella E (circa 2.500 miliardi, dovuti essenzialmente alla eliminazione dei trasferimenti statali all'IRI, ENI ed ENEL a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti, ma il cui rimborso era posto dalle leggi autorizzative a carico dello Stato).

Le rimodulazioni interessavano soprattutto gli interventi a favore del Mezzogiorno (slittamento di 6.700 miliardi dal 1991 al 1994). Per quanto riguarda il Mezzogiorno comunque la Tabella D recava un rifinanziamento di 1.000 miliardi per il 1991, sicchè nel complesso risultavano disponibili per la legge n. 64 del 1986 (e decreto-legge n. 166 del 1989) quasi 4.000 miliardi (inoltre le giacenze di tesoreria riportate negli allegati alla relazione alla legge finanziaria ammontavano ad oltre 6.000 miliardi); inoltre, nel fondo globale di conto capitale (Tabella B) era previsto un accantonamento per il rifinanziamento della legge n. 64 di 2.076 miliardi nel 1992 e di 8.700 miliardi (comprensivi degli oneri relativi alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali) nel 1993.

Passando alle modifiche della Camera, è opportuno innanzitutto rilevare l'inserimento di misure che comportano entrate aggiuntive nette per circa 3.600 miliardi nel 1991, 3.100 miliardi nel 1992 e 415 miliardi nel 1993. Tali maggiori entrate (dovute essenzialmente all'aumento immediato delle rendite catastali ed all'incremento delle imposte sulla benzina e sul gas metano), hanno in parte compensato le maggiori spese nette conseguenti alle modifiche apportate dalla Camera.

Per quanto riguarda il fondo speciale di conto corrente, si è avuta una modifica rilevante dell'accantonamento per il finanziamento degli enti locali (+ 2.731 miliardi nel 1991, - 2.737 miliardi nel 1992 e + 1.604 miliardi nel 1993) soprattutto per tenere conto dello slittamento dell'operatività dell'autonomia impositiva. Altri aumenti sensibili hanno riguardato il settore dei trasporti (soprattutto relativamente al concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale e gli accantonamenti relativi al Ministero di Grazia e Giustizia (incrementati di oltre 200 miliardi nel triennio). Nel complesso, al netto delle modifiche relative agli enti locali, il fondo globale corrente risulta incrementato (accantonamenti positivi) di circa 900 miliardi nel 1991, 2.400 miliardi nel 1992, 2.550 miliardi nel 1993. È stato anche inserito un nuovo accantonamento (1.500 miliardi nel 1992 e 1.500 miliardi nel 1993) relativo ad interventi per la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure attive di politica del lavoro; tale accantonamento è collegato ad un fondo negativo di pari importo (ulteriori interventi di natura contributiva connessi alla manovra 1992 e 1993), che si aggiunge all'altro fondo negativo di 50 miliardi nel 1992 e di 17.650 miliardi nel

1993 (collegato all'accantonamento positivo relativo ai trasferimenti agli enti locali), introdotto soprattutto per risolvere il problema di copertura presente nel testo iniziale del Governo.

Altre modifiche rilevanti hanno riguardato, sempre per la spesa corrente, il finanziamento degli interventi a favore dello spettacolo (Tabella C) e gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero (Tabella C).

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, le modifiche della Camera sono state compensative per il 1991, mentre hanno comportato incrementi di oltre 2.600 miliardi nel 1992 e di quasi 2.900 miliardi nel 1993 rispetto all'iniziale proposta governativa. Gli incrementi hanno riguardato soprattutto il fondo speciale di conto capitale (+ 902 miliardi nel 1991, + 3.168 miliardi nel 1992, + 4.180 miliardi nel 1993), tali aumenti sono stati compensati in parte con ulteriori rimodulazioni.

Tornando al fondo speciale di conto capitale, è da rilevare il forte incremento degli stanziamenti relativi al Ministero di Grazia e Giustizia (1.280 miliardi nel triennio). Rilevante anche l'accantonamento per il rifinanziamento della legge n. 308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energia (1.260 miliardi nel triennio), e l'introduzione di un nuovo accantonamento relativo al concorso statale per il mutui contratti dagli enti locali (600 miliardi nel 1992 e 600 miliardi nel 1993).

L'incremento dell'accantonamento per le fonti rinnovabili di energia porta la disponibilità per tale finalità dai circa 2.000 miliardi previsti a legislazione vigente, a oltre 3.000 miliardi nell'intero triennio.

È interessante notare che, tra accantonamenti di conto capitale ed accantonamenti di conto corrente, le disponibilità per la Giustizia passano (considerando l'intero triennio) dai circa 700 miliardi previsti a legislazione vigente ai 3.490 miliardi del testo approvato dalla Camera.

È infine opportuno segnalare che il problema dei finanziamenti necessari per il completamento della ricostruzione nei territori danneggiati dal terremoto del 1980, pur sollevato in sede di esame presso la Camera dei deputati, non ha trovato colà una soluzione, neppure con riferimento agli ulteriori danneggiamenti derivanti dal terremoto del 1990 che ha colpito i medesimi territori.

In questa ottica merita una riflessione complessiva il tema del volume di risorse indirizzate verso i territori meridionali, attraverso il meccanismo dell'intervento straordinario.

Al riguardo, non vi è dubbio che l'imminente scadenza della legge n. 64 del 1986 ponga a tutte le forze politiche il problema di una precisa assunzione di responsabilità in ordine sia alla quantità di risorse che si intendono mobilitare, sia all'adeguatezza dei meccanismi organizzativi e procedurali fin qui in vigore. Inoltre è lo stesso problema del rapporto tra intervento ordinario ed intervento straordinario che va risolto, attuando quel coordinamento fin qui rivelatosi piuttosto carente. In altri termini, non ha alcun senso attribuire carattere di straordinarietà a risorse che potrebbero essere stanziate per mezzo dei canali ordinari.

#### 4. *La contrattazione nel pubblico impiego*

Le recenti vicende in materia di contrattazione nei diversi comparti del pubblico impiego meritano una specifica riflessione in questa sede.

Al di là delle questioni tecnico-contabili che hanno visto Governo e Corte dei conti fronteggiarsi in sede di registrazione di alcuni decreti di recezione degli accordi, emerge un complessivo senso di insoddisfazione in ordine al rendimento della legge quadro n. 93 del 1983. In sostanza è ormai chiaro che i *plafond* finanziari che vengono determinati con l'art. 1 della legge finanziaria costituiscono non il tetto della contrattazione ma la base di partenza, a partire dalla quale poi si sviluppano, dentro la contrattazione o in separati strumenti legislativi, di carattere spiccatamente corporativo, progressioni di carriera ed aggiustamenti normativi, destinati a produrre sostanziosi incrementi di spesa, spesso con un effetto «a cascata» sulle diverse categorie.

Non vi è dubbio che esiste una specifica responsabilità del Governo, e di tutte le forze politiche, nell'assecondare spinte settoriali, fornendo ad esse risposte con strumenti legislativi altrettanto settoriali, che si collocano completamente fuori dalla logica onnicomprensiva della contrattazione per aree omogenee del pubblico impiego; e tuttavia nel meccanismo della legge-quadro vi è un elemento non funzionale che attiene alla stessa tecnica dei rapporti tra i soggetti controinteressati che siedono al tavolo delle trattative. In realtà la dinamica di questi rapporti evidenzia una sorta di convergenza, sostanziale anche se non esplicita, tra rappresentanze sindacali e rappresentanze governative di settore. In altri termini il Tesoro finisce per essere l'unica controparte reale, sia delle rappresentanze sindacali, sia delle amministrazioni di settore.

In queste condizioni, il limite finanziario determinato con la decisione di bilancio risulta un argine facilmente superabile. La soluzione può essere duplice: o eliminare completamente l'art. 15 della legge-quadro del 1983, lasciando che le parti contrattino senza avere alcuna base esplicita di riferimento; i criteri di carattere generale potrebbero essere fissati con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

L'altra soluzione potrebbe essere quella di un rafforzamento della tecnica dell'art. 15, da realizzarsi lungo due linee: in primo luogo, potrebbe essere opportuno demandare tutta la trattativa non ad un organo politico, ma ad un organo tecnico, composto dall'alta dirigenza amministrativa: la sanzione politica dovrebbe intervenire solo sugli schemi finali di accordo. In secondo luogo, occorrerebbe fare in modo che tutti gli accordi siano conclusi, in via provvisoria, nei diversi comparti; solo dopo che l'autorità politica fosse in condizione di verificare simultaneamente la copertura complessiva di tutti gli schemi di accordi, sulla base delle risorse disponibili, si procederebbe alla loro stipula definitiva. Naturalmente questa impostazione valorizza ulteriormente il criterio di una contrattazione onnicomprensiva e centralizzata.

In ogni caso è necessario approntare strumenti nuovi per la prossima tornata contrattuale nel pubblico impiego: gli incrementi contributivi percentuali fatti segnare nell'ultima tornata (complessivamente tra il 20 e il 22 per cento, a regime) non hanno alcun confronto, nè con gli altri settori produttivi dell'area privata, nè con gli analoghi accordi stipulati nell'ambito del settore pubblico nei Paesi dell'area comunitaria.

Questi incrementi ipotizzano comunque un'immediata fase di reale recupero di produttività ed efficienza, dando finalmente concretezza ad enunciazioni da troppi anni divenute una sorta di stilema nei rapporti tra sindacati e pubblica amministrazione.

### 5. *La manovra dei fondi speciali*

L'impostazione complessiva dei fondi speciali, destinati alla copertura dei provvedimenti *in itinere*, pur nell'ambito di un indirizzo meno permissivo, lascia tuttavia estremamente perplessi. Fatta eccezione per i nuovi accantonamenti relativi alla Giustizia, che sembrano rispondere ad una precisa priorità, gli interventi modificativi operati in prima lettura hanno inteso riproporre un impianto dei fondi speciali volto sostanzialmente a riprodurre logiche di estrema parcellizzazione dei finanziamenti. Non è casuale se la maggior parte delle nuove voci introdotte dalla Camera non risponda ad iniziative legislative già formalizzate in testi normativi. Si tratta di intenzioni, spesso lodevoli, ma che andrebbero più opportunamente ricondotte a scelte finanziarie di settore, da decidere in corso d'anno sulla base degli involucri finanziari complessivamente destinati ai diversi comparti di spesa. Si ripropone cioè, per l'ennesima volta, il problema della struttura dei fondi speciali: non a caso questo tema viene ripreso nello specifico ordine del giorno, dedicato ai temi organizzativi ed istituzionali di bilancio, votato dalla Camera dei deputati.

Ci troviamo di fronte ad una vicenda paradossale: il testo della legge n. 362 del 1988 aprirebbe concretamente la possibilità di strutturare in modo diverso i fondi speciali: e tuttavia nè il Governo nè il legislatore utilizzano poi concretamente questa possibilità. Il secondo, nella prassi, ripropone le tecniche deteriori di settorializzazione degli accantonamenti, salvo richiedere, con ordine del giorno, un cambiamento di strada al Governo; quest'ultimo, nel presentare la legge finanziaria, riproduce sostanzialmente le tecniche precedenti. Non è chiaro quindi da che punto occorra partire per spezzare questa sorta di circolo vizioso che tutti a parole dicono di voler infrangere.

Comunque, per quanto riguarda in particolare il sostanziale incremento dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale destinato ad incentivare i risparmi dei consumi energetici e la ricerca in materia di fonti rinnovabili, non si può non esprimere qualche riserva. Infatti lo scenario che presumibilmente si aprirà nei prossimi anni dovrebbe essere quello di un sensibile incremento dei prezzi dell'energia: in questo contesto, la stessa dinamica di mercato dovrebbe condurre ad uno spostamento di risorse verso settori alternativi.

Infine, sempre su un piano di considerazioni finali di carattere generale, l'esame del documento di bilancio per il 1991 sembra ricondurre ancora una volta alla tematica della revisione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche.

Nonostante un dibattito ormai ventennale su questi temi, le questioni della certezza dei costi e della celerità delle procedure realizzative rimangono largamente irrisolte: in questa situazione, in tutti i più importanti comparti delle opere pubbliche, prevalgono ormai procedure speciali, a carattere derogatorio, fondate su formule di accordo che tendono a limitare il numero dei diversi passaggi procedurali che chiamano in causa piani e competenze di organi ed enti territoriali diversificati.

È probabilmente giunto il momento di cercare di ricreare un tessuto organico di norme rispetto alle quali tutti i soggetti pubblici possano trovare punti di riferimento fermi e precisi.



Si tratta certamente di un tema molto complesso, che tuttavia è opportuno far entrare nel dibattito sulla manovra di bilancio, nell'ottica delle linee di revisione normativa che è necessario perseguire nel prossimo futuro.

Un altro tema di grande importanza è costituito dal necessario rafforzamento del ruolo delle Regioni. Infatti, un assetto equilibrato dell'intero sistema di finanza pubblica richiede una forte capacità di adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze concrete delle varie realtà che compongono il Paese. Le istituzioni regionali, soprattutto se dotate di una sostanziale autonomia finanziaria, sono potenzialmente in grado di realizzare scelte rispondenti alla effettiva scala di priorità dei cittadini.

#### 6. *L'esame in Commissione*

Relativamente all'esame in Commissione, ricordato che anche quest'anno, malgrado si fosse in seconda lettura, è stata presentata un'ingente massa di emendamenti, corre l'obbligo al relatore di evidenziare le questioni di maggior rilievo.

In primo luogo, non può non manifestarsi soddisfazione per il fatto che non sia stato accolto alcun emendamento di innalzamento dei livelli del saldo netto da finanziare: ciò appalesa come la rigorosa procedura che deriva dal combinato disposto della legge n. 362 del 1988 e della novella regolamentare del Senato del medesimo anno abbia portato ad un rigoroso meccanismo che tende a scoraggiare, e quindi a disincentivare l'approvazione, di emendamenti di «sfondamento» dei saldi, indirizzando i presentatori di proposte emendative verso soluzioni di carattere necessariamente compensativo.

Passando dunque ad illustrare i principali oggetti dell'interesse della Commissione, si deve in primo luogo ricordare la questione relativa al rifinanziamento della legge n. 219 del 1981, in tema di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Dopo un serrato confronto, la Commissione ha deliberato di iscrivere un apposito accantonamento nella Tabella B del disegno di legge finanziaria, al fine di preconstituire la copertura per una prossima iniziativa legislativa: tale accantonamento è stato definito in 1.500 miliardi per il 1991, 1.000 miliardi per il 1992 e 500.000 miliardi per il 1993. Tale soluzione è stata preferita rispetto a quella di iscrivere lo stanziamento per il 1991 nella Tabella D, anche al fine di poter portare una valutazione relativamente alle deliberazioni che saranno assunte dalla Commissione di inchiesta, attualmente in corso, sulla materia e per dar modo di concentrare gli interventi - motivo per il quale è indispensabile definire con precisione le norme - per il completamento della ricostruzione delle abitazioni nelle zone più colpite.

La Commissione ha poi ravvisato l'opportunità di riprocedere un rifinanziamento della legge n. 44 del 1986, in tema di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, alla stregua della considerazione dei buoni risultati che la normativa ha dato sino ad oggi, in termini di ricaduta occupazionale, e della necessità di prolungare anche nel futuro i relativi

interventi: a tal uopo è stato preordinato un accantonamento di 300 miliardi annui per gli anni 1992 e 1993 nella Tabella B.

Relativamente al settore dell'agricoltura, viste le condizioni di estremo disagio nel quale tale comparto versa attualmente, si è ritenuto di incrementare l'accantonamento di fondo speciale di parte capitale relativo agli interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione per 150 miliardi nel 1992 e 130 miliardi nel 1993.

Grande attenzione infine è stata rivolta ai problemi della giustizia. Pur nella consapevolezza degli elevati accantonamenti nei fondi speciali presenti in legge finanziaria e degli incrementi contabilizzati in bilancio, che complessivamente porteranno ad un notevole aumento per le spese per la giustizia nel bilancio del 1991, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, la Commissione ha ritenuto opportuno destinare ulteriori 100 miliardi annui per gli interventi, di cui al fondo speciale di parte capitale, in favore della giustizia stessa.

Le altre modifiche accolte dalla Commissione hanno avuto minore rilievo economico e comunque, come già detto, sono state integralmente coperte con riduzioni di altre spese, in particolare, con gli accantonamenti di fondo speciale di parte capitale concernenti il fondo per lo sviluppo economico e sociale. È da notare, tra l'altro, che l'attività emendativa è risultata concentrata in prevalenza sulla parte capitale, ritenendosi prioritari gli interventi di investimento, nell'ambito della spesa complessiva, rispetto a quelli per spese correnti.

La Commissione ha poi discusso numerosi ordini del giorno, dei quali sono stati accolti dal Governo quelli n. 0/2546/2/5, a firma Andreatta, e tendente ad invitare il Governo a definire una apposita clausola di copertura per le future leggi finanziarie; n. 0/2546/3/5, a firma Margheri ed altri, in tema di convocazione di una Conferenza sull'apparato industriale n. 0/2546/8/5 a firma Mancina ed altri, per il rilancio dell'immagine turistica, e n. 0/2546/9/5, a firma Acone ed altri, in tema di gratuito patrocinio.

#### *7. Ulteriori considerazioni in tema di copertura della legge finanziaria*

Per quanto attiene le questioni della copertura del disegno di legge finanziaria, la Commissione, in sede di emissione del parere ai sensi dell'art. 126, comma 4, del Regolamento del Senato, oltre al problema del rapporto con i provvedimenti collegati, aveva segnalato l'esistenza di una carenza dei mezzi di copertura degli oneri correnti relativamente al 1992. Il Governo, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio presso la Commissione, ha fornito una valutazione aggiornata delle maggiori entrate tributarie derivanti dal disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera. Da tali nuove valutazioni discende che il vincolo di copertura è rispettato in tutti gli anni del triennio.

In sostanza, la Commissione aveva segnalato, sulla base delle informazioni allora disponibili, un problema di copertura che nasceva dall'aggiornamento della valutazione governativa degli effetti di maggiore entrata della manovra. Tale aggiornamento era ancora parziale, perchè

riferito solo al provvedimento collegato S. 2514; completato l'aggiornamento delle valutazioni anche relativamente al disegno di legge finanziaria, appare ora chiaro che i testi esaminati dalla Commissione rispettavano i vincoli di copertura.

Il testo approvato dalla Commissione si mantiene, rigorosamente, all'interno di tali vincoli, dato che gli emendamenti accolti non hanno effetti di peggioramento del risparmio pubblico o del saldo netto da finanziare.

Per quanto attiene i provvedimenti collegati necessari alla definizione di un equilibrio coerente con le regole di copertura, le modifiche apportate dalle competenti Commissioni in sede di esame dei disegni di legge S. 2514 e S. 2509, non sembrano avere, anche sulla base delle prime valutazioni del Governo, riflessi apprezzabili sul quadro contabile.

Naturalmente, dato il rapporto procedurale che si è instaurato in questa sessione di bilancio tra provvedimenti collegati e disegno di legge finanziaria, eventuali emendamenti di riduzione delle entrate o di aumento delle spese accolti in sede di esame da parte dell'Assemblea, dovranno essere controbilanciati da modifiche a carattere compensativo degli stessi provvedimenti collegati o del disegno di legge finanziaria, modifiche che il relatore si riserva di presentare in Assemblea.

Con queste osservazioni, il relatore invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

*AZZARÀ, relatore generale*

## SEZIONE PRIMA

*Stato di previsione dell'entrata (2547 - Tabella 1 e 1-bis)*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di previsione dell'entrata prevede un volume di risorse per il 1991, sulla base della Nota preliminare allo stato di previsione, pari a 693.694 miliardi, di cui 362.600 per le entrate tributarie, 65.670 per le entrate extratributarie, 637 per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e 264.787 per accensione prestiti, il che significa un aumento di 22.754 miliardi rispetto alle previsioni assestate, dovuto a incrementi delle entrate tributarie e dell'accensione prestiti e considerate le diminuzioni delle entrate extratributarie.

Per quanto riguarda la cassa, la previsione iniziale per il 1991 è pari a un coefficiente di realizzazione per le entrate tributarie dell'84,7 per cento, di cui 84,1 per le imposte dirette e 85,6 per quelle indirette. Per gli incassi non tributari i coefficienti di realizzazione dipendono essenzialmente dagli introiti per finanziare il Fondo sanitario nazionale, dalla retrocessione di interessi e dalle risorse proprie della CEE.

In termini di bilancio pluriennale si dovrebbe passare da un totale di 428.907 miliardi (con esclusione del Titolo IV) per il 1991, a 460.070 miliardi per il 1992 e a 489.830 miliardi per il 1993.

La discussione presso la Camera dei deputati ha portato ad approvare emendamenti, sia in connessione diretta alla Tabella sia come effetto dei provvedimenti collegati e soprattutto della legge finanziaria, che incrementano di 25.000 miliardi la competenza e la cassa delle entrate tributarie, diminuiscono di 115 miliardi la competenza e di 615 miliardi la cassa per le entrate extratributarie, aumentano di 5.600 miliardi la competenza e la cassa di Titolo III (alienazione e ammortamento di beni patrimoniali) e diminuiscono l'accensione prestiti di 36.863 miliardi per la competenza e 35.273 miliardi per la cassa. Il risultato finale, rispetto alle previsioni iniziali, ivi compresa la prima Nota di variazioni, è una diminuzione della competenza di 6.372 miliardi e della cassa di 5.282 miliardi: al termine della manovra così come approvata dalla Camera dei deputati, quindi, le entrate complessive si attestano su 689.456 miliardi di competenza e 710.330 miliardi di cassa, alla luce di 69.454 miliardi di residui attivi.

Più in dettaglio, gli emendamenti hanno riguardato il capitolo 1023 (IRPEF), di cui sono diminuite le previsioni, il capitolo 1024, riguardante l'IRPEG, di cui sono aumentate le previsioni, così come per

i capitoli 1025 (ILOR) e 1026 (ritenute sugli interessi e redditi da capitale). Un notevolissimo incremento è venuto dal capitolo 1033 (+ 8.400 miliardi), relativo alle entrate sostitutive delle imposte sui redditi e sulle rivalutazioni dei beni aziendali, nonché dal capitolo 1034 (+ 1.280 miliardi) relativo alle entrate derivanti dalle misure programmate in materia di imposte dirette: si tratta di due capitoli movimentati dall'apposito provvedimento collegato (S. 2514).

La Camera ha altresì provveduto ad incrementare le previsioni di entrata dell'IVA (+ 6.115 miliardi), a seguito dell'approvazione della legge finanziaria, così come per quanto concerne l'imposta di bollo (+ 1.500 miliardi). Altre variazioni significative riguardano il capitolo 1252 (entrate derivanti dalle misure programmate in materia di imposte indirette) (+ 2.871 miliardi), egualmente in connessione al già citato provvedimento collegato. Dipende invece dalla legge finanziaria l'incremento di oltre 1.000 miliardi della previsione di entrata sul capitolo 1409, relativo all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali. È risultata altresì incrementata la previsione di entrata per l'imposta di consumo sul gas metano, sempre in relazione alla legge finanziaria. Tutto ciò per quanto concerne le entrate tributarie.

Per le entrate extratributarie si ha essenzialmente una diminuzione del capitolo 3342, relativo alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria, in relazione sia al provvedimento collegato, sia alla legge finanziaria. È stato quindi iscritto uno stanziamento di 5.600 miliardi come introito per la vendita di beni del patrimonio disponibile dello Stato, in conseguenza dell'apposito provvedimento collegato.

Al Titolo IV infine c'è stata una diminuzione di previsioni rispetto a quelle iniziali, in relazione all'entità del ricorso al mercato necessaria per il finanziamento delle operazioni iscritte in bilancio.

In termini di riclassificazione di bilancio appare interessante notare come le unità omogenee siano 19 per le entrate tributarie, 22 per le entrate extratributarie, 4 per il Titolo III e 2 per il Titolo IV. Sulla base quindi del bilancio sperimentale presentato dal Tesoro, si potrebbe leggere tutto lo stato di previsione dell'entrate in sole 47 unità omogenee.

A parte le già cennate ripercussioni del provvedimento collegato in materia fiscale sul bilancio e riflessi sulla Nota di variazioni-ter alla Tabella 1, è necessario ricordare che il provvedimento collegato forniva un gettito di 12.397 miliardi per il 1991, 8.833 miliardi per il 1992 e 7.915 miliardi per il 1993, sulla base delle stime fornite dallo stesso dicastero delle Finanze. Ciò ha portato ad una pronunzia del Presidente del Senato sulla copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, tale per cui si rileva una carenza di copertura, per l'anno 1992, pari a 197 miliardi. La Presidenza ha fatto quindi presente che deve anzitutto nell'ambito del provvedimento collegato essere reperita la necessaria modifica per eliminare tale profilo di copertura per il 1992, ciò anche attraverso una più accurata stima degli effetti conseguenti alle disposizioni contenute nel testo legislativo. La questione è rilevante perché, ove non si dovesse definire in tale sede il rimedio a tale copertura, le compensazioni dovranno trovare posto direttamente nella legge finanziaria. Naturalmente questo profilo di carenza di copertura potrebbe risultare superato anche attraverso una stima più accurata

degli effetti di entrata associati alle modifiche introdotte presso la Camera in materia sempre di entrata.

In definitiva, risulta dalle cifre esposte lo sforzo dell'Amministrazione per assicurare sempre di più mezzi di copertura al bilancio, anche se è sempre più netta la sensazione che non è su questo versante che l'opera di rientro della finanza pubblica verso equilibri più fisiologici deve proseguire principalmente: il problema centrale rimane la spesa, anche se non è possibile sottacere come molto sia ancora da fare per quanto riguarda il miglioramento dell'Amministrazione finanziaria e il recupero di sacche di evasione e di elusione fiscale. L'impegno del Governo al riguardo appare ampiamente soddisfacente.

La discussione in sede di Commissione è stata estremamente ricca ed impegnativa, in quanto il Governo ha offerto una serie di elementi di considerazione di notevole rilievo circa la politica fiscale che esso intende realizzare e che confermano la tesi secondo cui in realtà lo sforzo dell'Esecutivo nella elaborazione di una strategia efficace di recupero di gettito appare convincente.

Con queste considerazioni, la Commissione raccomanda l'approvazione della tabella 1.

DELL'OSSO, *relatore*

## SEZIONE SECONDA

*Stato di previsione del Ministero del bilancio  
e della programmazione economica (2547 - Tabella 4 e 4-ter)  
e parti corrispondenti del disegno di legge n. 2546*

ONOREVOLI SENATORI. - La Tabella relativa al Ministero del bilancio fa emergere come sussistano ancora notevoli problemi in ordine alle strutture del Ministero, nonostante che esso, soprattutto negli ultimi tempi, prenda parte sempre più attivamente alla impostazione e all'attuazione della politica economica e finanziaria del Governo: prova ne è la recente elaborazione del Documento sulle linee di politica economica a medio termine, che dovrebbe stabilire gli indirizzi di fondo della politica di programmazione.

Dal punto di vista amministrativo vi è da rilevare il mancato esercizio della delega prevista dalla legge n. 400 del 1988, sulla Presidenza del consiglio, per una razionalizzazione delle competenze dei vari Comitati interministeriali. Sempre sul piano degli strumenti, occorre ricordare come ancora non sia definito in Parlamento l'*iter* del disegno di legge S. 1896, che contribuirebbe ad accentuare il ruolo programmatorio del Ministero, che altrimenti resta solo il tramite di una serie di trasferimenti di conto capitale, come la finanza regionale e locale e il Fondo sanitario.

Rispetto alle previsioni definitive per il 1989, gli stanziamenti previsti per il 1991 a legislazione vigente subiscono una decurtazione del 30 per cento in termini di competenza e del 51,4 per cento in termini di cassa. Eguale diminuzione vi è rispetto alle previsioni assestate riferite al 1990, sia pure per importi minori.

La Tabella del Bilancio non è stata interessata dalla prima Nota di variazioni: la seconda Nota di variazioni invece ha comportato numerose modifiche, in conseguenza dell'approvazione di emendamenti alla legge finanziaria. È stato incrementato il contributo annuo all'ISPE e all'ISCO, è stato rimpinguato il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il Fondo sanitario nazionale è stato ridotto, così come il fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni delle province di Sondrio e delle adiacenti zone nelle province di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle eccezionali

avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987. Risultano raddoppiati gli stanziamenti per le somme da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca Europea degli Investimenti per i progetti immediatamente eseguibili.

A seguito degli emendamenti alla legge finanziaria che si ribaltano direttamente sul bilancio, le spese correnti risultano incrementate di 3 miliardi e le spese di conto capitale decurtate di 351 miliardi, con un saldo negativo pari a 348 miliardi.

Volendo richiamare il bilancio sperimentale approntato di recente dal Tesoro, la Tabella vedrebbe tre unità per il conto corrente e sette unità per il conto capitale. Le tre unità di conto corrente si riferiscono al personale, alle altre voci e agli istituti di ricerche e studi economici e congiunturali. Le unità di conto capitale riguarderebbero il Fondo sanitario nazionale, il fondo per i programmi regionali di sviluppo, gli interventi regionali nell'agricoltura e nella forestazione, il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate, i progetti immediatamente eseguibili, le altre calamità naturali e danni bellici, nonché infine una unità residuale. Nel complesso, tenuto conto sia del conto corrente che del conto capitale, si avrebbe un numero di capitoli pari a otto.

Nell'unità relativa al personale appare preponderante il fattore relativo agli oneri inderogabili, mentre nell'unità residuale del conto corrente è essenziale l'adeguamento al fabbisogno. Nell'unità relativa agli istituti di ricerche sono rilevanti sia i fattori legislativi che gli oneri inderogabili. Per il conto capitale, per l'unità relativa al Fondo sanitario nazionale è ovviamente essenziale il ruolo degli organi inderogabili, mentre per l'unità relativa al fondo per i programmi regionali di sviluppo agli oneri inderogabili si affiancano i fattori legislativi. Per l'unità relativa agli interventi regionali nell'agricoltura, i fattori legislativi sono gli unici a spiegare i capitoli, così come per l'unità relativa al risanamento e alla ricostruzione delle zone terremotate. Per l'unità relativa ai progetti immediatamente eseguibili, l'unico ruolo è svolto invece dagli oneri inderogabili, mentre per l'unità relativa alle altre calamità naturali e danni bellici rilevano esclusivamente i fattori legislativi. Per l'ultima unità residuale vale la componente oneri inderogabili.

Per quanto concerne, infine, le parti collegate del disegno di legge finanziaria, il riferimento va fatto ovviamente al fondo globale. Questo per la parte corrente non interessa la tabella in esame, mentre per la parte in conto capitale prevede due voci, di cui una relativa al Fondo per lo sviluppo economico e sociale, di 445,750 miliardi per il 1992 e 709 miliardi per il 1993, e la seconda relativa ai contributi in favore delle comunità montane, di 100 miliardi per ciascun anno del triennio 1991-1993.

Si deve osservare inoltre come il disegno di legge S. 1896, concernente gli interventi prioritari per lo sviluppo dell'economia, abbia trovato una soddisfacente definizione recentemente in sede ristretta e pertanto possa essere portato all'esame della Commissione in tempi brevi: in tal modo si potrà concludere, almeno in questo ramo del Parlamento, una delle componenti della manovra finanziaria per il 1990, dettando norme di organizzazione e di attuazione dell'attività



amministrativa che potranno consentire di realizzare i grandi interventi con la necessaria rapidità ed efficienza, superando gli ostacoli di carattere burocratico che sino ad oggi vi si sono frapposti.

Nel corso del dibattito in Commissione è emersa la necessità di valutare più approfonditamente i motivi dell'integrazione dei bilanci dell'ISPE e dell'ISCO: a tal uopo il Ministro del bilancio ha trasmesso alla Commissione i bilanci degli istituti medesimi.

Analogamente, dal dibattito è emersa l'esigenza di ottenere una integrazione della relazione del Nucleo di valutazione degli investimenti relativi al FIO, soprattutto al fine di poter svolgere un riscontro *a posteriori*, prevalentemente incentrato sull'analisi costi-benefici degli investimenti stessi: anche i dati in questione sono stati forniti alla Commissione dal Ministro.

Un'ulteriore questione concerne la conformità alle norme CEE in materia di appalto, argomento che potrà essere valutato anche nell'ambito del già citato disegno di legge S. 1896.

Occorre infine ricordare che la Commissione, nell'ambito di una audizione del Ministro del bilancio, svolta successivamente all'esame della Tabella 4, ha avuto modo di valutare i problemi connessi alle ulteriori esigenze finanziarie per il completamento della ricostruzione delle unità abitative distrutte o danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, onde adeguare gli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 75 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 dello stesso anno. Il Ministro del bilancio si è fatto carico di valutare la percorribilità di una ipotesi di rifinanziamento della legge medesima nel contesto della legge finanziaria per il 1991. E dunque è in tale sede che occorrerà ritornare più approfonditamente sulla questione.

Sulla base di tali valutazioni, a conclusione del dibattito svolto, la Commissione propone l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

CORTESE, *relatore*

## SEZIONE TERZA

*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali  
(2547 - Tabella 18 e 18-ter)  
e parti corrispondenti del disegno di legge n. 2546*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali registra una diminuzione rispetto alle previsioni assestate e, come è stato fatto rilevare alla Camera dei deputati, gli stanziamenti sono stati ridotti ad importo così esiguo da poter incidere, per la parte corrente, sulla stessa funzionalità dell'Amministrazione. Per quanto riguarda il conto capitale, è da registrare soprattutto la diminuzione dell'incidenza di leggi preesistenti, per un importo di 465 miliardi.

La diminuzione degli stanziamenti correnti per la gestione di risorse umane e materiali appare particolarmente rimarchevole se si tiene conto che il Ministero ha visto accresciute le proprie responsabilità in materia di amministrazione, via via che sono emerse funzioni di centro erogatore della spesa, anche con assunzione diretta di responsabilità amministrativa. Questo crea un contrasto con l'esiguità degli stanziamenti di parte corrente.

Le variazioni invece del conto capitale possono trovare anche una spiegazione nel mutamento della tipologia degli strumenti di finanziamento degli enti di gestione, come pure le riduzioni alle partecipazioni e ai conferimenti, in linea con l'orientamento espresso in più sedi di restringere l'intervento diretto dello Stato nell'economia. Il comparto quindi ha fornito un contributo non irrilevante dal lato della riduzione della spesa.

La Tabella del Ministero delle partecipazioni statali non è risultata interessata alla prima Nota di variazioni. Per quanto riguarda la seconda Nota di variazioni, concernente gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in prima lettura, vi è da rilevare l'istituzione di un capitolo concernente le somme da erogare al Comitato di liquidazione *ex* EAGAT per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite. L'istituzione di tale capitolo, dell'importo di 10 miliardi, di competenza di cassa, costituisce una variazione determinata nella Tabella D della legge finanziaria.

Per quanto riguarda il bilancio sperimentale, tenuto conto della prima nota di variazione, il numero delle unità è stato ridotto a 3 per il Titolo I - spese correnti, concernenti il personale, i servizi informatici e le altre voci - e egualmente per quanto concerne il Titolo II, spese in conto capitale: le tre voci riguardano il piano di risanamento della siderurgia, lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno e i fondi di dotazione degli Enti di gestione. I capitoli che riguardano l'unità personale sono 22, mentre l'unità servizi informatici ne ha 1 e l'unità residuale ne ha ugualmente 22. Per quanto concerne il conto capitale, l'unità piano di risanamento della siderurgia ne ha 1, così come l'unità sviluppo imprenditorialità nel Mezzogiorno, mentre l'unità fondi di dotazione ha 6 capitoli. Per quanto riguarda l'unità personale, la gran parte delle variazioni è dovuta a oneri inderogabili, per l'unità servizi informatici gioca un ruolo essenziale il criterio dei fattori legislativi, per le unità residuali, sempre di parte corrente, è importante soprattutto l'adeguamento al fabbisogno. Per quanto concerne la componente in conto capitale, vale soprattutto, per tutte le unità, il fattore legato alla legislazione.

Per quanto riguarda poi le parti collegate del disegno di legge finanziaria, oltre la già ricordata conseguenza della modifica della Tabella D della legge finanziaria sul bilancio del Ministero, il fondo globale corrente prevede un solo accantonamento nella relativa rubrica, pari a 400 milioni annui per l'incentivazione al personale. Il fondo globale capitale prevede invece due voci, di cui una è il rifinanziamento del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 dello stesso anno, con un'appostazione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e l'altra riguarda gli interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, del valore di 500 miliardi annui.

Tenendo inoltre conto del fatto che la Tabella E della legge finanziaria per il 1991 varia in diminuzione, per oltre 870 miliardi la somma erogata dallo Stato quale rimborso agli enti di gestione delle rate di ammortamento relative a prestiti obbligazionari e delle somme destinate al pagamento di interessi, si deve far presente che a tali enti viene fatto carico, in considerazione delle difficoltà generali della finanza pubblica, di ritrovare nei propri bilanci le risorse per attuare la indispensabile politica di investimenti che ad essi compete e che dagli stessi è stata programmata. Il disegno di legge infatti, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (atto Camera 4730), in materia di ricapitalizzazione degli enti, dovrà costituire l'ultimo provvedimento del genere nel presente triennio. D'altra parte si deve far presente che il disegno di legge stesso contiene una norma che consente agli enti medesimi di andare sul mercato e di cedere quote di partecipazione: pertanto non dovrebbe risultare troppo difficoltoso rinvenire risorse per tal via. Come si è potuto apprendere dalle dichiarazioni rese dal Ministro delle partecipazioni statali in Commissione, la stessa acquisizione di Enimont da parte dell'ENI ha la funzione di rafforzare il polo chimico, ma contemporaneamente può costituire un momento di passaggio per un ulteriore sviluppo dello stesso, non necessariamente da attuarsi esclusivamente da parte dell'ENI. In questo quadro, il Ministro ha avuto modo di affermare che la destinazione della

cosiddetta «rendita metanifera» resta legata alla funzione di potenziamento e sviluppo nel settore energetico.

Il dibattito in Commissione ha costituito un'utile occasione per svolgere un ampio confronto, che sarebbe auspicabile poter reiterare in un prossimo futuro, onde approfondire con maggiore ampiezza tutte le questioni del comparto, con il Ministro delle partecipazioni statali in merito a molti aspetti della politica del Dicastero, con particolare riferimento alla questione delle cessioni di partecipazioni e delle concentrazioni nel settore bancario. Senza entrare nel merito di specifici problemi, non si può fare a meno di rilevare come il sistema delle partecipazioni statali, se pure ha assunto una funzione diversa rispetto a quella che ha avuto nel suo periodo iniziale e a quella - prevalentemente incentrata sulla salvaguardia dei livelli occupazionali - che esso ha aggiunto negli anni settanta, mantiene una funzione fondamentale, mirata allo sviluppo economico, anche se, occorre ricordare, prevalentemente incentrata sui settori strategici e sulle tecnologie avanzate, ma che non può essere disgiunta dal rispetto dei meccanismi di mercato, tal che nella economicità e nella concorrenzialità deve trovare il parametro della propria azione e la propria ragione di esistenza.

Certamente, la struttura burocratica del Ministero che presiede al sistema delle partecipazioni statali, potrà essere ampiamente rivista, ma resta il fatto che le imprese pubbliche costituiscono uno degli elementi portanti del nostro sistema produttivo.

Con queste considerazioni e alla luce del dibattito svoltosi, la Commissione propone l'approvazione dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

CORTESE, *relatore*

**P A R E R I**



**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(ESTENSORE TAGLIAMONTE)

29 novembre 1990

Premesso che, in base alle misure di risanamento previste dal Governo e secondo lo scenario economico tenuto presente nell'impostare la manovra economica, a partire dal 1993 l'andamento del debito pubblico dovrebbe consentire una crescita tale da contenere entro limiti fisiologici il tasso annuale del disavanzo pubblico, la Giunta richiama l'attenzione sul fatto che l'ambito temporale della manovra economica proposta coinciderà con fondamentali scadenze delle tappe di costruzione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria.

Nella seconda settimana del mese di dicembre sarà convocata dalla Presidenza di turno italiana la Conferenza intergovernativa per definire le necessarie modifiche dei Trattati vigenti, per adattarli all'obiettivo dell'Unione economica e monetaria, avuto riguardo anche a quanto fissato dalle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Roma il 27 e 28 ottobre scorsi.

La decisione di bilancio per il 1991 dovrà puntare, quindi, a realizzare condizioni di sviluppo soddisfacenti in un contesto di più stretta integrazione europea, al fine di evitare la progressiva emarginazione dell'Italia dai processi di crescita collegati ad una partecipazione a pieno titolo alla Comunità europea.

La Giunta segnala pertanto la necessità:

di recuperare quanto più sollecitamente il ritardo, tuttora considerevole, nell'attività di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario;

di dare corso agli adempimenti di competenza dei due rami del Parlamento, che consentano da un lato di raggiungere uno *standard* di concentrazione dell'attività legislativa adeguato allo svolgimento di una vera e propria «sessione comunitaria» e, dall'altro, di opportunamente dimensionare (eventualmente attraverso modifiche dei rispettivi regolamenti) le strutture parlamentari;

di superare la situazione di rilevante svantaggio nella quale il *deficit* del bilancio statale pone il nostro Paese, nel confronto con gli altri *partners* della Comunità.

Secondo recenti stime della Banca d'Italia, infatti, durante gli anni 1980-1990, mentre nel complesso degli altri Stati membri della CEE l'incidenza dell'indebitamento netto sul prodotto interno lordo si è ridotta di quasi 3 punti (dal 3,9 all'1,1 per cento), in Italia essa è scesa di poco più di un punto percentuale (dall'11,4 al 10,2 per cento). Si deve quindi rilevare che lo Stato italiano risulta indebitato in modo dieci

volte superiore alla media comunitaria e che, sempre durante il decennio trascorso, il nostro Paese ha registrato un aumento dell'incidenza del debito pubblico sul prodotto interno lordo pari al 40 per cento, laddove nel complesso degli altri Stati membri CEE l'aumento è stato contenuto nell'ambito del 10 per cento. Nel 1990, infine, si è assistito in Italia alla quasi coincidenza delle due grandezze, prodotto interno lordo e indebitamento statale, consistendo il secondo nel 98,4 per cento del primo. Gli squilibri delle finanze pubbliche, che la «Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1989) e orientamenti di politica economica per l'anno 1990» (*Doc. XIX-bis*, n. 3), presentata lo scorso 22 giugno indica come «molto gravi» in Italia, secondo lo stesso rapporto costituiscono «una delle maggiori cause degli ancora alti livelli di inflazione e delle difficoltà della bilancia dei pagamenti».

Alla luce anche delle considerazioni suddette, la Giunta sottolinea come la manovra finanziaria complessiva impostata dal Governo, debba essere attentamente mirata rispetto alla gravità della situazione in cui versa il nostro Paese. La Giunta, tuttavia, prende atto che tale manovra – la quale stimando una riduzione del fabbisogno di cassa di circa 48 mila miliardi, attraverso nuove entrate e minori spese, consente la previsione di un avanzo primario, al netto dell'onere per gli interessi, di 8 mila miliardi – si muove nel senso auspicabile rispetto alla prospettiva dell'Unione economica e monetaria, in quanto suscettibile di incidere favorevolmente sul rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, il cui attuale andamento negativo pone una grave ipoteca sulle possibilità di una piena e positiva partecipazione dell'Italia al processo di integrazione economica e monetaria della Comunità.

La Giunta intende inoltre nuovamente sottolineare la necessità di pervenire alla redazione di un progetto di bilancio statale che contenga adeguata illustrazione delle spese concernenti gli affari comunitari, superando la frammentazione degli stanziamenti «comunitari» in capitoli di bilancio afferenti agli stati di previsione dei diversi Ministeri. Tale frammentazione non consente una visione globale ed omogenea degli stanziamenti relativi alla partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione comunitaria. Un esame di insieme di tali flussi finanziari, tuttavia, è diventato una necessità inderogabile, sia in relazione all'esigenza di consentire un più efficace e sistematico controllo sulle procedure di utilizzazione dei Fondi, sia perchè l'incidenza crescente della legislazione comunitaria, e delle relative dotazioni di spesa, richiede un coordinamento di tali risorse con quelle erogate a livello statale, al fine di conseguire l'ottimizzazione dell'impiego dei Fondi medesimi.

In particolare, per quanto concerne gli stati di previsione della spesa dei singoli dicasteri, la Giunta osserva che:

relativamente al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (Capitolo n. 2401, rubrica 8, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri), le previsioni di competenza delle spese correnti registrano uno stanziamento pari a 3.812 miliardi di lire con un incremento del 58 per cento rispetto al bilancio 1990 (2.412 miliardi). Tale consistente aumento delle disponibilità finanziarie destinate al Dipartimento è da considerare



favorevolmente soprattutto in considerazione dell'esigenza, rilevata più volte dalla Giunta, di rafforzare la funzione di raccordo svolta dal Dipartimento stesso rispetto alle attività aventi rilevanza comunitaria poste in essere dalle varie Amministrazioni statali;

relativamente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella 6), rilevando la riduzione di 5.500 milioni rispetto al bilancio assestato per il 1990 della dotazione del capitolo n. 1586 - relativo alle spese connesse alla Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee - che reca una dotazione di 3.000 milioni per il 1991, la Giunta sottolinea l'esigenza di esporre in modo più adeguato le spese relative agli affari comunitari di pertinenza del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento alle attività svolte nell'ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti, delle relazioni esterne della Comunità e della cooperazione politica europea;

relativamente alle somme da versare sul conto corrente infruttifero denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», capitolo n. 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Tabella 2), la Giunta apprezza l'aumento di 200 miliardi, rispetto alla previsione dell'anno precedente (100 miliardi rispetto alle previsioni assestate), che porta lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1991 a 420 miliardi di lire. Tale adeguamento risulterà utile in considerazione dell'importante ruolo del Fondo di rotazione, strumento indispensabile per la regolazione, il coordinamento e l'utilizzazione dei flussi finanziari «da» e «verso» il bilancio comunitario. La Giunta rileva, tuttavia, che a tali incrementi delle entrate del Fondo non hanno finora corrisposto adeguate e sollecite utilizzazioni delle ormai considerevoli disponibilità totali contenute nel Fondo stesso: a tale riguardo, infatti, basti considerare che, al 31 ottobre 1990, il saldo complessivo accreditato sul Fondo ammontava a 1.460,478 miliardi di lire e che, nei primi dieci mesi del corrente anno, il Fondo ha introitato 480,8 miliardi di lire e ha effettuato pagamenti per soli 100,5 miliardi di lire.

Da un punto di vista generale merita inoltre ricordare che il «Libro Bianco» della Commissione per il Consiglio europeo ha posto sul piano politico la necessità tecnica della soppressione delle frontiere fiscali il cui costo rappresenta, per i soli trasporti su strada nel traffico intracomunitario, circa 40.000 mila miliardi di lire, che incidono in misura variabile dal 5 al 10 per cento sui prezzi al consumo. Tale soppressione implica l'armonizzazione sia delle aliquote dell'IVA che di quelle delle imposte di fabbricazione.

Tutto ciò premesso e raccomandando di prestare attenzione alle considerazioni ed osservazioni sopra indicate, la Giunta ritiene di poter esprimere sui disegni di legge in titolo un parere favorevole.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(ESTENSORE BARBERA)

5 dicembre 1990

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

in sede di esame per il parere sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio per il 1991;

rilevato che l'insieme della manovra economico-finanziaria risulta disancorato dai processi di integrazione nella Comunità economica europea e, più in generale, dagli sviluppi del nuovo quadro internazionale;

ribadito che ancora una volta ci si trova di fronte ad una mera manovra-tampone, di tipo congiunturale, che non affronta i nodi strutturali della finanza pubblica;

rilevato altresì che appare particolarmente penalizzato il sistema delle autonomie, sia regionali che locali, attraverso una consistente riduzione dei trasferimenti statali,

esprime parere contrario, a maggioranza, sottolineando in particolare modo, per quello che riguarda i profili di finanza regionale:

a) l'incongruità dell'allineamento delle assegnazioni correnti, ed in particolare del fondo comune regionale, al tasso programmato di inflazione, specie a fronte di un aumento complessivo della spesa corrente statale superiore a tale tasso (6,5 per cento);

b) il persistente sottodimensionamento del Fondo sanitario nazionale e del fondo nazionale trasporti, con soluzioni inaccettabili per il ripiano dei disavanzi pregressi, e le allarmanti riduzioni dei fondi per investimenti;

c) la riduzione dei trasferimenti in vitali settori dell'economia regionale, come l'agricoltura, il turismo, l'artigianato;

d) l'incertezza circa la determinazione dei fondi speciali e delle leggi di settore, i cui stanziamenti debbono confluire nel fondo di sviluppo regionale;

e) l'acuirsi dei problemi delle regioni a statuto speciale, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, senza che si siano definiti su basi certe i relativi strumenti di autonomia finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2547**



**DISEGNO DI LEGGE N. 2547**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1991, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991 delle somme iscritte nei capitoli nn. 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 1/A*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello stato di previsione della

**DISEGNO DI LEGGE N. 2547**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)**Identico.*

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)**Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991.

3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1991, fino all'importo massimo di lire 1.809.565.367.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1991-31 agosto 1991, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6685, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9009 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1991, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rio 1991, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 118.800 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1991, in lire 16.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1991, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, inden-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.780.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771 e 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.600 miliardi, lire 300 miliardi e lire 50 miliardi.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1990 sono riferiti alla competenza dell'anno 1991 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.

28. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868, 6869 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

29. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, le somme stanziare sul capitolo n. 145 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1991 sono versate all'entrata del bilancio, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze (*Rubrica n. 6*) per l'anno finanziario medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1991, è stabilito in 210.

5. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera, dei deputati*)

delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

6. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

7. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1991, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli nn. 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1991 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo n. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito alle entrate del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli nn. 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1991.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1991 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1991 possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1991, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991, delle somme versate dal CONI al capitolo n. 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1991, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1991, che si

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1991 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1991, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

8. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1990 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finan-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1991, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 111 e n. 117.

6. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

telefonici, per l'anno finanziario 1991, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1991, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 105 e n. 171..

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del fondo per i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali, iscritto per l'anno finanziario 1991 al capitolo n. 155 ed al capitolo n. 134, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronauti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. *Identico.*  
*(Per le modifiche apportate alla Tabella 12 si veda a pag. 107)*

2. *Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ca militare, è fissato, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito .....	n.	21.000
2) Marina .....	»	3.000
3) Aeronautica .....	»	34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito .....	n.	40.000
2) Marina .....	»	15.500
3) Aeronautica .....	»	16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

a) Esercito .....	n.	110
b) Marina .....	»	150
c) Aeronautica .....	»	230.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) .....	n.	875
b) Marina .....	»	120
c) Aeronautica .....	»	210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti .....	n.	5.000
b) sottocapi e comuni volontari .....	»	2.000.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico:*

a) Esercito .....	n.	146
b) Marina .....	»	165
c) Aeronautica .....	»	245.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1991, come appresso:

a) sergenti .....	n.	6.000
b) graduati e militari di truppa .....	»	2.605.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1991, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1991, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti .....	n.	7.000
b) graduati e militari di truppa .....	»	1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1991, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito .....	n.	25.778
b) Marina .....	»	6.939
c) Aeronautica .....	»	4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1991, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 (*Elenco n. 3*).

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1991, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'arti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

colo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1991, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1991.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1991.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7909 del medesimo stato di previsione per l'anno 1991.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

*Identico.*

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

*Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

## Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

## Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

2. Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

*Identico.*

## Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)*

*Identico.*

## Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

2. Ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo nonché della residua quota di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme stanziata a seguito della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziata.

Art. 22.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 22.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 22*).

2. Per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1990, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 24.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1991, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 23*).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni attribuite o trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative di bilancio dai Ministeri interessati, in termini di competenza, di cassa e in conto residui.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 23.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 24.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelle conseguenti all'attuazione dei principi di autonomia universitaria di cui alla medesima legge n. 168 del 1989.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1371 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1991, è comprensiva, nel limite di lire 350 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 35 miliardi per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 5 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 25.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire 689.456.089.299.000 in termini di competenza ed in lire

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 25.

*(Totale generale della spesa)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

710.330.136.115.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1991.

Art. 26.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991, con le tabelle allegate.

Art. 27.

(Disposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1991, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1991, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 3 miliardi, oltre alle somme occorrenti per le esigenze dei Nuclei antisofisticazioni e sanità e dei Nuclei antidroga presso il Ministero della sanità nei limiti del contingente di cui al decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1987.

3. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1991 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 26.

(Quadro generale riassuntivo)

*Identico.*

Art. 27.

(Disposizioni diverse)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1991 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria» dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1990, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1991, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1991, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'arti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

colo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1990, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1991. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e cassa, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente per l'anno finanziario 1991, a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno, in attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Dipartimento delle dogane, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 28.

*(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1991-1993, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico.*





**TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2547**

*(Testo approvato dalla Camera dei deputati)*



## TABELLA A

*Capitoli dai quali, con decreti del Ministro del tesoro, possono essere trasferite somme al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'acquisto di mezzi di trasporto.*

Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	1135-1645-1838-2035-3645-3749-4435-4547-4644-4744-4846-4945-5777-6068-6267
Tesoro . . . . .	5040-5279-5872
Finanze . . . . .	1094-3465-3859-4298-4660-4672
Bilancio . . . . .	1140
Giustizia . . . . .	1100-1592
Esteri . . . . .	1110
Istruzione . . . . .	1119
Lavori pubblici . . . . .	1122
Agricoltura . . . . .	1118-5053
Industria . . . . .	1099-3537-4550-5046
Lavoro . . . . .	1099-1535-2535
Commercio estero . . . . .	1101
Marina mercantile . . . . .	1101
Partecipazioni statali . . . . .	1099
Sanità . . . . .	1101-4536-6536
Turismo . . . . .	1100
Beni culturali . . . . .	1067
Ambiente . . . . .	1067
Università e ricerca . . . . .	1133

## TABELLA B

*Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:*

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

*Stato di previsione del Ministero del tesoro:*

Capitoli nn. 4677, 4691 e 6805;

Capitoli nn. 4693, 4694, 4695 e 4696;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 7757 e 7824;

Capitoli nn. 5941 e 5957.

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:*

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:*

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Segue: TABELLA B

*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:*

Capitoli nn. 1032 e 1034.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:*

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 382 e 952;

Capitoli nn. 383 e 953;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652 e 1653;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:*

Capitoli nn. 7543 e 7545.

*Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Capitoli nn. 1514 e 1516.

## TABELLA C

*Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Stato di previsione del Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 7901.

*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:*

Capitolo n. 7501.

*Stato di previsione del Ministero dei trasporti:*

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:*

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:*

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

*Stato di previsione del Ministero della difesa:*

Capitolo n. 7010.

## **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**

*(Testo approvato dalla Camera dei deputati)*





- A) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 1991



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

## A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

## ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

<b>E N T R A T A</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		388.111.083.000.000	461.873.000.388.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		67.525.387.979.000	227.583.088.911.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	35.154.339.000		689.456.089.299.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		455.636.470.979.000	-53.972.270.202.000
SPESE CORRENTI (-)		509.608.741.181.000	
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI		461.873.000.388.000	
SPESE FINALI (-)		580.258.474.174.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-118.385.473.786.000
ENTRATE FINALI		461.873.000.388.000	
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.154.339.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		461.837.846.049.000	
SPESE FINALI			
OPERAZIONI FINANZIARIE :		580.258.474.174.000	
- PARTECIPAZIONI (-)	1.156.700.212.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.843.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	2.495.065.367.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		574.762.871.595.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-112.925.025.546.000
ENTRATE FINALI		461.873.000.388.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		689.456.089.299.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-227.583.088.911.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

## S P E S E

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.785.214.932.000	495.650.000.000	>>	2.260.864.932.000
TESORO	341.424.040.425.000	38.887.813.344.000	109.197.615.125.000	489.509.468.894.000
FINANZE	16.191.607.387.000	280.100.167.000	>>	16.471.707.534.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	48.911.300.000	5.800.439.402.000	>>	5.849.350.702.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	4.946.531.859.000	227.606.000.000	>>	5.174.137.859.000
AFFARI ESTERI	2.213.341.867.000	>>	>>	2.213.341.867.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	43.112.707.649.000	>>	>>	43.112.707.649.000
INTERNO	22.489.215.089.000	11.328.013.959.000	>>	33.817.229.048.000
LAVORI PUBBLICI	331.230.612.000	4.119.407.989.000	>>	4.450.638.601.000
TRASPORTI	5.824.638.073.000	837.801.976.000	>>	6.662.440.049.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.246.696.000	>>	>>	2.246.696.000
DIFESA	24.215.805.050.000	250.112.950.000	>>	24.465.918.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	560.044.435.000	916.854.706.000	>>	1.476.899.141.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	107.355.090.000	673.450.000.000	>>	780.805.090.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	36.276.341.414.000	80.000.000.000	>>	36.356.341.414.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	350.972.820.000	100.000.000.000	>>	450.972.820.000
MARINA MERCANTILE	743.451.500.000	1.321.614.000.000	>>	2.065.065.500.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.051.155.000	30.000.000.000	>>	43.051.155.000
SANITA'	1.029.619.000.000	44.500.000.000	>>	1.074.119.000.000
TURISMO E SPETTACOLO	1.033.430.528.000	341.974.500.000	>>	1.375.405.028.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.054.857.050.000	331.800.000.000	>>	1.386.657.050.000
AMBIENTE	62.994.620.000	717.000.000.000	>>	779.994.620.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	5.811.132.650.000	3.865.594.000.000	>>	9.676.726.650.000
TOTALE	509.608.741.181.000	70.649.732.993.000	109.197.615.125.000	689.456.089.299.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	580.258.474.174.000			

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1991 (MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PREVIDENZA	1.066.004	-	-	-	-	184.074	-	-	210	1.477	-
TESORO	4.494.615	166.600	-	-	16.747.495	64.983	-	668.660	1.226.256	2.804.389	76.763.831
FINANZE	10.076.288	-	-	-	-	1.820.604	-	280.100	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	48.911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	5.100.594	-	-	-	-	71.000	-	2.523	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.909.027	256.141	-	-	66.674	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	43.112.573	-	35	-	-	-
INTERNO	768.484	-	-	6.228.098	-	-	-	100	50	12.646.290	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	44.916	500	2.694.998	-	10.052	212.682
TRASPORTI	1.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.023.947	-	4.825.639	-	-	217.149	323.683	-	-	68.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	36.386.341	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	-	15.629	-	60
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	21.387	-	-	226.000	826.732
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	29.472	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.386.507	100	-	80	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	23.322	9.237.405	413.000	-	-	-
TOTALE	16.484.223	19.190.847	5.100.594	11.053.737	17.456.522	46.692.491	9.480.541	4.681.676	37.685.511	15.890.731	79.351.215

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1991 (MILIONI DI LIRE)										ALLEGATO A/1	
MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRADORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	86.000	4.100	300.000	-	-	689.000 (*)	-	-	2.280.865
TESORO	23.261.987	1.919.281	2.237.605	5.722.100	3.323.458	27.322.002	577.715	56.289.425	135.109.914	22.411.897	360.311.854
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.296.615	16.471.708
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.600.439	-	2.500.000	-	200.000	5.849.351
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.174.138
AFFARI ESTERI	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	2.213.342
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.112.708
INTERNO	-	-	-	-	-	12.964.089	1.210.119	-	-	-	33.817.229
LAVORI PUBBLICI	323.332	-	6.671	1.396	1.021.163	1.464	133.857	-	-	-	4.480.639
TRASPORTI	6.660.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.662.640
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287
DIPESA	27.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.465.918
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.476.899	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.899
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	773.263	-	3.542	-	-	-	-	-	780.805
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.386.341
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	480.973	-	-	-	-	-	-	-	480.973
MARINA MERCANTILE	1.965.412	29.966	-	-	24.000	-	-	-	-	-	2.065.066
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	43.051	-	-	-	-	-	-	-	43.051
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.119
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	495.933	-	-	-	-	-	-	-	1.375.405
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	779.995	-	-	-	-	850.000	1.386.657
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779.995
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	9.676.727
TOTALE	32.240.987	3.426.115	4.094.936	5.727.596	5.465.188	41.687.984	1.921.391	59.438.425	135.109.914	27.758.212	580.268.474

(\*) DI CUI MILIONI 60.769.425 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/00/1

ALLEGATO A/2

MINISTERI	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1991 (MILIONI DI LIRE)										SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI			
PRESIDENZA	-	466.228	3	806.124	294.912	-	-	-	-	-	197.967	1.765.215
TESORO	1.248.611	908.670	20.680.800	2.162.376	121.272.180	136.239.464	11.136.764	377.821	67.498.376	-	47.498.376	361.424.040
FINANZE	-	6.487.019	167.000	3.092.673	39.635	1.260.500	5.909.916	216.654	58.211	-	58.211	16.191.607
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	18.937	3	8.811	21.189	-	-	-	1	-	-	48.911
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.856.711	26.220	1.056.037	207.393	-	-	-	200	-	200	4.946.532
AFFARI ESTERI	-	882.076	60	233.270	1.089.825	-	8.000	-	100	-	1.000	2.213.342
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	62.100.761	6.300	639.634	165.013	-	-	-	1.000	-	1.000	63.112.708
INTERNO	-	6.806.323	283.140	1.364.006	14.300.046	-	19.000	-	16.700	-	16.700	22.489.215
LAVORI PUBBLICI	-	108.640	2.000	188.911	1.279	-	-	-	800	-	800	331.231
TRASPORTI	-	288.823	1.133	127.947	6.406.561	-	144	-	30	-	30	6.824.638
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.296	-	949	2	-	-	-	-	-	-	2.247
DIFESA	-	12.898.910	1.105.018	9.827.975	291.070	-	19.600	-	59.232	-	59.232	24.216.805
AGRICOLTURA E FORESTE	-	436.069	21.165	46.435	56.381	-	-	-	5	-	5	560.044
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	56.026	-	13.648	35.180	-	2.800	-	2	-	2	107.386
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	636.969	800	134.280	38.504.242	-	-	-	50	-	50	36.276.341
COMMERIO CON L'ESTERO	-	22.613	3	1.445	326.912	-	-	-	-	-	-	360.973
MARINA MERCANTILE	-	98.070	7.015	46.309	586.853	-	1.200	-	5	-	5	742.452
PARTICIPAZIONI STATALI	-	6.837	-	6.407	8	-	-	-	-	-	-	13.051
SANITA'	-	237.930	190	507.524	283.673	-	3	-	100	-	100	1.029.619
TURISMO E SPETTACOLO	-	14.596	8	4.182	164.643	-	-	-	850.000	-	850.000	1.032.431
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	760.336	76	221.804	72.607	-	3	-	32	-	32	1.084.857
AMBIENTE	-	16.726	-	37.169	10.101	-	-	-	-	-	-	62.995
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	4.796.628	2.700	10.690	997.615	-	-	-	4.600	-	4.600	6.800.643
TOTALE	1.248.611	80.234.894	22.197.614	20.821.626	161.129.439	137.499.866	17.186.129	693.475	48.686.990	-	48.686.990	609.604.741

(\*) DI CUI MILIONI 31.616.579 CONCESSO ACCANTAMENTI NELL'ADPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 460.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE 'A ATTIVITA' DI SERVIZIO.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1991  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	383.180	-	-	112.800	-	495.980
TESORO	-	-	22.129.926	1.046.700	1.493.837	2.382.866	11.834.785	38.887.813
FINANZE	280.000	-	100	-	-	-	-	280.100
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.100.439	-	-	-	2.700.000	5.800.439
GRAZIA E GIUSTIZIA	113.890	109.716	4.000	-	-	-	-	227.606
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	500	-	11.327.814	-	-	-	-	11.328.014
LAVORI PUBBLICI	1.437.405	500	2.481.803	-	-	-	30.000	4.119.408
TRASPORTI	328.837	1.000	807.985	-	-	-	-	837.802
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIPESA	-	239.499	10.614	-	-	-	-	250.113
AGRICOLTURA E FORESTE	82.000	-	854.855	10.000	-	-	-	916.855
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	659.480	-	-	-	-	673.480
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	45.000	-	-	-	-	80.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
MARINA MERCANTILE	87.000	39.000	1.195.814	-	-	-	-	1.321.814
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000
SANITA'	-	15.500	29.000	-	-	-	-	44.500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	341.975	-	-	-	-	341.975
BENI CULTURALI E AN- DIENTALI	139.100	7.900	164.800	-	-	-	-	331.800
AMBIENTE	68.500	15.000	833.500	-	-	-	-	917.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	3.000	-	3.512.584	-	350.000	-	-	717.000
TOTALE	2.510.222	467.115	47.811.998	1.156.700	1.843.837	2.495.066	14.564.785	70.449.733

(\*) DI CUI MILLIONI 9.182.846 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



B) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 1991



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		381.761.083.000.000	455.450.256.366.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		67.452.643.957.000	254.879.879.749.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	35.154.339.000	6.236.529.409.000	710.330.136.115.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		449.213.726.957.000	
SPESE CORRENTI (-)		515.824.794.678.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-66.611.067.721.000
ENTRATE FINALI		455.450.256.366.000	
SPESE FINALI (-)		601.116.756.990.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-145.666.500.624.000
ENTRATE FINALI	455.450.256.366.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	35.154.339.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		455.415.102.027.000	
SPESE FINALI	601.116.756.990.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTICIPAZIONI (-)	1.353.254.909.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.003.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	2.668.967.572.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		595.090.697.509.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-139.675.595.482.000
ENTRATE FINALI	455.450.256.366.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	710.330.136.115.000		
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-254.879.879.749.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

SEQUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

## S P E S A

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.808.819.657.000	820.243.644.000	>>	2.629.063.301.000
TESORO	342.850.355.615.000	40.285.991.823.000	109.213.379.125.000	492.349.726.563.000
FINANZE	17.587.240.013.000	565.356.167.000	>>	18.152.596.180.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	49.700.300.000	6.093.019.304.000	>>	6.142.719.604.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	4.965.708.679.000	304.180.000.000	>>	5.269.888.679.000
AFFARI ESTERI	2.229.235.935.000	3.035.985.000	>>	2.232.271.920.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	43.140.744.899.000	4.000.000.000	>>	43.144.744.899.000
INTERNO	23.809.952.589.000	11.936.414.000.000	>>	35.746.366.589.000
LAVORI PUBBLICI	381.250.062.000	7.636.666.817.000	>>	8.017.916.879.000
TRASPORTI	5.863.663.891.000	2.178.488.260.000	>>	8.042.152.151.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.246.696.000	>>	>>	2.246.696.000
DIFESA	24.886.218.000.000	442.700.000.000	>>	25.328.918.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	647.272.478.000	2.349.746.664.000	>>	2.997.019.142.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	111.636.947.000	2.331.011.145.000	>>	2.442.648.092.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	36.941.192.614.000	593.000.000.000	>>	37.534.192.614.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	351.121.315.000	100.000.000.000	>>	451.121.315.000
MARINA MERCANTILE	875.834.333.000	1.867.553.020.000	>>	2.743.387.353.000
PARTECIPAZIONI STATALI	13.278.155.000	490.000.000.000	>>	503.278.155.000
SANITA'	1.105.195.000.000	97.492.300.000	>>	1.202.687.300.000
TURISMO E SPETTACOLO	1.194.207.074.000	669.682.183.000	>>	1.863.889.257.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.103.343.276.000	923.956.000.000	>>	2.027.299.276.000
AMBIENTE	95.322.500.000	1.454.831.000.000	>>	1.550.153.500.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	5.811.254.650.000	4.144.594.000.000	>>	9.955.848.650.000
TOTALE	515.824.794.678.000	85.291.962.312.000	109.213.379.125.000	710.330.136.115.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	601.116.756.990.000			

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1991  
(MILIONI DI LIRE)

999/14/1 ALLEGATO B/1

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SIKUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.113.685	-	-	-	-	617.690	-	-	210	1.877	-
TESORO	4.522.040	166.600	-	-	15.747.495	84.983	-	858.675	2.105.048	2.804.390	77.763.631
FINANZE	10.969.813	-	-	-	-	1.820.404	-	585.356	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	49.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.659.469
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	5.163.345	-	-	-	-	104.000	-	2.523	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.922.776	258.136	-	3.036	46.824	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	43.146.710	-	35	-	-	-
INTERNO	781.111	-	-	6.319.173	-	-	-	-	100	13.514.652	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	12.800	95.195	-	4.420.021	-	18.476	183.982
TRASPORTI	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.872.970	-	4.842.318	-	-	228.160	481.682	-	-	69.300
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	37.634.192	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	100.000	88.470	-	80
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	80.942	-	-	226.000	915.745
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	187.372	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.027.129	100	-	70	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	23.322	9.267.627	662.000	-	-	-
TOTALE	17.436.371	19.839.670	5.163.345	11.161.489	17.682.771	48.048.742	9.588.224	7.204.806	39.748.214	16.667.618	80.552.388

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1991  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	INTERVENTI STRADORDINARI NEL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTINIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	120.000	4.100	323.000	-	-	649.000 (*)	-	-	2.629.083
TESORO	23.436.866	1.919.281	2.424.881	6.002.100	3.323.868	27.756.523	687.715	56.334.426	134.669.936	22.635.929	393.136.347
FINANZE	-	-	-	-	-	106	-	-	-	4.796.615	16.182.596
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.730.550	-	2.800.000	-	203.000	6.142.720
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.269.889
AFFARI ESTERI	-	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	2.232.272
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.144.745
INTERNO	-	-	-	-	-	13.861.089	1.270.242	-	-	-	35.746.367
LAVORI PUBBLICI	664.616	-	7.170	1.660	2.417.678	1.836	194.491	-	-	-	4.017.917
TRASPORTI	8.040.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.042.162
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.267
DIFESA	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.328.916
AGRICOLTURA E FORESTE	-	2.997.018	-	-	-	-	-	-	-	-	2.997.018
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.436.106	-	3.842	-	-	-	-	-	2.442.648
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.534.183
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.121
MARINA MERCANTILE	2.397.762	163.096	-	-	24.900	-	-	-	-	-	2.743.387
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	903.270	-	-	-	-	-	-	-	903.270
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.202.687
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	816.617	-	-	-	-	-	-	850.000	1.863.699
BENI CULTURALI E AN- TROPOLITICANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.027.299
AMBIENTE	-	-	-	-	1.850.154	-	-	-	-	-	1.850.154
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
TOTALE	34.680.744	8.079.366	6.769.674	6.007.660	7.648.233	43.350.108	2.052.449	61.483.426	134.669.936	29.485.644	601.116.757

(\*) DI CUI MILIONI 40.769.426 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

MINISTERI	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1991 (MILIONI DI LIRE)										TOTALE
	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTIDIANITA' IN SERVIZIO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI		
PRESIDENZA	-	866.902	3	811.835	332.113	-	-	-	197.967	1.008.820	
TESORO	1.248.611	936.081	20.580.800	2.162.726	123.065.577	136.799.161	11.135.764	377.821	67.563.476	342.880.356	
FINANZE	-	5.546.169	187.000	3.696.963	40.703	1.460.600	6.409.916	215.654	58.346	17.587.240	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	19.646	3	8.891	21.189	-	-	-	1	49.700	
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	3.660.297	26.220	1.063.096	216.797	-	-	-	300	6.985.709	
AFFARI ESTERI	-	889.356	100	281.942	1.089.737	-	8.000	-	100	2.229.236	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.106.419	6.300	859.963	165.063	-	-	-	1.000	43.140.745	
INTERNO	-	6.512.262	283.640	1.517.413	16.460.938	-	19.000	-	16.700	23.809.963	
LAVORI PUBBLICI	-	169.812	2.000	207.653	1.279	-	-	-	606	381.260	
TRASPORTI	-	297.686	1.500	157.680	5.406.666	-	203	-	30	5.883.666	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.296	-	949	2	-	-	-	-	2.247	
DIFESA	-	12.705.942	1.112.018	10.582.992	302.270	-	119.600	-	63.397	24.886.218	
AGRICOLTURA E FORESTE	-	439.235	21.185	88.383	128.494	-	-	-	6	647.272	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	56.239	-	17.699	36.197	-	2.600	-	2	111.637	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	653.443	800	136.338	36.182.662	-	-	-	60	36.941.193	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	22.703	3	1.603	326.912	-	-	-	-	381.121	
MARINA MERCANTILE	-	98.205	7.018	83.072	716.338	-	1.200	-	5	875.836	
PARTECIPAZIONI STATALI	-	6.694	-	6.577	6	-	-	-	-	13.278	
SANITA'	-	238.507	190	582.092	284.303	-	3	-	100	1.105.195	
TURISMO E SPETTACOLO	-	14.714	6	9.066	320.400	-	-	-	850.000	1.194.207	
BENI CULTURALI E AN- DIENTALI	-	761.836	76	289.477	81.922	-	3	-	32	1.103.343	
AMBIENTE	-	15.799	-	64.423	15.101	-	-	-	-	85.323	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	4.795.628	2.700	10.690	997.737	-	-	-	4.500	5.811.255	
TOTALE	1.248.611	80.418.868	22.201.631	22.509.431	185.160.175	137.260.001	17.696.168	893.475	48.736.516	515.824.785	

(\*) DI CUI MILIONI 31.616.579 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 850.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL' INDEGNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1991  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	48.004	662.166	-	-	110.092	-	820.264
TESORO	-	-	23.255.239	1.133.255	1.503.837	2.558.876	11.834.785	40.285.992
FINANZE	565.256	-	100	-	-	-	-	565.356
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	3.390.019	-	-	-	2.703.000	6.093.019
GRAZIA E GIUSTIZIA	186.000	132.180	4.000	-	-	-	-	304.180
AFFARI ESTERI	3.036	-	-	-	-	-	-	3.036
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000
INTERNO	6.000	-	11.930.414	-	-	-	-	11.936.414
LAVORI PUBBLICI	4.814.024	507	2.782.136	-	-	-	30.000	7.636.667
TRASPORTI	1.011.228	6.217	1.161.067	-	-	-	-	2.178.488
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	158.000	269.500	15.200	-	-	-	-	442.700
AGRICOLTURA E FORESTE	447.513	-	1.692.233	10.000	-	-	-	2.349.741
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2.317.011	10.000	-	-	-	2.331.011
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	90.000	45.000	-	-	-	458.000	593.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000
MARINA MERCANTILE	177.000	70.860	1.619.693	-	-	-	-	1.867.553
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	390.000	100.000	-	-	-	490.000
SANITA'	-	38.000	61.492	-	-	-	-	97.492
TURISMO E SPETTACOLO	-	20.705	688.977	-	-	-	-	669.682
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	637.565	6.100	278.291	-	-	-	-	923.956
AMBIENTE	128.000	100.000	1.226.831	-	-	-	-	1.454.831
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.000	-	3.636.594	-	500.000	-	-	4.144.594
TOTALE	8.123.618	786.073	55.330.427	1.353.255	2.003.837	2.668.968	15.025.785	85.291.962

(\*) DI CUI MILIONI 9.152.846 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.



C) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1991-1993  
(a legislazione vigente)



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	388.111.083	412.416.725	431.754.671
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	67.525.388	71.912.168	76.827.490
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.236.529	6.663.362	6.288.246
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>461.873.000</b>	<b>490.992.254</b>	<b>514.870.407</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	509.608.741	534.331.523	593.743.031
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.649.733	94.708.841	102.607.837
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>580.258.474</b>	<b>629.040.364</b>	<b>636.350.867</b>
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	109.197.615	111.015.646	86.349.198
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>689.456.089</b>	<b>740.056.010</b>	<b>722.700.066</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-53.972.270	-50.002.630	-25.160.869
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-118.385.474	-138.048.110	-121.480.460
INDEBITAMENTO NETTO	-112.925.026	-133.327.703	-117.162.170
RICORSO AL MERCATO	-227.583.089	-249.063.756	-207.829.659

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	218.640.000	237.065.000	244.175.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	115.863.783	120.006.725	130.629.671
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	43.337.300	44.735.000	46.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.930.000	7.160.000	7.400.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	3.340.000	3.450.000	3.550.000
TOTALE	388.111.083	412.416.725	431.754.671
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	646.828	714.800	800.000
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	1.989.644	2.100.000	2.200.000
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	448.695	469.200	490.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	317.586	343.168	392.490
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	525.423	580.000	640.000
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	52.543.842	55.900.000	59.700.000
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.053.371	11.805.000	12.605.000
TOTALE	67.525.388	71.912.168	76.827.490
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	5.607.900	6.008.200	5.608.500
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	593.475	619.103	642.746
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	35.154	36.059	37.000
TOTALE	6.236.529	6.663.362	6.288.246
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>			
	461.873.000	490.992.254	514.870.407

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

998/22/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.248.611	1.370.592	1.427.850
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	80.234.894	83.258.596	85.235.580
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	22.197.614	23.206.426	24.143.474
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.821.626	21.800.479	22.855.556
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	181.129.439	195.078.181	199.532.362
- ALLE FAMIGLIE	16.198.875	19.050.872	19.677.546
- ALLE IMPRESE	6.374.185	7.363.149	7.039.874
- ALLE AZIENDE AUTONOME	1.207.009	1.861.608	2.161.608
- ALLE REGIONI	99.655.532	108.467.163	116.391.620
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	1.865.628	1.877.368	1.879.785
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	36.578.323	37.014.471	32.044.626
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.229.598	15.652.517	15.900.764
- ALL' ESTERO	4.020.290	3.786.033	4.436.540
CATEGORIA VI - INTERESSI	137.499.964	139.991.383	139.733.738
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	17.196.129	18.102.950	18.950.131
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	593.475	620.181	644.889
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	48.686.990	50.902.733	41.219.350
TOTALE	509.608.741	534.331.523	533.743.031

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.510.232	2.994.146	2.719.854
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	467.115	477.021	431.967
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	47.611.998	63.970.128	65.797.594
- ALLE FAMIGLIE	109.426	83.276	88.171
- ALLE IMPRESE	4.702.401	7.867.573	7.405.365
- ALLE AZIENDE AUTONOME	4.730.523	5.562.549	4.291.297
- ALLE REGIONI	4.703.530	6.015.441	5.274.172
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.511.305	12.598.071	12.481.561
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO	5.622.100	11.806.450	13.315.100
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.050.119	19.966.657	22.861.464
- ALL' ESTERO	192.594	210.110	219.464
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	1.156.700	663.123	603.123
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.843.837	1.833.837	1.583.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	2.495.065	2.259.505	2.168.330
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	14.564.785	22.511.082	29.303.132
TOTALE	70.649.733	94.708.841	102.607.837
TOTALE SPESE FINALI	580.258.474	629.040.364	636.350.867

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993	
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE SULLA POVERTA'	700	700	700	700
INIZIATIVE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI QUALITA'	1.500	1.500	1.500	1.500
LEGGE QUADRO SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	3.000	3.000	3.000	3.000
ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 1989 DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N.67	4.000	4.000	4.000	4.000
ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI	4.000	5.000	5.000	5.000
RIFORMA DELLA LEGGE SULL'OBBIEZIONE DI COSCIENZA	5.000	5.000	5.000	5.000
REVISIONE DEGLI ORGANICI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	6.500	6.500	6.500	6.500
	24.700	25.700	25.700	25.700
MINISTERO DEL TESORO				
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA E INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO BASE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO	50.000	60.000	60.000	60.000
FINANZIAMENTO DEL XIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 1991 E DEL VII CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO 1991	361.750	224.700	224.700	>>
PROVIDENZE PER I CIECHI CIVILI E PER GLI INVALIDI CIVILI	425.000	415.000	415.000	415.000
PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO	2.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
	2.836.750	3.699.700	3.699.700	5.475.000
MINISTERO DELLE FINANZE				
ISTITUZIONE DI SERVIZI CONTABILI PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA	13.000	18.500	18.500	18.500
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	198.440	416.610	416.610	598.100

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE				
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993	
ISTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI	245.000	245.000	245.000	245.000
	456.440	680.110		861.600
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA				
AGGIORNAMENTO DELL'INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE	-181	181		181
FONDO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DI ANALOGHE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI	3.000	5.000		5.000
AFFIDAMENTO AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEI SERVIZI DI TRADUZIONE E DI PIANTONAMENTO DEI DETENUTI ED INTERNATI	5.675	48.815		58.430
FONDO A SOSTEGNO DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE NELLE REGIONI MERIDIONALI A FAVORE DEI MINORI	10.000	10.000		10.000
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. RIPARAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA ERRORE GIUDIZIARIO	15.000	15.000		15.000
ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	41.185	52.990		93.956
ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	150.000	350.000		350.000
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	294.229	308.309		308.309
	519.270	790.295		840.876
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PER I SERVIZI IN COMUNE FRA LE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO DEI PAESI COMUNITARI	300	300		300
PROROGA DELLA LEGGE N. 370 DEL 1984, CONCERNENTE NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO IMPIEGATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.000	2.000		2.000
RIFORMA DELLA LEGGE N. 153 DEL 1971 SULLA SCOLARITA' DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	10.000	10.000		10.000
A SEGNO SOCIALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN STATO DI B: SOGNO	10.000	10.000		10.000
PARTICIPAZIONE ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA DEL 1992	10.000	25.000		>>

NOTE ESPLICATIVE



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
NORME PER LA DIFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO E PER IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CULTURA		14.620	19.429	24.274
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IVI COMPRESI IL RIORDINAMENTO DEL MINISTERO, IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DIPLOMATICO CONSOLARE ED I PROVVEDIMENTI IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE ALL'ESTERO		94.800	122.271	122.271
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI		118.210	117.815	118.995
		259.930	306.815	287.840
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
NORME SULLA AUTONOMIA DELLE SCUOLE, SUGLI ORGANI COLLEGIALI E SULL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		341	341	341
NORME CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA		6.087	6.087	6.087
NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DELLA RELIGIONE CATTOLICA		8.300	24.900	24.900
INSEGNAMENTO DI LINGUE STRANIERE AI MILITARI IN SERVIZIO DI LEVA		10.000	15.000	25.000
ISTITUZIONE DI UNO SPECIALE FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO		20.000	20.000	20.000
		44.728	66.328	76.328
MINISTERO DELL'INTERNO				
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 930 DEL 1980, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI		9.610	9.610	9.610
COMUNITA' TERAPEUTICHE		10.000	10.000	10.000
INDENNIZZI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO		10.000	10.000	50.500
ULTERIORI MISURE CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA		10.250	10.250	10.250
MISURE IN FAVORE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 96 DEL 1986 E N. 618 DEL 1984		210.000	>>	>>

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE			
(MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
		(A)	(A)
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	23.200.425	18.871.850	24.579.555
	23.450.285	18.911.710	24.659.915
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	5.000	5.000	5.000
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'EQUO CANONE	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE ALL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI	>>	30.000	80.000
ULTERIORI INTERVENTI DELLE REGIONI PER IL RIPIANO DEI DEFICIT DELLE AZIENDE DI TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	100.000	100.000
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CIPET	2.000	2.000	2.000
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	5.000	10.000	10.000
CONCORSO DELLO STATO NEGLI ONERI PER IL RINNOVO CONTRATTUALE NEL SETTORE DEI PUBBLICI TRASPORTI	430.000	670.000	740.000
	437.000	812.000	932.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
RIFORMA DELLE LEGGI SUI CADUTI IN SERVIZIO E SULLA SANITA' MILITARE	>>	36.100	49.400
MODIFICA DELLA DURATA DEI CORSI DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E IN VETERINARIA DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE	6	6	6
NORME IN FAVORE DEI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI ARMATI ED AI CORPI MILITARMENTE ARMATI, INFORTUNATI O CADUTI IN SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI	31	31	31
MODIFICA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, PER L'ADEGUAMENTO E L'INTEGRAZIONE CON L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	894	894	894
N O T E E S P L I C A T I V E			
(A)	ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, PER 50.000 MILIONI NEL 1992 E PER 17.650.000 MILIONI NEL 1993 ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNA TO DALLA MEDESIMA LETTERA (A)		

998/2474

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/5

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1991	1992	1993
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(MILIONI DI LIRE)			
CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI CUI ALLA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N.33		5.000	5.000	5.000
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA		12.104	14.348	14.348
NORME SUL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO, NONCHE' MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI, E DEI SOTTUFFICIALI, NORME IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI ANNESSI ALLE DECORAZIONI AL VALOR MILITARE		20.651	20.651	20.651
		38 686	77.030	90.330
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO				
INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI		650	650	650
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO		1.000	1.800	1.800
NORME PER LA PROTEZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO		1.000	5.000	5.000
INTERVENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI		2.000	3.000	3.000
RIORNAMENTO DEL MINISTERO ED INCENTIVAZIONI AL PERSONALE		6.600	6.600	6.600
INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO		32.000	35.000	35.000
		43.250	52.050	52.050
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
AZIONI POSITIVE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE		>>	5.000	10.000
MISURE DI SOSTEGNO PREVIDENZIALE AL LAVORO DELLE CASALINGHE		>>	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO NEL RISANAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'INAIL		>>	100.000	100.000
NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA STELLA AL MERITO DEL LAVORO		700	700	700
FINANZIAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA PARITA' PRESSO IL MINISTERO E DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'		10.000	10.000	10.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/2476

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO		788.000	788.000	788.000
ULTERIORE RIDUZIONE DEGLI ONERI IMPROPRI GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO		1.500.000	1.500.000	1.500.000
		2.298.700	2.453.700	2.458.700
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO				
PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI		47.300	47.300	450
		47.300	47.300	450
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE				
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI LAVORATORI PORTUALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)		>>	>>	30.000
POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, SOTTOCAPI E COMUNI DELLA CATEGORIA NOCCIERI DI PORTO		1.200	10.000	10.000
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO		7.600	10.000	10.000
COSTITUZIONE CATASTO DEL DEMANIO MARITTIMO		20.000	20.000	20.000
		28.800	40.000	70.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI				
INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DEL MINISTERO		400	400	400
		400	400	400
MINISTERO DELLA SANITA'				
NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'		1.200	1.200	1.200
CENSIMENTO, CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE NEL CAMPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE RIPRODUTTIVE E NEL CAMPO DELLE MANIPOLAZIONI GENETICHE		2.000	2.000	2.000
		3.200	3.200	3.200
NOTE ESPLICATIVE				

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/7

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO INNALZAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALLA BIBLIOTECA STATALE PER CIECHI REGINA MARGHERITA CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO	500 2.500 3.000 6.000	500 2.500 3.000 6.000	>> 2.500 3.000 5.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL MINISTERO DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INCENTIVI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E ALLA SPERIMENTAZIONE DI VEICOLI ECOLOGICI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE NEI CENTRI STORICI RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	80 10.000 10.000 25.250 50.000 95.330	80 10.000 10.000 34.250 50.000 104.330	80 10.000 10.000 44.250 50.000 114.330
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA INTERNAZIONALE HUMAN FRONTIERS AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA) INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' E DEL MINISTERO DIRITTO ALLO STUDIO	500 1.500 9.500 10.000 20.000 50.000	500 1.500 14.500 10.000 40.000 50.000	500 1.500 19.500 10.000 60.000 50.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/B		ALLEGATO C/3		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE				
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993	
UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE (DI CUI ALMENO 27 MILIARDI ANNUI DA DESTINARSI QUALE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO)	87.000	87.000	87.000	87.000
	178.500	203.500	228.500	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI	>>	5.000	5.000	5.000
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	>>	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO PRODUTTIVO E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO	>>	(B) 1.500.000	(B) 1.500.000	(B) 1.500.000
NORME A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON VELENTE	600	1.150	1.700	1.700
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	1.000	2.000	2.000	2.000
INTERVENTI A TUTELA DELLE CASALINGHE PER GLI INFORTUNI DOMESTICI	2.000	5.000	5.000	5.000
INIZIATIVE A FAVORE DELLA CULTURA	10.000	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720	11.720
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA	12.000	12.000	12.000	12.000
INDENNITA' DI MATERNITA' - CONGEDI PARENTALI	20.000	20.000	20.000	20.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988	25.000	25.000	25.000	25.000
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI	25.000	50.000	50.000	50.000
ESPLETAMENTO DI PROVE SELETTIVE PER L'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE DEL PERSONALE DEI MINISTERI IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI	29.000	29.000	29.000	29.000
INTERVENTI PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI PER GLI ANZIANI	50.000	50.000	50.000	50.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS	100.000	120.000	150.000	150.000
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	149.990	431.299	601.813	601.813

NOTE ESPLICATIVE

(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNIATO DALLA MEDESIMA LETTERA (B)

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/24/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1991	1992	1993
(MILLIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIOVAGHI		150.000	120.000	120.000
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR		256.000	265.000	272.000
		842.310	2.667.169	2.875.233
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE		31.616.579	30.952.337	39.062.952
NOTE ESPLICATIVE				

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/25/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		1991	1992
(MILIONI DI LIRE)		1993	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO			
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE MINISTERO DELLE FINANZE			
INTERVENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONNESSI CON LA MANOVRA 1992-1993 (PARTE)		>>	(A) -50.000
ULTERIORI INTERVENTI DI NATURA CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA CONNESSI ALLA MANOVRA 1992 E 1993		>>	(B) -1.500.000
		>>	-19.150.000
		>>	-19.150.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE		>>	-19.150.000
TOTALE COMPLESSIVO		31.616.579	29.402.337
			19.912.952
NOTE ESPLICATIVE			
(A)	ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469, ALLA VOCE : MINISTERO DELL'INTERNO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE.		AGOSTO 1978, N. 469, ALLA VOCE : AMMINISTRAZIONI DIVERSE - INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO PRODUTTIVO E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
(B)	ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 5		



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/26/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' PER L'ADRIATICO		10.000	30.000	30.000
REINTEGRO FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE		215.000	245.000	245.000
		229.000	275.000	275.000
MINISTERO DEL TESORO				
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986, ARTICOLO 16, COMMI 12 E 13, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA'		>>	31.000	31.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE		>>	2.076.000	8.700.000
CONCORSO DELLO STATO PER GLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)		36.000	72.000	108.000
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.		100.000	100.000	100.000
AUMENTO DEL FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526		200.000	250.000	250.000
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA		450.000	1.000.000	1.500.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI		731.646	714.391	714.391
		1.517.646	4.243.391	11.403.391
MINISTERO DELLE FINANZE				
RISTRUTTURAZIONE DELLA S.P.A. ATI		13.000	7.000	>>
		13.000	7.000	>>
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		>>	445.750	709.000
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE		100.000	100.000	100.000
		100.000	545.750	809.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA				
TRASFORMAZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI E ACQUISIZIONE DI NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI. RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PENITENZIARI ESISTENTI	20.000	20.000	20.000	20.000
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	400.000	440.000	440.000	440.000
	420.000	460.000	460.000	460.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
ACQUISTO IMMOBILI PER ISTITUTI DI CULTURA ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE	600	600		1.600
ACQUISTO IMMOBILI PER SEDI ALL'ESTERO ED ALLOGGI PER IL PERSONALE	10.000	10.000	10.000	10.000
INIZIATIVE PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	150.000	250.000	250.000	500.000
	160.600	260.600	260.600	511.600
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	10.000	60.000	60.000	60.000
	10.000	60.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DALLE PROVINCE, DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE PER FINALITA' DI INVESTIMENTO DI PREMINENTE INTERESSE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	600.000		600.000
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 930 DEL 1980, RECANTE NORME SUI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI	4.000	4.000		4.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	20.000	50.000		50.000
	24.000	654.000		654.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/26/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		1991	1992
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(MILIONI DI LIRE)	1991	1992
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
FONDO PER INTERVENTI NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, PER LA PROROGA DEL CONTRIBUTO ALLE COOPERATIVE EDILIZIE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DI POLIZIA	5.000	5.000	5.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	35.000	35.000	40.000
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	50.000	50.000	50.000
	90.000	90.000	95.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO NELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI (LIMITI DI IMPEGNO)	10.000	10.000	40.000
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	100.000
	60.000	60.000	140.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA ARSENALI E STABILIMENTI	11.000	11.000	11.000
	11.000	11.000	11.000
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>			
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI RIFORESTAZIONE	>>	>>	70.000
DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DI SAN ROSSO	2.000	2.000	2.000
CREDITO AGRARIO (LIMITE DI IMPEGNO)	10.000	10.000	10.000
INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ED ALLA SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI E DELL'AMBIENTE	15.000	15.000	20.000
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE DI IRRIGAZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	25.000	25.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1981 RECANTE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	120.000	120.000	170.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
INTERVENTI PROGRAMMATICI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE		2.720.000	3.000.000	3.000.000
		2.892.000	3.902.000	3.322.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO				
INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI AGRICOLO, ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E TURISTICO, INSEDIATE NELLA ZONA OCCUPAZIONALE ACNA DELLA VALLE BORMIDA		>>	20.000	20.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N.808 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO(LIMITI DI IMPEGNO)		>>	80.000	160.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975, IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO		>>	270.000	270.000
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI FIERISTICI		10.000	40.000	40.000
MISURE PER LA TUTELA DEL CLIMA GLOBALE		20.000	30.000	30.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO		50.000	100.000	100.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 41 DEL 1986, ARTICOLO 11, COMMA 16, PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI E DI MERCATI AGROALIMENTARI		55.000	70.000	70.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER L'ARTIGIANATO E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI		150.000	620.000	670.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 308 DEL 1982 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DI RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI, NONCHE' DELL'ARTICOLO 17, COMMA 16, DELLA LEGGE N. 67 DEL 1988		457.000	1.192.000	1.992.000
PIANO FINANZIAMENTO ENEA		500.000	500.000	500.000
		1.242.000	2.922.000	3.252.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO COMPRESSE LE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		200.000	250.000	300.000
		200.000	250.000	300.000

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/2675

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		1991	1992	1993
(MILIONI DI LIRE)				
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO				
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO				
PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI		>>	50.000	>>
		>>	50.000	>>
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE				
INTERVENTI A FAVORE DEL CABOTTAGGIO		20.000	30.000	30.000
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE CAPITANERIE DI PORTO		40.000	40.000	60.000
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE		50.000	80.000	80.000
PESCA MARITTIMA		100.000	100.000	100.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVA CEE N.81/369 E N.87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)		175.000	300.000	400.000
		385.000	550.000	670.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI				
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181		>>	50.000	50.000
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELL'E.A.M.O		500.000	500.000	500.000
		500.000	550.000	550.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO				
REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI DESTINATI AGLI SPETTACOLI MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICI		>>	50.000	50.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE		50.000	75.000	100.000
		50.000	125.000	150.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE FILIPPO TURATI		600	>>	>>
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA		1.000	>>	>>

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/6

ALLEGATO C/3		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993	
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER SIENA INTERVENTI PER LE VILLE VENETE	11.000 15.000	12.000 15.000	13.000 15.000	
INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA (COMPRESA LA SANATORIA DEGLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1988, N. 259, ARTICOLO 5)	56.000	>>	>>	>>
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI	139.000	168.000	197.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE	222.600	195.000	225.000	
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	50.000	50.000	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE	5.000	15.000	15.000	
TUTELA DEI TERRENI AGRICOLI DAGLI INCENDI	10.000	10.000	10.000	
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI	20.000	150.000	150.000	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	35.000	225.000	225.000	
NUOVO PROGRAMMA QUINQUENNALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE	50.000	55.000	60.000	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	50.000	55.000	60.000	
INCENTIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ARCO ALPINO	>>	10.000	20.000	
INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE	>>	15.000	15.000	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, INTEGRAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO, RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI CHE INTERESSANO LE AREE URBANE NEL BACINO DEL PO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	>>	15.000	15.000	

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/2677

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993	
INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E CICLO-PEDONALI NELLE AREE URBANE	>>	20.000	30.000	
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO	>>	40.000	40.000	
INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI TURISTICI AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE	>>	40.000	50.000	
PROSEGUIMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	>>	250.000	250.000	
TRAFORO MONTE CROCE CARNICO	5.000	10.000	30.000	
MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI A FAVORE DELLE REGIONI TOSCANA, CALABRIA, PUGLIA, LAZIO, PIEMONTE E LOMBARDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS DELLA LEGGE N. 38 DEL 1990	10.000	10.000	10.000	
CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA	10.000	15.000	15.000	
COMPLETAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO DEL GRAN SASSO	15.000	45.000	45.000	
ISTITUZIONE FONDO INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA NEL SETTORE DEL TRAFFICO E PER IL RISANAMENTO URBANO (LIMITI DI IMPEGNO)	40.000	175.000	225.000	
OPERE ED INTERVENTI CONNESSI CON L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLOMBO '92 (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	50.000	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI E FRANOSI	50.000	80.000	80.000	
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE IN ROMA DI OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA SUA CONDIZIONE DI CAPITALE D'ITALIA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI 50.000 MILIONI DE CORRENTE DAL 1991) NONCHE' PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, MONUMENTALE E DELLE VILLE STORICHE DEL COMUNE DI ROMA	50.000	270.000	270.000	
PROGETTI INTEGRATI PER L'AVVIO DI UN PIANO PLURIENNALE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI NELLE AREE URBANE E PER IL PIANO DELLO STRETTO DI MESSINA. ISTITUZIONE DI UN FONDO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	60.000	70.000	60.000	
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE NELLE ZONE DEL CONFINE ORIENTALE	100.000	100.000	100.000	

NOTE ESPLICATIVE

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/A

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	100.000	500.000	600.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	455.000	1.000.000	1.000.000
	945.000	2.715.000	2.905.000
	9.152.846	17.690.741	26.077.991

NOTE ESPLICATIVE



D) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 1991-1993  
delle aziende autonome



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/36/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI		
(MILIONI DI LIRE)				
	1991	1992	1993	
<b>ENTRATE</b>				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11 472 939	11 954 744	12 447 597	
DI CUI :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	317 586	343 168	392 490	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	896 182	1 001 569	1 133 431	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12 369 121	12 956 313	13 581 028	
TOTALE	2 609 565	1 850 755	1 750 105	
ACCENSIONE DI PRESTITI	14 978 686	14 817 068	15 331 133	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				
<b>SPESE</b>				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	13 444 601	13 853 118	14 324 045	
DI CUI :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	317 586	343 168	392 490	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1 297 382	723 009	759 159	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14 741 983	14 576 127	15 083 204	
RIMBORSO DI PRESTITI	236 703	240 940	247 929	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14 978 686	14 817 067	15 331 133	
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>				
RISPARMIO PUBBLICO	-1 971 662	-1 898 374	-1 876 448	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-2 372 862	-1 619 814	-1 502 176	
RICORSO AL MERCATO	-2 609 565	-1 860 754	-1 750 105	
DI CUI :				
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	1 809 565	1 660 755	1 550 105	

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/38/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE		AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE		
		(MILIONI DI LIRE)		
		1991	1992	1993
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI		10.561.137	10.980.759	11.387.040
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI		579.036	614.636	650.853
CATEGORIA III - REDDITI		11.580	12.275	13.011
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :		321.186	347.074	396.693
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE		317.586	343.168	392.490
	TOTALE TITOLO I	11.472.939	11.954.744	12.447.597
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI		1.387	1.401	1.450
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE		894.795	1.000.168	1.131.981
	TOTALE TITOLO II	896.182	1.001.569	1.133.431
	TOTALE	12.369.121	12.956.313	13.581.028

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/40/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.644.912	8.819.760	8.997.790
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.252.013	1.289.170	1.357.260
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.929.953	1.995.466	2.058.103
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	79.850	82.645	88.088
CATEGORIA V - INTERESSI	238.975	233.234	206.140
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	325.194	351.004	400.561
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	317.586	343.168	392.490
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	894.795	1.000.168	1.131.981
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	78.910	81.671	84.122
TOTALE TITOLO I	13.444.601	13.853.118	14.324.045
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.297.382	723.009	759.159
TOTALE TITOLO II	1.297.382	723.009	759.159
TOTALE	14.741.983	14.576.127	15.083.204

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/42/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.848.164	3.113.625	3.403.755
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.923.698	2.172.600	2.405.700
<b>TOTALE</b>	4.771.862	5.286.225	5.809.455
ACCENSIONE DI PRESTITI	500.000	500.000	200.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	5.271.862	5.786.225	6.009.455
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.391.056	3.689.462	4.017.600
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	317.586	343.168	392.490
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.773.198	1.975.100	1.855.200
<b>TOTALE</b>	5.164.254	5.664.562	5.872.800
RIMBORSO DI PRESTITI	107.608	121.663	136.656
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	5.271.862	5.786.225	6.009.455
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-542.893	-575.837	-613.845
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-392.393	-378.337	-63.345
RICORSO AL MERCATO	-500.000	-500.000	-200.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/44/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.470.130	2.695.080	2.943.430
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	187.204	210.615	234.095
CATEGORIA III - REDDITI	2.825	2.925	3.225
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	188.005	205.005	223.005
TOTALE TITOLO I	2.848.164	3.113.625	3.403.755
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	500	500	500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.923.198	2.172.100	2.405.200
TOTALE TITOLO II	1.923.698	2.172.600	2.405.700
TOTALE	4.771.862	5.286.225	5.809.455

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/46/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	619.890	642.731	664.131
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	112.228	114.618	117.878
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	227.277	239.597	254.883
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DI CUI :	331.209	357.631	407.793
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	317.586	343.168	392.490
CATEGORIA V - INTERESSI	94.916	100.445	105.375
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	81.600	61.600	61.600
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.923.198	2.172.100	2.405.200
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	740	740	740
TOTALE TITOLO I	3.391.056	3.689.462	4.017.600
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.773.198	1.975.100	1.855.200
TOTALE TITOLO II	1.773.198	1.975.100	1.855.200
TOTALE	5.164.254	5.664.562	5.872.800



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

998/43/1 -

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.122.924	1.286.555	1.560.593
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.330.823	5.440.887	4.794.120
TOTALE	5.453.747	6.727.441	6.354.712
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.122.924	1.286.555	1.560.593
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.424.271	5.028.454	4.384.608
TOTALE	4.547.196	6.315.009	5.925.400
RIMBORSO DI PRESTITI	906.552	412.433	429.312
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.453.747	6.727.441	6.354.712
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	906.552	412.433	429.312
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	45.513	47.561	49.464
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.067.911	1.229.066	1.500.804
CATEGORIA III - REDDITI	500	523	543
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.135	3.260
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.000	6.270	6.521
TOTALE TITOLO I	1.122.924	1.286.555	1.560.593
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	52	54
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.326.973	5.437.034	4.790.265
TOTALE TITOLO II	4.330.823	5.440.887	4.794.120
TOTALE	5.453.748	6.727.441	6.354.712

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/52/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	363.168	316.245	320.004
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	170.200	177.859	184.973
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	178.946	186.999	194.479
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	101.848	101.284	101.307
CATEGORIA V - INTERESSI	292.348	487.301	742.770
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.365	3.370
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	9.500	9.703	9.891
TOTALE TITOLO I	1.122.924	1.286.555	1.560.593
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	3.340.676	4.980.159	4.345.212
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	83.595	48.295	19.595
TOTALE TITOLO II	3.424.271	5.028.454	4.364.808
TOTALE	4.547.196	6.315.009	5.925.400

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.942.075	3.007.075	3.085.275
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.500	45.000	47.000
<b>TOTALE</b>	<b>2.999.575</b>	<b>3.052.075</b>	<b>3.132.275</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.999.575</b>	<b>3.052.075</b>	<b>3.132.275</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.906.475	2.971.007	3.048.726
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.090	77.800	80.000
<b>TOTALE</b>	<b>2.996.565</b>	<b>3.048.807</b>	<b>3.128.726</b>
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>3.010</b>	<b>3.269</b>	<b>3.551</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>2.999.575</b>	<b>3.052.076</b>	<b>3.132.277</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	35.600	36.068	36.549
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.010	3.268	3.549
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1991	1992	1993
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.625.302	2.691.302	2.774.502
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	84.173	83.173	78.173
CATEGORIA III - REDDITI	1.300	1.300	1.300
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	231.300	231.300	231.300
TOTALE TITOLO I	2.942.075	3.007.075	3.085.275
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	42.500	45.000	47.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	15.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	57.500	45.000	47.000
TOTALE	2.999.575	3.052.075	3.132.275

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 91-93 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE  
 (MILIONI DI LIRE)

	1991	1992	1993
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	549.029	549.229	550.249
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	350	360	374
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.164.317	2.225.833	2.300.300
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	13.600	14.163	14.663
CATEGORIA V - INTERESSI	25.697	25.439	25.157
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	110.500	110.500	110.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	42.500	45.000	47.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	483	483	483
TOTALE TITOLO I	2.906.475	2.971.007	3.048.726
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	90.090	77.800	80.000
TOTALE TITOLO II	90.090	77.800	80.000
TOTALE	2.996.565	3.048.807	3.128.726

E) — Quadro generale riassuntivo  
del bilancio pluriennale  
programmatico dello Stato  
per il triennio 1991-1993





ALLEGATO E.

## BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1991-1993

	MILIARDI DI LIRE CORRENTI				VARIAZIONI %		
	1990 (*)	1991	1992	1993	1991/90	1992/91	1993/92
Entrate tributarie .....	337.889	388.111	429.200	473.200	14,9	10,6	10,3
in % del PIL .....	25,73	27,31	28,01	28,71			
Altre entrate .....	72.982	73.762	78.900	84.900	1,1	7,0	7,6
in % del PIL .....	5,56	5,19	5,15	5,15			
Entrate finali .....	410.871	461.873	508.100	558.100	12,4	10,0	9,8
in % del PIL .....	31,29	32,50	33,16	33,86			
Spese correnti al netto degli interessi .....	344.037	372.108	388.900	404.600	8,2	4,5	4,0
in % del PIL .....	26,20	26,18	25,38	24,55			
Interessi .....	118.196	137.500	140.000	140.000	16,3	1,8	—
in % del PIL .....	9,00	9,68	9,14	8,49			
Spese in conto capitale .	78.295	70.650	73.900	76.900	-9,8	4,6	4,1
in % del PIL .....	5,96	4,97	4,82	4,67			
Spese finali .....	540.528	580.258	602.800	621.500	7,4	3,9	3,1
in % del PIL .....	41,16	40,83	39,34	37,70			
Risparmio pubblico .....	- 52.022	- 53.972	- 27.500	7.200			
in % del PIL .....	- 3,96	- 3,80	- 1,79	0,44			
Saldo netto da finan- ziare .....	129.657	118.385	94.700	63.400			
in % del PIL .....	9,87	8,33	6,18	3,85			
Saldo netto da finan- ziare al netto degli inte- ressi .....	11.461	- 19.115	- 45.300	- 76.600			
in % del PIL .....	0,87	- 1,35	- 2,96	- 4,65			
PIL ai prezzi di mer- cato .....	1.313.292	1.421.151	1.532.165	1.648.355			

(\*) Previsioni assestate 1990, al netto delle operazioni di regolazione dei debiti pregressi, e relativa copertura, concernenti il ripiano della spesa sanitaria 1985 e 1986 (miliardi 3.000) e dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubbliche e private al quinquennio 1982-1986 (miliardi 3.000), di cui al decreto-legge n. 201 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 262 del 1989. Con riferimento alle entrate non tributarie va rilevato che esse risentono di introiti *una tantum* (miliardi 3.288) per acquisizione di disponibilità esistenti su alcuni conti di tesoreria o per cessazione delle attività ad essi sottostanti.



**TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)**

---

(\*) Si riportano, con criteri qui di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto è stampato **in neretto**;

- per le rimanenti parti delle tabelle, che restano identiche, cfr. il testo approvato dalla Camera dei deputati, negli stampati 2547/1-23, e relative Note di variazioni.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;

- le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1991-1993, a legislazione vigente.

Nel testo anzidetto viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.



## TABELLA N. 12

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1378	Stipendi, assegni, paghe... ..	<b>1.330.339.780.000</b>	<b>1.330.339.780.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		
1872	Spese per la manutenzione... ..	<b>1.051.678.000.000</b>	<b>1.352.242.000.000</b>
	... <i>Omissis</i> ...		



**DISEGNO DI LEGGE N. 2546**





**DISEGNO DI LEGGE N. 2546**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## CAPO I.

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 1.

1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.

2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,

**DISEGNO DI LEGGE N. 2546**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I.

DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 9.152,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stan-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Arti. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616,579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 10.667,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

(Per le modifiche apportate alla Tabella C, si veda il relativo testo in allegato).

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.340 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*  
(Per le modifiche apportate alla Tabella F, si veda il relativo testo in allegato).

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II.

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.

Art. 4.

1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nonché per quello dell'imposta locale sui redditi da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'artico-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II.

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è stabilito, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

5. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami».

6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: «già approvate dalla commissione censuaria provinciale» sono sostituite dalle altre: «, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;».

7. *Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;».

2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio.

3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella misura del settantacinque per cento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.

3. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la scadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la scadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno.

6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993.

7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.

4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150 mila; gli estratti di conti nonchè lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150 mila; i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150 mila; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubbli-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ca 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 8.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:

a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15° C; per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle misure di lire 747, 896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

Art. 10.

1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi anche successivamente a tale data.

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

##### Art. 11.

1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 17

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

##### Art. 11.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.

4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

#### CAPO IV.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

#### Art. 12.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### CAPO IV.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

#### Art. 12.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.

CAPO V.

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 13.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V.

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 13.

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti». Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

4. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti, dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.

*Identico.*

## TABELLE ANNESSE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2546

*nel testo proposto dalla Commissione (\*)*

- 
- (\*) Si riporta il testo proposto dalla Commissione, con le seguenti avvertenze:
- per le tabelle A, B, C ed F, alle quali la Commissione propone modifiche, **le parti modificate sono stampate in neretto;**
  - per il testo approvato dalla Camera dei deputati per le predette tabelle A, B, C ed F, si vedano le tabelle riportate nell'atto Senato n. 2546;
  - per le tabelle D ed E, nonchè per le tabelle 1 e 2, alle quali la Commissione non propone modifiche, si riporta il testo approvato dalla Camera dei deputati.



**TABELLA A**

**INDICAZIONE DELLE VOCI**

**DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

*(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)*



## TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<i>1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU- ZIONI DI ENTRATE</i>			
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Oneri connessi al funzionamento della Commis- sione di indagine sulla povertà .....	700	700	700
Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità .....	1.500	1.500	1.500
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	3.000	3.000	3.000
Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .....	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti .....	4.000	5.000	5.000
Riforma della legge sull'obiezione di coscienza ..	5.000	5.000	5.000
Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello stato .....	6.500	6.500	6.500
<b>Incremento dei contributi sostitutivi delle en- trate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della citata legge .....</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>37.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>

## MINISTERO DEL TESORO

Adeguamento delle pensioni di guerra e integra- zione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio .....	50.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991	361.750	224.700	-
Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili .....	425.000	415.000	415.000
Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato .....	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	<b>2.836.750</b>	<b>3.699.700</b>	<b>5.475.000</b>

## MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza .....	13.000	18.500	18.500
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	198.440	416.610	598.100
Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati .....	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
	<b>454.440</b>	<b>678.110</b>	<b>859.600</b>

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aggiornamento dell'indennità spettante ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche . . .	181	181	181
Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni criminali	3.000	5.000	5.000
Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati .....	5.675	48.815	58.430



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori	10.000	10.000	10.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario	15.000	15.000	15.000
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria	41.185	52.990	93.956
Istituzione del giudice di pace	150.000	350.000	350.000
Interventi vari in favore della Giustizia	294.229	308.309	308.309
	519.270	790.295	840.876
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari	300	300	300
Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale	2.000	2.000	2.000
Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarità degli italiani all'estero	10.000	10.000	10.000
Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di bisogno	10.000	10.000	10.000
Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992	10.000	25.000	-
Norme per la diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero e per il riordinamento degli istituti di cultura	14.620	19.429	24.274
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	94.800	122.271	122.271
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	118.210	117.815	118.995
	259.930	306.815	287.840

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione .....	341	341	341
Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica .....	6.087	6.087	6.087
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica .....	8.300	24.900	24.900
Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva .....	10.000	15.000	25.000
Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero .....	20.000	20.000	20.000
	44.728	66.328	76.328

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi anticendi negli aeroporti ..	9.610	9.610	9.610
Comunità terapeutiche .....	10.000	10.000	10.000
Indennizzi per le vittime del terrorismo .....	10.000	10.000	50.500
Ulteriori misure contro la criminalità organizzata	10.250	10.250	10.250
Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984 .....	210.000	-	-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane .....	23.200.425	(a) 18.871.850	(a) 24.579.555
	23.450.285	18.911.710	24.659.915
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
Modificazioni alla legge sull'equo canone .....	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci .....	-	30.000	80.000
Ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui) .....	-	100.000	100.000
Costituzione e funzionamento del CIPET .....	2.000	2.000	2.000
Ristrutturazione del Ministero .....	5.000	10.000	10.000
Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti	430.000	670.000	740.000
	437.000	812.000	932.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare .....	-	36.100	49.400
Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze .....	6	6	6
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente armati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti .....	31	31	31

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992 e per 17.650.000 milioni nel 1993.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emana- zione del nuovo codice di procedura penale	894	894	894
Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 .....	5.000	5.000	5.000
Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza .....	12.104	14.348	14.348
Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare .....	20.651	20.651	20.651
	38.686	77.030	90.330
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>			
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali .....	650	650	650
Norme per l'attuazione del piano energetico ....	1.000	1.800	1.800
Norme per la protezione dalla esposizione al- l'amianto .....	1.000	5.000	5.000
Interventi per la tutela dei consumatori .....	2.000	3.000	3.000
Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale .....	6.600	6.600	6.600
Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato .....	32.000	35.000	35.000
	43.250	52.050	52.050

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile .....	-	5.000	10.000
Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe .....	-	50.000	50.000
Concorso dello Stato nel risanamento della gestione finanziaria dell'INAIL .....	-	100.000	100.000
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro .....	700	700	700
Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità	10.000	10.000	10.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio .....	788.000	788.000	788.000
Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro .....	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2.298.700	2.453.700	2.458.700
<b>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</b>			
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni .....	47.300	47.300	450
	47.300	47.300	450
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>			
Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)	-	-	30.000
Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto .....	1.200	10.000	10.000
Riorganizzazione del Ministero .....	7.600	10.000	10.000
Costituzione catasto del demanio marittimo .....	20.000	20.000	20.000
	28.800	40.000	70.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b>			
Incentivazione al personale del Ministero .....	400	400	400
	400	400	400
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero e dell'Istituto Superiore di sanità .....	1.200	1.200	1.200
Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove tecnologie riproduttive e nel campo delle manipolazioni genetiche ...	2.000	2.000	2.000
	3.200	3.200	3.200
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>			
Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato .....	500	500	-
Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita .....	2.500	2.500	2.500
Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto .....	3.000	3.000	3.000
<b>Celebrazioni per il bimillenario oraziano .....</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Contributo per il Festival rossiniano .....</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>			
Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero .....	80	80	80
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	10.000	10.000	10.000
Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici	10.000	10.000	10.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Ristrutturazione del Ministero .....	25.250	34.250	44.250
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali .....	50.000	50.000	50.000
	95.330	104.330	114.330

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

Partecipazione italiana al programma internazionale <i>Human frontiers</i> .....	500	500	500
Autonomia delle Università e degli Enti di ricerca	1.500	1.500	1.500
Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) .....	9.500	14.500	19.500
Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica .....	10.000	10.000	10.000
Disposizioni per il personale tecnico e amministrativo delle Università e del Ministero .....	20.000	40.000	60.000
Diritto allo studio .....	50.000	50.000	50.000
<b>Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino) .....</b>	87.000	87.000	87.000
	178.500	203.500	228.500

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi per le politiche giovanili .....	-	5.000	5.000
Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche	-	10.000	10.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro .....	-	(b) 1.500.000	(b) 1.500.000
Norme a favore del personale dipendente non vendente .....	600	1.150	1.700
Prevenzione del randagismo .....	1.000	2.000	2.000
Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici .....	2.000	5.000	5.000
Iniziative a favore della cultura .....	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Interventi per lo sviluppo della regione Calabria	11.720	11.720	11.720
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia .....	12.000	12.000	12.000
Indennità di maternità - Congedi parentali .....	20.000	20.000	20.000
Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 .....	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
Interventi a favore dei minori .....	25.000	50.000	50.000
Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti .....	29.000	29.000	29.000
Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani	50.000	50.000	50.000
Provvedimenti in favore di portatori di <i>handicaps</i> .	100.000	120.000	150.000
Riforma della dirigenza statale .....	<b>135.990</b>	<b>417.299</b>	<b>587.813</b>
Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi	150.000	120.000	120.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b).



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR .....	256.000	265.000	272.000
<b>Indennità di bilinguismo per il personale civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli uffici della Valle d'Aosta .....</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano .....</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>829.310</b>	<b>2.654.169</b>	<b>2.862.233</b>
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	31.616.579	30.952.337	39.062.952
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992-1993 (parte) .....	-	(a) - 50.000	(a) - 17.650.000
Ulteriori interventi di natura contributiva e tributaria connessi alla manovra 1992 e 1993 ....	-	(b) - 1.500.000	(b) - 1.500.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate ..	-	- 1.550.000	- 19.150.000
Totale complessivo ...	31.616.579	29.402.337	19.912.952

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro.



**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI**

**DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

*(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)*



## TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico .....	10.000	30.000	30.000
Reintegro Fondo per la protezione civile .....	215.000	245.000	245.000
	225.000	275.000	275.000
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>			
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e 13, concernenti provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità .....	-	31.000	31.000
Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione .....	-	2.076.000	8.700.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui) .....	36.000	72.000	108.000
Rifinanziamento della GEPI SpA .....	100.000	100.000	100.000
Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .....	200.000	250.000	<b>300.000</b>
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia .....	450.000	1.000.000	1.500.000
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali .....	731.646	714.391	714.391

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>Rifinanziamento, per gli anni 1992-1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno .....</b>	-	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	1.517.646	<b>4.543.391</b>	<b>11.753.391</b>
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>			
Ristrutturazione della SpA ATI .....	13.000	7.000	-
	13.000	7.000	-
<b>MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>			
Fondo per lo sviluppo economico e sociale .....	-	<b>192.750</b>	<b>416.000</b>
Contributi in favore delle comunità montane ...	100.000	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
	100.000	<b>332.750</b>	<b>566.000</b>
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti .....	20.000	20.000	20.000
Interventi vari in favore della giustizia .....	400.000	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
	420.000	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche .....	600	600	1.600
Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale .....	10.000	10.000	10.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale .....	150.000	250.000	500.000
	160.600	260.600	511.600
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore .....	10.000	60.000	60.000
	10.000	60.000	60.000
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>			
Concorso statale per mutui contratti dalle provincie, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui) .....	-	600.000	600.000
Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti .	4.000	4.000	4.000
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui) .....	20.000	50.000	50.000
	24.000	654.000	654.000
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia .....	5.000	5.000	5.000
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati .....	35.000	40.000	40.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale .....	50.000	50.000	50.000
	90.000	95.000	95.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
Interventi a favore dell'associazionismo nell'auto-transporto delle merci (limiti di impegno) ....	10.000	40.000	40.000
Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) .....	50.000	100.000	100.000
	60.000	140.000	140.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Ristrutturazione e riconversione produttiva arsenali e stabilimenti .....	11.000	11.000	11.000
	11.000	11.000	11.000
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>			
Fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione .....	-	50.000	70.000
Disposizioni per la tenuta di San Rossore .....	2.000	2.000	2.000
Credito agrario (limite di impegno) .....	10.000	10.000	10.000
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica ed alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente .....	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno) .....	25.000	50.000	50.000
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale .....	120.000	170.000	170.000
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione .....	2.720.000	<b>3.150.000</b>	<b>3.130.000</b>
	<b>2.907.000</b>	<b>3.462.000</b>	<b>3.462.000</b>



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>			
Interventi a favore delle nuove imprese operanti nei settori agricolo, artigianale, industriale e turistico, insediate nella zona occupazionale ACNA della Valle Bormida .....	-	20.000	20.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno) .....	-	80.000	160.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio ..	-	270.000	270.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici .....	10.000	40.000	40.000
Misure per la tutela del clima globale .....	20.000	30.000	30.000
Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato .....	50.000	100.000	100.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ....	55.000	70.000	70.000
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori .....	150.000	620.000	670.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988 .....	457.000	<b>1.092.000</b>	<b>1.292.000</b>
Piano finanziamento ENEA .....	500.000	500.000	500.000
<b>Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari .....</b>	<b>10.000</b>	-	-
	<b>1.252.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>3.152.000</b>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale .....	200.000	250.000	300.000
	200.000	250.000	300.000
<b>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</b>			
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni .....	-	50.000	-
	-	50.000	-
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>			
Interventi a favore del cabotaggio .....	20.000	30.000	30.000
Infrastrutture logistiche capitanerie di porto ....	40.000	40.000	60.000
Interventi per la difesa del mare .....	50.000	80.000	80.000
<b>Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca .....</b>	100.000	100.000	100.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno) .....	175.000	300.000	400.000
	385.000	550.000	670.000
<b>MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b>			
Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 .....	-	50.000	50.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO .....	500.000	500.000	500.000
	500.000	550.000	550.000
<b>MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO</b>			
<b>Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate di ammortamento mutui) .....</b>	-	50.000	50.000
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale .....	50.000	75.000	100.000
<b>Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (di cui 10.000 milioni quale limite di impegno) .....</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	50.000	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>			
Contributo straordinario alla fondazione Filippo Turati .....	600	-	-
Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca .....	1.000	-	-
Rifinanziamento della legge speciale per Siena ..	11.000	12.000	13.000
Interventi per le ville venete .....	15.000	15.000	15.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5) .....	56.000	-	-
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali .....	<b>136.000</b>	168.000	197.000
	<b>219.600</b>	195.000	225.000
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>			
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui) .....	-	50.000	50.000
Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione .....	5.000	15.000	15.000
Tutela dei terreni agricoli dagli incendi .....	10.000	10.000	10.000
Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali .....	20.000	150.000	150.000
<b>Interventi per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna) .....</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>38.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
<b>MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</b>			
Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide .....	50.000	55.000	60.000
<b>Interventi per le opere di edilizia a favore della Università degli studi di Urbino .....</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>			
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino .....	-	10.000	20.000
Interventi per la ristrutturazione delle comunità terapeutiche .....	-	15.000	15.000
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui) ..	-	15.000	15.000
Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane ..	-	20.000	30.000
Interventi per la realizzazione del sistema idrovialario padano-veneto .....	<b>40.000</b>	40.000	40.000
Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale .....	-	40.000	50.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia .....	-	250.000	250.000
Traforo Monte Croce Carnico .....	5.000	10.000	30.000
Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-bis della legge n. 38 del 1990 .....	10.000	10.000	10.000
Conferimento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima .....	10.000	15.000	15.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso .....	15.000	45.000	45.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno) .....	-	175.000	225.000
Opere ed interventi connessi con l'esposizione internazionale Colombo '92 (rate ammortamento mutui) .....	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 .....</b>	50.000	80.000	80.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia (compreso limite di impegno di 50.000 milioni decorrenze dal 1991) nonchè per il restauro, la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e delle ville storiche del comune di Roma ..	50.000	270.000	270.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e progettazione .....	<b>50.000</b>	70.000	60.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale .....	100.000	100.000	100.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale .....	100.000	500.000	600.000
Interventi a favore della regione Calabria .....	455.000	1.000.000	1.000.000
<b>Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 .....</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>2.435.000</b>	<b>3.715.000</b>	<b>3.405.000</b>
<b>TOTALE TABELLA B...</b>	<b>10.667.846</b>	<b>19.000.741</b>	<b>26.887.991</b>

**TABELLA C**

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

*(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)*





## TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA  
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210) .....	37	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1184) .....	167.000	173.500	182.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1186) ....	500	500	500
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987 (cap. 1381) .....	6.000	6.000	6.000
Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273) .....	-	-	177.990
	173.537	180.038	366.528

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733) .....	3.714.426	(a) 4.629.780	(a) 5.449.353
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517) .....	147.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) .....	42.000	40.000	40.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.) .....	60.163	60.163	60.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.) .....	26.237	25.725	24.822
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) ....	257.000	267.000	277.000

(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernenti l'ammortamento di parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potrà assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683) .....	6.900	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p.) .....	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432) .....	567.560	567.560	567.560
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585).	60.000	60.000	60.000
Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi).			
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005) .....	3.018.939	2.994.341	3.079.141

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542) .....	280.000	250.000	210.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.) .....	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.080.000</b>
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .....	430.000	430.000	430.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546) .....	5.000	5.000	5.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (a) .....	(b) 72.791.000	(c) 85.500.000	(c) 92.250.000

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla legge n. 460 del 1988, nonché la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 162 del 1990.

(b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

(c) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e compresa la riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sull'utilizzo del porto franco di Trieste (cap. 4632) .....	-	-	575
	<b>82.547.725</b>	<b>96.135.169</b>	<b>103.754.214</b>

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354) .....	11.000	10.000	10.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353) .....	10.000	10.000	10.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) .....	1.500.000	1.600.000	1.700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510) .....	200.000	300.000	300.000
	<b>1.721.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.020.000</b>

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
--------------------------------------	------	------	------

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psico- trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)	-	-	20.000
	-	-	20.000

MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626) .....	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-america- no (cap. 3117) .....	4.200	4.300	4.300
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gen- naio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Ammi- nistrazione degli affari esteri (Fondo di antici- pazione per le spese urgenti) (cap. 1685) ....	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un pro- gramma internazionale per l'energia (cap. 3138) .....	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146) .....	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620) .....	820.000	820.000	820.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) .....	3.130	3.130	3.130
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177) .....	7.000	7.000	7.000
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla Società «Dante Alighieri» (cap. 2667) .....	1.300	1.300	1.300
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109) .....	430	450	450
	851.635	851.755	851.755

MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica la convenzione relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese) (cap. 5273) .....	-	-	100
	-	-	100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato» (cap. 2841) .....	15.000	15.000	15.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» (cap. 3281) .....	3.000	3.000	3.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610) .....	3.500	3.500	3.500
Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- Art. 25 - Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782 e 2785) .....	-	-	6.800
- Art. 34 - Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283) .....	-	-	50.000
	21.500	21.500	78.300
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881) .....	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304) ..	180.000	350.000	600.000
	180.000	350.000	600.000



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta):			
- Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180) .....	88.100	91.500	91.500
- Arma dei Carabinieri (cap. 4791) .....	31.500	32.500	32.500
	119.600	124.000	124.000
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451) ...	230.000	230.000	230.000
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581) .....	9.600	9.600	9.600
	239.600	239.600	239.600
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030) .....	3.500	3.500	3.500
	3.500	3.500	3.500

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
--------------------------------------	------	------	------

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:

- Art. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)

45.000	45.000	45.000
45.000	45.000	45.000

**MINISTERO  
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614) .

2.000	2.000	2.000
-------	-------	-------

Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606) .....

200.000	200.000	200.000
202.000	202.000	202.000

**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di Porto (cap. 2181) .....

1.200	1.200	1.200
-------	-------	-------

Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471 - Art. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571) .....

4.500	4.500	4.500
-------	-------	-------

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e 8022) .....	56.000	50.000	50.000
	61.700	55.700	55.700
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ</b>			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593) .....	1.300	1.350	1.350
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: - Art. 25, ottavo comma - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509) .....	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226) .....	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) .....	1.900	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) .....	50.000	50.000	50.000
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.) .	50.000	50.000	50.000
	56.880	56.980	56.980
<b>MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO</b>			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563) .....	56.000	67.000	67.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193) .....	850.000	930.000	980.000
	906.000	997.000	1.047.000
<b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538) .....	3.200	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042) .....	6.200	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605) .....	18.000	18.000	18.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116) ....	1.300	1.300	1.300
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614) ....	4.500	4.800	5.000
	33.200	33.800	34.000
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>			
Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: - Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (cap. 7705) .....	100.000	400.000	400.000
	100.000	400.000	400.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
<b>MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</b>			
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501) .....	5.200	5.200	5.200
Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513) .....	13.000	13.000	13.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7502) ..	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 7303) .....	300.000	650.000	700.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24 - Policlinici universitari (cap. 1518) .....	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agencia spaziale italiana (cap. 7504) .....	700.000	750.000	750.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520) .....	-	-	4.015
	2.078.200	2.478.200	2.532.215
<b>TOTALE TABELLA C ...</b>	<b>89.346.077</b>	<b>104.099.242</b>	<b>112.435.892</b>

## **TABELLA D**

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

*(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)*





## TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991
Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni: Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (cap. 9059/Lavori pubblici) .....	8.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universi- taria: - Art. 2 - Interventi per la seconda università di Roma (cap. 7304/Università e ricerca) .....	50.000
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (cap. 7552/Industria) .....	81.000
Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 1986: Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro) .....	100.000
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni) .....	10.000
- Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni dello Stato a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/ Tesoro) .....	20.000
- Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro) .....	11.000
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (cap. 7277/Trasporti) .....	150.000
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro) .....	1.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987:	
- Art. 3- <i>octies</i> - Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria) .....	50.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) .....	800.000
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990:	
- Art. 30, comma 2- <i>bis</i> - Completamento degli interventi nelle zone terremotate di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza) ...	10.000
Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico:	
- Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo) .....	20.000
Legge n. 57 del 1990: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico (cap. 7802/Marina mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 7403/Università e ricerca) .....	30.000
TOTALE TABELLA D ...	2.340.000

## **TABELLA E**

### **VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

*(Testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modifiche)*



## TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE  
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984: Credito agevolato al settore industriale (cap. 7545/Industria) .....	- 31.000	- 40.000	- 40.000
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Riconversione industriale (cap. 7546/Industria) .....	- 150.000	- 100.000	- 100.000
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983), art. 18 e legge n. 193 del 1984, art. 9: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546/Industria) .....	- 110.000	-	-
Legge n. 749 del 1985, di conversione del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547: Rimborso all'IRI, all'ENI e all'EFIM delle rate di ammortamento relative all'emissione di prestiti obbligazionari, nonché delle somme necessarie per il pagamento degli interessi sulle eventuali operazioni di prefinanziamento (cap. 7819/Tesoro) (1) .....	- 870.795	-	-
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):			
- art. 11, comma 20: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle partecipazioni statali (cap. 7834/Tesoro) (1) .....	- 894.800	-	-
- art. 11, comma 23: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Enel (cap. 7832/Tesoro) .....	- 491.000	-	-

(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e all'IRI.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1991	1992	1993
---------------------------	------	------	------

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

- art. 15, comma 31: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (cap. 7545/Industria) .....	- 10.000	-	-
- art. 15, comma 52 (cap. 4577/Lavoro)	- 200.000	-	-
In complesso ...	- 2.757.595	- 140.000	- 140.000

**TABELLA F****IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

*(Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)*

---

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D (rifi nanziamen to) ed E (definanziamen to).





## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Interventi per la protezione civile
13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
14. - Interventi nel settore della ricerca
15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
17. - Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS)
18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
19. - Metropolitana di Napoli
20. - Difesa del suolo e tutela ambientale
21. - Realizzazione strutture turistiche
22. - Interventi in agricoltura
23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
24. - Università (compresa edilizia)
25. - Impiantistica sportiva
26. - Sistemazione aree urbane
27. - Interventi diversi

B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  
Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE  
DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>A. MINISTERI</b>						
<i>1 Infrastrutture portuali.</i>						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro. cap. 4519) ..	7.000	7.000	7.000	63.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) .....	4.600	4.600	4.600	13.800	1996	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) .....	(a) 10.000	(a) 10.000	-	-	-	3
Legge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizzazio- ne di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801) .....	10.000	(b) 20.000	-	-	-	3
	31.600	41.600	11.600	76.800		
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) ..	-	(c) 15.000	(c) 15.000	-	-	1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale (Industria: cap. 7545) (d) .....	-	(c) 10.000	(c) 10.000	-	-	1
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) (e) .....	-	50.000	30.000	-	-	1
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983): - Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) (f) .....	-	110.000	200.000	860.000	1997	1
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545) ....	40.000	40.000	40.000	40.000	1994	1
Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle industrie operanti nel settore aeronautico (Indu- stria: cap. 7552) (h) .....	(g) 101.000	(a) 30.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989

(b) Comprende milioni 10 000 quale parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10 000 quale parte della quota dell'anno 1991

(c) Parte della quota dell'anno 1980

(d) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 31 000 per l'anno 1991 e di milioni 40 000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E

(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150 000 per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E

(f) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 110 000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E

(g) Comprende milioni 20 000 quale parte della quota dell'anno 1989

(h) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 81.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) ..	-	(a) 150.000	(a) 150.000	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 31 - Integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria: cap. 7545) (b) .....	-	-	-	-	-	1
- Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910) .....	-	(c) 30.000	-	-	-	1
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:						
- Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro: capp. 7828 e 8187) .....	70.000	-	-	-	-	1
Legge n. 234 del 1989 - Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale (Marina mercantile: capp. 7541, 7543, 7553, 7554, 7555, 7557 e 7560) .....						
	(d) 282.000	(e) 129.000	9.000	-	-	1
	493.000	564.000	454.000	900.000		

## 3. Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) .....						
	20.000	20.000	20.000	50.000	1996	3
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787) .....						
	20.000	20.000	20.000	70.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787 e 8809) .....						
	12.500	12.500	12 500	112 500	2002	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989

(b) L'autorizzazione di spesa è eliminata in base alla precedente Tabella E

(c) Quota relativa all'anno 1990

(d) Di cui milioni 9.000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni 120 000 quale parte della quota relativa al 1990.

(e) Comprende milioni 20 000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100 000 quale parte della quota relativa al 1991

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797) .....	2.000	2.000	2.000	18.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986 - Completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento della opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787) ..	(a) 127.000	(b) 189.000	27.000	151.000	2006	3
- Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserma per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori pubblici: capp. 9050 e 9077) .....	16.000	(c) 20.000	(d) 5.000	-	-	3
- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) .....	1.000	1.000	1.000	5.000	1998	3
- Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101)	21.000	5.000	-	-	-	3
- Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap. 7276) .....	31.000	-	-	-	-	1
- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799) .....	20.000	-	-	-	-	1
- Art. 25 - Ripristino funzionale dell'area archeologica di Ancona (Beni culturali: cap. 8023) .....	(d) 4.000	-	-	-	-	3
- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509) .....	10.000	(e) 35.000	(f) 10.000	-	-	3

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota dell'anno 1990.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):</b>						
- Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) .....	(a) 500.000	-	-	-	-	3
- Art. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....	-	(a) 75.000	(a) 50.000	-	-	3
- Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089) .....	65.000	(b) 130.000	-	-	-	3
<b>Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):</b>						
- Art. 17, comma 1 - Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) .....	(a) 2.000.000	(c) 1.400.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .....	-	(c) 25.000	-	(d) 2.475.000	-	2
- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817 .....	98.000	98.000	(e) -	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 8647 e 9051 .....	102.000	102.000	60.000	-	-	3
<b>Legge n. 102 del 1990 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:</b>						
- Tesoro: capp. 7791 e 7796 .....	21.000	21.000	21.000	21.000	1994	2
- Bilancio: cap. 7083 .....	200.000	429.000	529.000	(f) 743.000	1994	3
<b>Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico del Vajont (Industria: capp. 7042 e 7045) .....</b>						
	(g) 20.000	20.000	15.000	-	-	1
	<b>3.290.500</b>	<b>2.604.500</b>	<b>772.500</b>	<b>3.645.500</b>		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989

(b) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).

(c) Quota relativa all'anno 1990.

(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000)

(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000)

(f) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota dell'anno 1991.

(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
<b>4. Interventi a favore del Mezzogiorno.</b>						
D.P.R. n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773) .....	57.000	(a) 95.000	(b) 200.000	(c) 365.000	1994	3
Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) .....	(d) 1.000.000	(d) 1.000.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) .....	(e) 2.420.000	8.661.350	11.200.000	(f) 37.505.675	1994	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipazioni statali: cap. 7548) .....	(g) 20.000	-	-	-	-	3
	<b>3.497.000</b>	<b>9.756.350</b>	<b>11.400.000</b>	<b>37.870.675</b>		
<b>5. Credito agevolato al commercio.</b>						
Legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980): - Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .....	(h) 5.000	(h) 5.000	-	-	-	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 14, comma undicesimo - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975, e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8042) .....	21.000	11.000	36.000	(i) 136.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) .....	30.000	60.000	60.000	(l) 240.000	1995	3
- Art. 11, comma 15 - Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) .....	14.000	64.000	64.000	(m) 344.000	1999	3

(a) Comprende milioni 50 000 quale parte della quota relativa all'anno 1990

(b) Comprende milioni 100 000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

(c) Comprende milioni 200 000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150 000 relativi all'anno 1983

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988

(e) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 1 000.000 in base alla precedente Tabella D

(f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno 1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1990

(h) Parte della quota dell'anno 1984

(i) Di cui milioni 50 000 relativi alla quota dell'anno 1990 e milioni 20 000 quale parte della quota dell'anno 1991.

(l) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60 000 relativi all'anno 1990 e milioni 30 000 relativi a parte della quota dell'anno 1991

(m) Di cui milioni 30 000 e 50 000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
<b>Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):</b>						
- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) .....	30.000	30.000	30.000	(a) 120.000	1996	3
<b>Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988).</b>						
- Art. 15, comma 23 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) .....	-	100.000	100.000	(b) 600.000	1997	3
- Art. 15, comma 24 - Incremento del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043) .....	(c) 125.000	75.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045) (d) .....	50.000	(e) 25.000	(e) 25.000	-	-	3
	275.000	370.000	315.000	1.440.000		
<b>6. Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia.</b>						
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857) .....	30.000	30.000	30.000	105.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'economia di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857 .....	30.000	30.000	30.000	60.000	1995	2
- Industria: cap. 5110 .....	10.000	10.000	10.000	20.000	1995	2
<b>Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):</b>						
- Art. 7, comma 14 - Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernente gli accordi di Osimo (Lavori pubblici: cap. 9490) .....	(e) 30.000	-	-	-	-	2
	100.000	70.000	70.000	185.000		
<b>7 Provvidenze per l'editoria</b>						
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406) .....	10.000	5.000	-	-	-	3
- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) .....	4.000	2.000	-	-	-	3

(a) Di cui milioni 30 000 relativi all'anno 1990

(b) Di cui milioni 100 000 relativi all'anno 1990 e milioni 100 000 relativi all'anno 1991.

(c) Quota relativa all'anno 1990.

(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50 000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D

(e) Parte della quota dell'anno 1990.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7406) .....	10.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406) .....	10.000	10.000	10.000	10.000	1994	3
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: - Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406) .....	25.000	25.000	25.000	50.000	1995	3
- Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) .....	4.000	4.000	4.000	8.000	1995	3
Legge n. 230 del 1990 - Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (Presidenza: cap. 7408) .....	6.150	6.150	-	-	-	1
Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e per le imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406) ..	20.000	20.000	20.000	140.000	2000	1
	89.150	82.150	69.000	208.000		
<b>8. Edilizia residenziale e agevolata</b>						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795) .....	-	(a) 350.000	(b) 320.000	-	-	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820) .....	-	(c) 50.000	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori pubblici: cap. 8267) .....	150.000	150.000	150.000	-	-	3
	150.000	550.000	470.000	-		
<b>9. Mediocredito centrale.</b>						
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: - Art. 11 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) ..	50.000	200.000	(d) 120.000	-	-	3

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 250.000).

(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000)

(c) Parte della quota dell'anno 1986

(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, primo e secondo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	50.000	194.000	(a) 130.000	-	-	1
Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	(b) 100.000	(c) 500.000	(b) 100.000	-	-	1
Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, sesto comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	50.000	(d) 465.000	(e) 415.000	-	-	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775) .....	100.000	170.000	170.000	(f) 240.000	1994	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 22 - Aumento del Fondo di dotazione (Tesoro: cap. 8022) .....	(c) 100.000	-	-	-	-	1
	450.000	1.529.000	935.000	240.000		

## 10. Artigiancassa.

Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985):

- Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) .....

80.000	-	-	-	-	3
--------	---	---	---	---	---

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)

100.000	(g) 170.000	-	-	-	3
---------	----------------	---	---	---	---

Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):

- Art. 3, comma 6 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)

70.000	70.000	(g) 140.000	-	-	3
--------	--------	----------------	---	---	---

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Quota relativa all'anno 1989.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) .....	120.000	120.000	120.000	(a) 360.000	1994	3
	370.000	360.000	260.000	360.000		
<b>11. Interventi nel settore dei trasporti.</b>						
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro; cap. 7811) .....	150.000	150.000	(b) 320.000	-	-	1
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 2, comma 6, e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843) .....	500.000	800.000	(c) 1.000.000	(d) 6.425.000	1994	2
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento dello Stretto di Messina:						
- Trasporti: cap. 7210 .....	(e) 52.000	-	-	-	-	2
- Marina Mercantile: cap. 7803 .....	(e) 23.000	-	-	-	-	2
- Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823) .....	(e) 30.000	-	-	-	-	1
Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità (Trasporti: capp. 7308 e 7309) .....	(f) 15.000	(g) 77.500	(g) 90.000	-	-	1
	770.000	1.027.500	1.410.000	6.425.000		
<b>12. Interventi per la protezione civile.</b>						
Decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (Presidenza: cap. 7602) .....	(e) 100.000	-	-	-	-	3

(a) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990.

(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700 000), 1990 (milioni 2 225 000), 1991 (milioni 2.500 000) e 1992 (milioni 1 000 000).

(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(f) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(g) Di cui milioni 15 000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
<b>13. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</b>						
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) .....	(a) 50.000	(a) 200.000	(a) 100.000	-	-	3
Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: cap. 8438)	(b) 10.000	-	-	-	-	3
Legge n. 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) ..	50.000	(c) 120.000	(d) 180.000	-	-	3
Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: - Art. 27 - Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) .....	200	144.200	144.200	(e) 200.000	1994	3
	110.200	464.200	424.200	200.000		
<b>14. Interventi nel settore della ricerca.</b>						
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e Ricerca: cap. 7505) .....	32.000	-	-	-	-	1
Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222) ...	4.000	-	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7551) .....	(f) 350.000	400.000	(g) 150.000	-	-	3
Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7507) .....	(h) 125.000	125.000	125.000	-	-	3
	511.000	525.000	275.000	-		
<b>15. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.</b>						
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento per la ristrutturazione dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: cap. 7543) .....	(i) 50.000	-	-	-	-	1

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989

(c) Quota relativa all'anno 1989

(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100.000).

(f) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990

(g) Parte della quota dell'anno 1990

(h) Prima annualità del limite di impegno decennale.

(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985 (Marina mercantile: cap. 7552) .....	(a) 130.000	-	-	-	-	1
	180.000	-	-	-		
16. <i>Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.</i>						
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 14, comma 1 - Incremento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509) .....	-	(a) 300.000	(a) 300.000	(b) 300.000	1994	3
17. <i>Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS).</i>						
Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810) .....	(c) 250.000	-	-	-	-	1
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (Tesoro: cap. 7810) .....	(d) 500.000	(d) 600.000	(d) 100.000	-	-	2
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840 e 7842) .....	(e) 250.000	(a) 1.023.000	(b) 500.000	(f) 403.000	-	3
	1.000.000	1.623.000	600.000	403.000		
18. <i>Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) .....	(b) 200.000	(g) 200.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6 - Completamento della costruzione di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e di pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	(d) 50.000	(h) 200.000	(i) 500.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(f) Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 250 000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).

(g) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100 000).

(h) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 150 000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).

(i) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 200 000), dell'anno 1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250 000).

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: cap. 7001 e 7010) .....	32.000	32.000	-	-	-	3
	282.000	432.000	500.000	-		
<b>19. Metropolitana di Napoli.</b>						
Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):						
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) (g)	250.000	(a) 35.000	-	-	-	2
<b>20. Difesa del suolo e tutela ambientale.</b>						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità:						
- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739) .....	40.000	(b) 25.000	(c) 30.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301) .....	(a) 20.000	(a) 20.000	(a) 10.000	-	-	1
- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) .....	(a) 20.000	(a) 20.000	(a) 10.000	-	-	1
Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: capp. 9009 e 9010) .....	300.000	(d) 600.000	(c) 400.000	-	-	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 283 del 1989 - Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico (Ambiente: cap. 7708) .....	364.000	(e) 228.000	-	-	-	3
Legge n. 305 del 1989 - Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7001, 7104, 7711, 7712, 7714, 7951, 8001 e 8251) .....	200.000	(f) 483.000	(c) 300.000	-	-	3
	944.000	1.376.000	750.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 300.000) e 1991 (milioni 300.000)

(e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 128.000) e 1991 (milioni 100.000).

(f) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(g) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<b>21. Realizzazione strutture turistiche.</b>						
Legge n. 879 del 1986 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico commerciali (Tesoro: cap. 8798) .....	6.000	-	-	-	-	3
<b>22. Interventi in agricoltura.</b>						
Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323) .....	(a) 250.000	-	-	-	-	1
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie: - Presidenza: cap. 7602 .....	2.500	3.500	-	-	-	3
- Agricoltura: capp. 8278, 8279 e 8280 .....	22.500	31.500	-	-	-	3
Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (Agricoltura: cap. 7579) .....	10.000	10.000	-	-	-	1
	285.000	45.000				
<b>23. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.</b>						
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980): - Lavori pubblici: capp. 7740 e 9419 .....	11.000	-	-	-	-	3
- Agricoltura: cap. 7720 .....	49.000	-	-	-	-	3
Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: capp. 8028 e 8113) .....	20.000	20.000	(c) 20.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 15 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Tesoro: cap. 9007) ....	20.000	(b) 80.000	(d) 50.000	-	-	3
	100.000	100.000	70.000	-		
<b>24. Università (compresa edilizia).</b>						
Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamità: - Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Università e Ricerca: cap. 7302) .....	27.000	(e) 21.000	-	-	-	1

(a) Parte della quota dell'anno 1990

(b) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60 000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000)

(c) Comprende milioni 10 000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992

(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11 000) e 1990 (milioni 10 000).

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Università e Ricerca: cap. 7309) .....	8.000	(a) 5.000	-	-	-	1
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 43 - Contributo all'Università della Calabria per opere di edilizia universitaria (Università e Ricerca: cap. 7311) .....	(a) 10.000	-	-	-	-	1
Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871)	20.000	20.000	-	-	-	3
Legge n. 245 del 1990 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e Ricerca: capp. 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e 7314) .....	258.500	298.500	415.000	829.500	1995	1
	323.500	344.500	415.000	829.500		
<b>25. Impiantistica sportiva.</b>						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e ammodernamento di impianti sportivi, strutture sportive di base, nonché utilizzazione degli stanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542) .....	5.000	5.000	5.000	15.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 8 - Aumento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	15.000	1996	3
Decreto-legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 - Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990 (Tesoro: cap. 7764) .....	220.500	-	-	-	-	3
Legge n. 289 del 1989 - Rifiinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542) .....	4.000	4.000	4.000	24.000	1999	3
	234.500	14.000	14.000	54.000		
<b>26. Sistemazione aree urbane.</b>						
Legge n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: cap. 7651) .....	-	(b) 100.000	100.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Prima annualità del limite di impegno quindicennale decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652) .....	50.000	(a) 180.000	(b) 100.000	-	-	1
	50.000	280.000	200.000	-		
<i>27. Interventi diversi.</i>						
Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136) .....	100.000	125.000	150.000	(c) 250.000	1995	3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (Marina mercantile: cap. 8564) .....	(d) 15.000	-	-	-	-	1
- Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia: - Tesoro: cap. 9006 .....	(e) 77.000	(f) 150.000	(e) 100.000	-	-	1
- Università e Ricerca: cap. 7312 .....	(e) 3.000	-	-	-	-	1
- Art. 17, comma 39 - Acquedotti interregionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori pubblici: cap. 8882) .....	100.000	100.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 45 - Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	(d) 30.000	(d) 20.000	-	-	-	3
Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante (Tesoro: cap. 7863) .....	15.000	-	-	-	-	1
Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» (Beni culturali: cap. 7902) .....	100.000	123.000	-	-	-	3
Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Lavori pubblici: cap. 8275) .....	20.000	-	-	-	-	3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80 000) e 1991 (milioni 100.000).

(b) Parte della quota dell'anno 1991.

(c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989

(f) Di cui milioni 100 000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50 000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152) .....	5.000	5.200	-	-	-	3
Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561) .....	100.000	100.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7003, 7005, 7010 e 7013) .....	97.995	97.995	-	-	-	3
Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017) .....	-	452.000	502.000	(a) 549.000	1994	1
	662.995	1.173.195	752.000	799.000		
<b>TOTALE MINISTERI ...</b>	<b>14.555.445</b>	<b>23.666.995</b>	<b>20.467.300</b>	<b>53.936.475</b>		

## B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.

*Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del 1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530) .....	600.000	-	-	-	-	1
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529) .....	200.000	200.000	200.000	200.000	1994	3
	800.000	200.000	200.000	200.000		

(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1991	1992	1993	1994 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>						
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomu- nicazioni (cap. 550) .....	(a) 500.000	(b) 500.000	200.000	-	-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	1.300.000	700.000	400.000	200.000		
<b>TOTALE GENERALE TABELLA F ...</b>	<b>15.855.445</b>	<b>24.366.995</b>	<b>20.867.300</b>	<b>54.136.475</b>		

(a) Di cui milioni 200 000 quale parte della quota dell'anno 1994.

(b) Di cui milioni 100 000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1994.

TABELLA 1  
(articolo 4)

## I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
	-	-
<i>Gruppo A</i> (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile .....	A/1	525
Abitazioni di tipo civile .....	A/2	413
Abitazioni di tipo economico .....	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare .....	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare .....	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale .....	A/6	313
Abitazioni in villini .....	A/7	463
Abitazioni in ville .....	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati .....	A/10	650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi .....	A/11	338
 <i>Gruppo B</i> (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme .....	B/1	438
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) .....	B/2	438
Prigioni e riformatori .....	B/3	438
Uffici pubblici .....	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici .....	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 .....	B/6	263
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti .....	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate .....	B/8	438

Segue: TABELLA 1

	Simboli delle categorie	Coefficienti
	-	-
<i>Gruppo C</i> (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe .....	C/1	613
Magazzini e locali di deposito .....	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri .....	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi .....	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative .....	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse .....	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte .....	C/7	525

## II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni) ..... da D/1 a D/9 613

## III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) ..... da E/1 a E/9 375

TABELLA 2  
(articolo 7)

N. ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
26	I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia qualunque sia il numero dei colpi:  Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	200.000	Ordinario	La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.  La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.